



Dipartimento di Impresa e Management
Cattedra di Corporate Governance and Compliance Management

**La Relazione della Società di Revisione a seguito del
Regolamento Europeo n. 537/2014**

RELATORE

Prof. Saverio Bozzolan

CANDIDATA

Maria Catasta

685551

CORRELATORE

Prof.ssa Francesca Di Donato

Anno Accademico 2017/2018

SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	1
CAPITOLO 1	5
1.1 La Normativa.....	5
1.2 La relazione di revisione.....	10
1.2.1 <i>Evoluzione storica</i>	10
1.2.2 <i>La relazione di revisione ai sensi della normativa attuale</i>	12
1.3 La relazione aggiuntiva al CCIRC.....	21
1.4 Indipendenza, obiettività e scetticismo professionale	24
1.5 Gli Enti di Interesse Pubblico (EIP)	27
1.6 I servizi diversi dalla revisione prestati agli EIP	32
1.6.1 <i>Divieto Assoluto</i>	32
1.6.2 <i>I servizi permessi</i>	34
1.6.3 <i>I servizi obbligatori</i>	35
1.7 La relazione di trasparenza	36
1.8 Il CCIRC.....	39
1.9 Il conferimento e lo scioglimento anticipato dell'incarico di revisione	44
1.9.1 <i>La procedura di selezione dell'impresa di revisione</i>	45
1.10 La revisione contabile nelle società appartenenti a gruppi in cui sono presenti degli EIP.....	50
1.11 Il revisore unico di gruppo.....	51
1.12 Gli Enti a Regime Intermedio (ERI).....	53
CAPITOLO 2	55
2.1 Analisi dei casi empirici – Struttura e contenuto delle relazioni di revisione del campione.....	55
2.2 Le relazioni di revisione – Dati rilevanti	56
2.3 Struttura delle relazioni di revisione.....	61
2.4 Contenuto delle relazioni di revisione	63
CONCLUSIONI.....	87
APPENDICE A	92
A.1 Tabella A	92
A.2 Descrizione delle società del campione	96
A.3 Tabella B.....	102
BIBLIOGRAFIA.....	125
SITOGRAFIA	126

LISTA DELLE TABELLE

Tabella 1.....	56
Tabella 2.....	58
Tabella 3.....	64
Tabella 4.....	82
Tabella A.....	92
Tabella B.....	102

LISTA DELLE FIGURE

<i>“Transparency Report”</i> – PWC, 2017.....	38
“La Riforma della Revisione, Implicazioni per Sindaci e Amministratori”	46
– FASE 1 – PWC, 2017	
“La Riforma della Revisione, Implicazioni per Sindaci e Amministratori”	47
– FASE 2 – PWC, 2017	

INTRODUZIONE

L'obiettivo del presente elaborato è presentare ed analizzare la relazione di revisione ai sensi della normativa attuale – il Regolamento UE n. 537/2014 e il d.lgs. n. 135/2016 – con particolare riferimento agli Enti di Interesse Pubblico (EIP).

La relazione di revisione rappresenta l'esito dell'attività di revisione ed è il documento con il quale l'impresa di revisione incaricata del controllo contabile di una società, esprime il giudizio sul bilancio. Tale giudizio deve essere espresso in ordine all'attendibilità dei valori iscritti in bilancio e non anche alla veridicità e correttezza dello stesso, compito e dovere dell'organo di governo dell'impresa, tipicamente il Consiglio di Amministrazione. Il giudizio sul bilancio, in particolare, può essere favorevole, può contenere rilievi dovuti all'errata applicazione dei principi contabili adottati o rilievi dovuti a situazioni di incertezza, può poi contenere richiami di informativa, non escludendosi anche il giudizio negativo o l'impossibilità di esprimere un giudizio.

La presente trattazione è suddivisa in due capitoli: il primo, prettamente teorico, è incentrato sulla presentazione e descrizione della relazione di revisione con riferimento alla normativa attuale, mettendo in evidenza le principali novità rispetto al passato; il secondo, invece, espone un'analisi empirica riguardante la struttura e in particolare il contenuto delle relazioni di revisione di un campione di trentotto società quotate sul segmento STAR.

Nello specifico, dunque, il primo capitolo tratta della relazione di revisione ai sensi della normativa attuale, ponendola a confronto con la precedente versione dell'attuale d.lgs. n. 135/2016, ovvero il d.lgs. n. 39/2010. È importante sottolineare che, nel caso di EIP, la relazione di revisione deve indicare in un apposito paragrafo gli aspetti giudicati chiave dall'impresa di revisione e le relative procedure di revisione messe in pratica in risposta agli stessi.

Vengono poi descritti i requisiti di indipendenza, obiettività e scetticismo professionale, che devono essere mantenuti lungo tutta la durata dell'incarico dall'impresa di revisione nei confronti della società revisionata: rispetto al passato,

essi hanno acquisito un'importanza fondamentale, in quanto devono essere posseduti da chiunque sia in grado di influenzare, anche indirettamente, l'esito della revisione.

Inoltre, il soggetto incaricato dell'attività di revisione, deve redigere una relazione aggiuntiva al Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile (CCIRC), nella quale deve esporre analiticamente l'attività svolta e i risultati ottenuti.

Successivamente, viene descritta la categoria degli Enti di Interesse Pubblico (EIP) che, a seguito dell'introduzione dell'attuale normativa, ha visto ridurre il novero delle società prima rientranti nella stessa.

Viene poi affrontato il tema dei servizi diversi dalla revisione che possono essere prestati agli EIP dall'impresa di revisione e quelli che al contrario, sono tassativamente vietati.

In seguito, vengono descritte la relazione di trasparenza e la funzione del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile (CCIRC), il quale riveste un ruolo fondamentale nella procedura di selezione dell'impresa di revisione e nei successivi rapporti con la stessa durante lo svolgimento dell'incarico.

Infine, sono stati trattati dettagliatamente il processo di conferimento dell'incarico e l'eventuale scioglimento anticipato dello stesso – con particolare riferimento alla procedura di selezione dell'impresa di revisione – ed è stata descritta una nuova categoria di soggetti introdotta dalla presente normativa, gli Enti a Regime Intermedio (ERI), nella quale sono comprese tutte quelle società che non rientrano più negli EIP.

Il secondo capitolo, invece, è incentrato sull'analisi empirica di un campione di relazioni di revisione relative a trentotto società quotate sul segmento STAR, aventi cioè una capitalizzazione compresa tra Euro 40 milioni ed Euro 1 miliardo. Le imprese del campione, appartenenti per lo più al settore industriale, sono state selezionate accuratamente: sono state escluse, infatti, le società dal cui sito *web* non è stato possibile reperire l'informativa, le banche e gli istituti di credito, le assicurazioni e le società le cui relazioni di revisione non sono comparabili né confrontabili ai fini del presente elaborato.

L'obiettivo del secondo capitolo, dunque, è quello di presentare gli aspetti chiave sui quali le imprese di revisione si sono maggiormente soffermate, le caratteristiche per le quali gli stessi sono stati giudicati significativi e le procedure di revisione adottate in risposta a tali aspetti chiave.

Relativamente alla struttura, invece, risulta evidente dall'analisi delle relazioni di revisione del campione, che le stesse presentano tutte i medesimi requisiti:

- a) L'attestazione che l'attività di revisione è stata svolta in conformità ai principi di revisione ISA Italia;
- b) L'attestazione della presenza di elementi probativi giudicati sufficienti ed appropriati per lo svolgimento di una corretta attività di revisione;
- c) L'attestazione di indipendenza dell'impresa di revisione rispetto alla società revisionata;
- d) L'attestazione che per tutta la durata dell'attività di revisione è stato mantenuto lo scetticismo professionale;
- e) L'attestazione che, durante l'attività di revisione, sono stati identificati e valutati i rischi di errori significativi e che sono state definite e svolte le relative procedure di mitigazione degli stessi;
- f) L'attestazione di comprensione del funzionamento del sistema di controllo interno;
- g) L'attestazione dell'appropriatezza dei principi contabili utilizzati dalla società;
- h) L'attestazione della presenza del presupposto della continuità aziendale;
- i) L'attestazione che il bilancio oggetto della revisione presenta il requisito fondamentale della rappresentazione veritiera e corretta;
- j) L'attestazione di non prestazione dei servizi diversi dalla revisione vietati dall'art. 5 del Regolamento UE n. 537/2014 (si veda il capitolo 1, paragrafo 1.6.1);
- k) L'attestazione della coerenza della relazione di revisione alla relazione aggiuntiva al CCIRC ai sensi dell'art. 11 del Regolamento UE n. 537/2014;
- l) L'attestazione della coerenza della relazione sulla gestione al bilancio di esercizio ai sensi del principio di revisione n. 720B SA Italia.

Nel secondo capitolo, in particolare, vengono presentate quattro tabelle, le quali analizzano in modo sintetico quanto esposto nella Tabella A e nella Tabella B dell'Appendice. Nello specifico, la Tabella 1 tratta del numero di incarichi che le società di revisione vantano nei confronti delle società del campione.

La Tabella 2 invece, riporta, oltre alla società oggetto di revisione e la relativa impresa che ne effettua la revisione, anche la data e il luogo della relazione di revisione.

La Tabella 3, la più importante, presenta gli aspetti giudicati chiave e le caratteristiche per le quali gli stessi sono stati ritenuti significativi e pertanto oggetto di maggiore attenzione nelle relazioni di revisione.

La Tabella 4, infine, riporta le procedure di revisione in risposta agli aspetti chiave messe in pratica frequentemente.

In sintesi l'obiettivo del presente elaborato è individuare, alla luce dell'attuale normativa, quali sono gli aspetti chiave riscontrati più di sovente durante l'attività di revisione e le caratteristiche che hanno fatto sì che tali aspetti fossero ritenuti significativi e allo stesso tempo indicare le procedure di revisione tipiche maggiormente adottate in risposta a tali aspetti chiave.

CAPITOLO 1

1.1 La Normativa

L'adozione del decreto legislativo n. 135 del 17 luglio 2016 e del Regolamento UE n. 537 del 16 aprile 2014 ha profondamente innovato il quadro legislativo in materia di revisione contabile.

A seguito della crisi finanziaria del 2008/2009, è stato necessario implementare ed approfondire misure idonee a stabilizzare il sistema finanziario: infatti le Autorità, da un lato si sono occupate delle banche, dei fondi di investimento e delle agenzie di rating, dall'altro hanno prestato attenzione al miglioramento della normativa in relazione all'attività di revisione contabile. Quest'ultima, infatti, ha una fondamentale importanza in quanto fornisce informazioni al mercato circa l'attendibilità dei bilanci degli emittenti strumenti finanziari, divenendo così una delle componenti fondamentali sia per la tutela degli investitori – destinatari principali dell'informativa (*primary users*) – che per un rafforzamento della fiducia dei mercati.

Nel corso del 2010 la Commissione Europea ha pubblicato un libro verde, dal titolo "La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi", avente l'obiettivo di verificare l'adeguatezza del quadro legislativo vigente. Al termine di questo processo, sono stati approvati la direttiva n. 2014/56/UE sulla revisione dei conti annuali e consolidati – che modifica la precedente direttiva n. 2006/43/CE – e il Regolamento UE n. 537/2014, che tratta alcuni requisiti specifici in materia di revisione contabile delle società comprese nella categoria degli Enti di Interesse Pubblico (EIP).

Mentre il Regolamento è direttamente applicabile negli ordinamenti dei singoli Stati membri, divenendo automaticamente legge una volta pubblicato, la direttiva n. 2014/56/UE è stata recepita dal nostro ordinamento attraverso il d.lgs. n. 135/2016, che ha modificato il precedente d.lgs. n. 39/2010 – il quale aveva recepito la direttiva n. 2006/34/CE. È stato proprio il decreto legislativo n. 39/2010, il primo documento ad aver raccolto tutta l'attività di revisione in un unico testo e tuttora costituisce la fonte normativa primaria di riferimento.

Occorre sottolineare che, per ricostruire la disciplina attualmente vigente in materia di revisione contabile, è necessaria una lettura congiunta del d.lgs. n. 39/2010 così come modificato dal d.lgs. n. 135/2016, con il Regolamento n. 537/2014.

Le principali novità introdotte dalla normativa sono qui di seguito esposte.

La novità più importante riguarda la relazione di revisione, oggetto del presente elaborato. Essa è stata profondamente modificata a seguito dell'introduzione della normativa vigente, soprattutto in riferimento agli EIP. Per questi ultimi, infatti, l'impresa di revisione deve indicare, in un apposito paragrafo, gli aspetti chiave della revisione contabile, ovvero le aree di bilancio su cui si è particolarmente concentrata, nonché le procedure di revisione messe in pratica in risposta ai rischi di errori significativi in tali aree.

Viene rafforzato il concetto di indipendenza: tale principio, che precedentemente doveva riguardare esclusivamente il soggetto che effettuava la revisione, è stato esteso a tutte le persone in grado di influenzare l'esito della stessa; non è poi consentito al revisore o ai soggetti collegati all'attività di revisione, detenere strumenti finanziari della società oggetto di revisione; inoltre, è previsto un periodo di tempo durante il quale chi ha effettuato la revisione di una società non può rivestire cariche o prestare attività lavorativa presso la stessa.

Relativamente agli EIP, è stato ridotto il novero delle società rientranti nella categoria, che ora comprende solo le società quotate, le banche, le imprese di assicurazione e riassicurazione; sono stati introdotti limiti quantitativi circa i compensi spettanti ai soggetti che effettuano la revisione degli EIP, per i servizi diversi dalla revisione.

È stata definita una procedura per la selezione del revisore legale e un nuovo regime sulla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile. Sono stati stabiliti in modo più accurato i compiti e il ruolo del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile (CCIRC).

È stata infine introdotta una nuova categoria di soggetti, denominata Enti a Regime Intermedio (ERI), in cui confluiscono tutti quei soggetti prima compresi nella categoria degli EIP, ai quali si applica parzialmente la disciplina in materia di EIP relativamente alla durata dell'incarico, ai divieti e alle condizioni in base a cui possono essere prestati servizi diversi dalla revisione contabile e soprattutto all'obbligo di affidare a un revisore esterno il compito di effettuare la revisione, con il conseguente divieto di affidarla al Collegio Sindacale.

L'intento principale della nuova normativa è quello di disciplinare la formazione del giudizio sul bilancio – relativamente al fatto se lo stesso sia stato redatto in conformità al quadro sull'informativa finanziaria applicabile – e stabilire la forma e il contenuto della relazione di revisione emessa una volta terminata l'attività di revisione contabile.

Per perseguire tale fine, il soggetto che effettua la revisione deve essere obiettivo ed indipendente rispetto alla società oggetto di revisione.

Il d.lgs. n. 39/2010, modificato come si è detto dal d.lgs. n. 135/2016, contiene la disciplina generale in tema di revisione contabile, nonché alcune norme specifiche sulla revisione contabile degli EIP. Il Regolamento n. 537/2014 regola alcuni specifici punti relativamente alla revisione contabile degli EIP. È importante sottolineare che la ricostruzione complessiva delle fonti di riferimento va comunque integrata con le norme contenute nel codice civile e quelle speciali per le società appartenenti a settori regolamentati.

I temi fondamentali affrontati dal d.lgs. n. 135/2016, principalmente, riguardano:

- a) La struttura e il contenuto della relazione di revisione;
- b) Il rapporto tra il revisore e la società revisionata;
- c) I principi generali sull'indipendenza del revisore e sulla sua responsabilità;
- d) Il contenuto dell'attività di revisione;
- e) Le società rientranti tra gli EIP;
- f) La durata dell'incarico di revisione relativo agli EIP e altre disposizioni in tema di indipendenza dei revisori degli EIP;
- g) L'individuazione degli organi sociali che ricoprono il ruolo di CCIRC e le funzioni ad esso spettanti;
- h) Le società rientranti tra gli ERI con la connessa disciplina speciale.

Riguardo al Regolamento n. 537/2014, esso stabilisce, riferendosi esclusivamente agli EIP:

- a) La struttura e il contenuto della relazione di revisione;
- b) I limiti in materia di corrispettivi per i servizi diversi dalla revisione e di totale dei corrispettivi a favore di una singola impresa di revisione;
- c) Le regole in tema di prestazione di servizi diversi dalla revisione;
- d) La relazione aggiuntiva al CCIRC;
- e) Il procedimento di selezione dei revisori e di conferimento dell'incarico di revisione.

Per poter applicare tale disciplina in materia di revisione contabile, bisogna dapprima individuare e tracciare il perimetro delle attività che rientrano nella suddetta nozione. Per revisione contabile si intende la revisione del bilancio di esercizio e consolidato effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e della normativa sopra citata. Inoltre, tutte le attività propedeutiche poste in essere per il corretto svolgimento

dell'attività di revisione costituiscono parte integrante della revisione contabile. L'attività di revisione contabile, come detto precedentemente, si esprime formalmente nella relazione di revisione, la quale costituisce il fulcro della normativa attuale di riferimento. Essa è definita da una serie di norme, le quali configurano, seppur indirettamente, il contenuto delle attività sussumibili nella revisione contabile. Infatti, secondo la direttiva n. 2013/34/UE sui bilanci d'esercizio e consolidato, la società di revisione deve esprimere un giudizio non solo sul bilancio, ma anche sulla relazione di gestione nonché sulla relazione relativa alla *governance* della società. Sono inoltre comprese nell'attività di revisione anche tutte le attività i cui esiti sono comunicati al CCIRC degli EIP mediante la relazione aggiuntiva, la quale spiega i risultati della revisione e illustra analiticamente l'attività di revisione messa in atto. Di conseguenza, rientrano nell'attività di revisione contabile: la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione, così come le attività di comprensione e verifica del sistema contabile e del sistema di controllo interno, in quanto funzionali alla pianificazione della revisione. A tal fine, è importante che il revisore conosca bene l'impresa e il contesto nel quale opera.

In merito alla revisione del bilancio consolidato, si considerano rientranti nella revisione contabile tutte quelle attività propedeutiche e strumentali alla formulazione del giudizio sul consolidato, con particolare riguardo alla verifica dei bilanci da parte delle controllate alla capogruppo per la relazione del consolidato.

Allo stesso modo, il giudizio sul bilancio semestrale abbreviato, pur trattandosi di una revisione limitata ad un determinato periodo temporale (*review*), risulta comunque compreso nell'attività di revisione, in quanto ha per oggetto una verifica dei dati contabili della società. Invece, l'Autorità ha previsto che le imprese operanti contemporaneamente in due settori, come quello dell'energia elettrica e del gas o quello del gas e del sistema idrico, redigano bilanci separati, come se le attività fossero svolte singolarmente da imprese diverse. La stessa Autorità, però, prevede che tali bilanci separati siano sottoposti a revisione contabile da parte del medesimo soggetto che effettua la revisione della società.

Le regole per la fissazione del compenso spettante all'impresa di revisione e i principi sulla sua quantificazione, invece, restano in sostanza immutati.

Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 135/2016, paragrafi 9 e 10, il compenso viene fissato dall'Assemblea dei soci in sede di conferimento dell'incarico di revisione, successivamente alla proposta dell'organo di controllo. Il corrispettivo non può essere

subordinato ad alcuna condizione e soprattutto non può essere stabilito in funzione dei risultati, deve però essere tale da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori, tenendo conto della dimensione, composizione e profilo di rischio della società, nonché della preparazione tecnica ed esperienza che l'attività di revisione richiede.¹

Anche relativamente agli EIP, l'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento n. 537/2014 prevede che il corrispettivo non debba assolutamente dipendere dai risultati. Lo stesso Regolamento chiarisce che non sono però considerati funzione del risultato i compensi fissati dal giudice o dall'Autorità competente².

¹ L'art. 10, paragrafo 9, del d.lgs. n. 135/2016 recita: "Il corrispettivo per l'incarico di revisione contabile non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione contabile o della loro rete".

L'art. 10, paragrafo 10, del d.lgs. n. 135/2016 recita: "Il corrispettivo per l'incarico di revisione contabile è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione contabile determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

- a) Alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
- b) Alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
- c) Alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11".

² L'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento n. 537/2014 recita: "I corrispettivi per l'esecuzione di revisioni legali dei conti di Enti di Interesse Pubblico non dipendono dai risultati. Fatto salvo l'articolo 25 della direttiva 2006/43/CE, ai fini del primo comma i corrispettivi in funzione dei risultati sono quei corrispettivi per incarichi di revisione calcolati a partire da una base predeterminata connessa al risultato di una transazione o al risultato del lavoro svolto. I corrispettivi non sono da intendersi in funzione dei risultati se sono stati fissati da un giudice o da un'Autorità competente".

1.2 La relazione di revisione

La relazione di revisione, che costituisce l'oggetto di analisi del presente elaborato, rappresenta l'esito dell'attività di revisione e perciò riveste un ruolo fondamentale all'interno della normativa, in particolare a seguito delle recenti modifiche.

1.2.1 Evoluzione storica

Il d.lgs. n. 58/1998 (TUIF) consentì alla normativa italiana, relativamente alla relazione di revisione, di allinearsi agli altri paesi. Il TUIF innovò profondamente la disciplina della società quotate e assimilate, modificando inoltre la normativa sulla revisione dei bilanci, prevedendo infatti che al termine della stessa, fosse espresso un giudizio professionale sul bilancio secondo quattro possibili tipologie:

- a) Giudizio positivo;
- b) Giudizio con rilievi;
- c) Giudizio negativo;
- d) Impossibilità di esprimere il giudizio.

La Consob, in seguito, emise la Comunicazione n. 99/088450 avente l'obiettivo di regolare la relazione finale dell'impresa di revisione. Tale documento, alquanto standardizzato, doveva presentare una serie di elementi in accordo con l'art. 156 del d.lgs. n. 58/1998, ossia:

- a) Il titolo;
- b) I destinatari;
- c) L'identificazione del bilancio oggetto di revisione e delle responsabilità dei soggetti coinvolti;
- d) La natura e la portata della revisione relativamente a:
 - 1) I principi e i criteri di revisione seguiti;
 - 2) La descrizione standardizzata del lavoro svolto;
 - 3) Il giudizio espresso sul bilancio dell'esercizio precedente;
- e) La descrizione di eventuali rilievi emersi;
- f) L'espressione del giudizio secondo le quattro possibili tipologie;
- g) Gli eventuali richiami di informativa;
- h) La data e il luogo di emissione;
- i) La firma del responsabile della revisione.

Fino al 2004 la revisione contabile era obbligatoria solo per le società quotate e assimilate (assicurazioni, cooperative, ecc.). Tuttavia, a seguito della Riforma del diritto societario contenuta nel d.lgs. n. 6/2003, è stato introdotto l'obbligo del controllo contabile per tutte le S.p.A., le S.a.p.a., le S.r.l. in determinate circostanze e le Società Cooperative assimilate alle società di capitali. Di conseguenza, è stato necessario applicare i principi di revisione ed emettere una relazione finale standardizzata con i quattro possibili esiti di giudizio.

Il d.lgs. n. 32/2007 ha recepito la direttiva n. 2003/51/CE, portando delle modifiche alle precedenti direttive e ai relativi decreti legislativi che le avevano recepite. Secondo il d.lgs. n. 32/2007, dunque, la relazione doveva contenere:

- a) Un paragrafo introduttivo con l'identificazione del bilancio soggetto a revisione e delle regole applicate;
- b) Una descrizione della portata della revisione e i principi di revisione osservati;
- c) Un giudizio sul bilancio;
- d) Eventuali richiami di informativa;
- e) Un giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Gli aspetti da evidenziare sono rappresentati dal fatto che il d.lgs. n. 32/2007, ha stabilito da un lato la sostanziale identità del controllo contabile – ai sensi dell'art. 2409-*bis* c.c.³ – e della revisione disciplinata dal TUIF, nonché la necessità di applicare i principi di revisione sia in relazione al controllo contabile che alla revisione e dall'altro lato i contenuti obbligatori della relazione di revisione.

All'inizio del 2009 poi, il CNDCEC ha emesso due nuovi principi di revisione con l'intento di fornire delle linee guida per la redazione delle nuove relazioni di revisione. Si trattava, nello specifico, del CNDCEC PR001 – relativo al giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio – e del CNDCEC PR002 – relativo alla modalità di redazione della relazione di controllo contabile. Se da un lato il PR001 è stato accolto in modo positivo da tutta la Professione, lo stesso non si può dire per il PR002, il quale presentava due punti critici e di dissenso: una frase difforme dalla prassi sul procedimento del controllo contabile e delle carenze nelle procedure di risposta alle incertezze rilevate dal revisore.

³ L'art. 2409-*bis* c.c. recita: “La revisione contabile dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione contabile iscritti nell'apposito registro.

Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione contabile dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro”.

1.2.2 La relazione di revisione ai sensi della normativa attuale

Le principali novità introdotte dalla normativa attuale, come più volte ripetuto, si riferiscono al contenuto della relazione di revisione, caratterizzata fino ad oggi da un formato alquanto standardizzato, secondo una logica binaria del tipo *pass or fail*, non permettendo di distinguere le caratteristiche di ciascuna società e del relativo bilancio. La nuova relazione, invece, ha un contenuto più ricco di informazioni e si adatta al tipo specifico di società sottoposta alla revisione contabile.

L'attività di revisione contabile richiede l'esistenza di un insieme di regole di controllo oggettive, il cui primo esempio fu elaborato dalla Professione statunitense – AIPCA – alla fine del 1920. In Italia, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti iniziò a pubblicare i principi di revisione nel 1977. Dal punto di vista internazionale, invece, un Comitato di rappresentanti delle Professioni nazionali dei principali paesi, denominato inizialmente *International Auditing Practice Committee* (IAPC), iniziò ad emettere i principi di revisione internazionale – gli *International Standards on Auditing* (ISAs). Nel 2002 lo IAPC acquisì il nome di *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB). In Italia si decise di seguire l'orientamento internazionale: i ventitré principi di revisione fino ad allora emessi vennero sostituiti quasi integralmente dagli ISAs (*International Standards on Auditing*) emessi dallo IAASB (*International Auditing and Assurance Standards Board*). In riferimento alla relazione finale di revisione, gli ISAs dedicati sono:

- a) ISA 700 – “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”;
- b) ISA 701 – “Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente”;
- c) ISA 705 – “Modifiche al giudizio della relazione del revisore indipendente”;
- d) ISA 706 – “Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente”;
- e) ISA 710 – “Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo”;
- f) ISA 720 – “Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile”.

Il nostro ordinamento, recependo il principio di revisione internazionale ISA Italia 700 interamente dedicato alla relazione sul bilancio, ha voluto da un lato disciplinare la

responsabilità del revisore per la formazione del giudizio sul bilancio e dall'altro stabilire la forma e il contenuto della relazione di revisione emessa una volta terminata l'attività di revisione contabile.

L'ISA Italia 700 tiene conto delle norme relative alla relazione di revisione contenute nell'art. 14 del d.lgs. n. 39/2010 – così come modificato dal d.lgs. n. 135/2016 – e nell'art. 10 del Regolamento UE n. 537/2014. Lo scopo del principio, è quello di permettere una maggiore comparabilità e uniformità delle relazioni di revisione, e allo stesso tempo rendere le informazioni maggiormente significative per i *primary users*. Tale principio, nello specifico, tratta della responsabilità dell'impresa di revisione per la formazione del giudizio sul bilancio, oltre che della struttura e del contenuto della relazione stessa. Occorre sottolineare che gli obiettivi principali dell'impresa di revisione sono da un lato esprimere un giudizio sul bilancio basandosi sugli elementi probativi acquisiti e dall'altro riportare tutto all'interno di una relazione in forma scritta, che deve presentare i seguenti elementi:

- a) Un titolo che faccia riferimento all'art. 14 del d.lgs. n. 39/2010 o, in caso di EIP, all'art. 10 del Regolamento n. 537/2014;
- b) Un destinatario appropriato in base alle circostanze dell'incarico;
- c) Il giudizio del revisore riportato nel paragrafo “Giudizio”, che costituisce la prima sezione della relazione. È questa la principale novità rispetto alla precedente versione del principio ISA Italia 700, in cui tale paragrafo era collocato alla fine della relazione. Esso, inoltre, assorbe il contenuto del precedente “Paragrafo introduttivo” e deve: identificare l'impresa sottoposta alla revisione, dichiarare che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile, identificare l'intestazione di ciascun prospetto che costituisce il bilancio, rimandare alle note e specificare il periodo di riferimento per ciascun prospetto che costituisce il bilancio.

Il giudizio, in particolare, può essere di due tipi:

- 1) Giudizio senza modifica, che viene espresso quando la revisione contabile è stata effettuata senza limitazioni, quando sono stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed adeguati e il bilancio è conforme ai principi della rappresentazione veritiera e corretta e della chiarezza;
- 2) Giudizio con modifica, che comprende una serie di sottocategorie:
 - Giudizio con rilievi per deviazione dalle norme di redazione del bilancio, espresso in presenza di lievi deviazioni dalle norme di legge o dai principi contabili, di entità tale però da non

compromettere complessivamente la significatività del bilancio nel suo insieme. Le deviazioni in questione si sostanziano nel non rispetto della normativa relativamente alle valutazioni e alle classificazioni e nella carenza di informativa. In questo caso, l'impresa di revisione deve descrivere le motivazioni di dissenso in uno o più paragrafi;

- Giudizio con rilievi per limitazioni alle procedure di revisione, ossia impedimenti tecnici incontrati durante l'attività di revisione e restrizioni imposte dagli amministratori nell'acquisizione degli elementi probativi. Anche in questo caso è necessario descrivere i fatti che limitano il processo di revisione, inserendo uno o più paragrafi;
 - Giudizio negativo, ossia quando al termine dell'attività di revisione vengono rilevati errori significativi, tali da rendere il bilancio né veritiero né corretto nel suo complesso. L'impresa di revisione deve descrivere, oltre a tutti i fatti che hanno portato all'espressione del giudizio avverso, eventuali fatti ulteriori;
 - Impossibilità di espressione di un giudizio, ossia quando il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati tali da consentire la formulazione del giudizio. L'impresa di revisione deve, in questo caso, spiegare nel paragrafo relativo alla propria responsabilità, le motivazioni che gli hanno impedito di potersi esprimere sul bilancio oggetto di revisione contabile;
- d) Una sezione intitolata "Elementi alla base del giudizio", nella quale si dichiara che la revisione contabile è stata svolta secondo i principi contabili internazionali o altro ordinamento giuridico indicato. Inoltre, devono essere presenti: un riferimento alla sezione che descrive le responsabilità dell'impresa di revisione, la dichiarazione circa la propria indipendenza rispetto alla società revisionata e l'attestazione della presenza o meno di elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio;
- e) L'emissione della relazione in conformità al principio della continuità aziendale, quando possibile;

- f) La comunicazione degli aspetti chiave della revisione in caso di EIP o qualora richiesto da leggi o regolamenti;
- g) Una sezione intitolata “Responsabilità degli amministratori e del Collegio Sindacale (o altro organo di controllo) per il bilancio”, la quale deve specificare che il bilancio è stato redatto in conformità a quanto previsto riguardo l’informativa finanziaria, senza contenere errori significativi e deve attestare la capacità dell’impresa di continuare ad operare conformemente al principio del *going concern*. Tale paragrafo rappresenta una novità, poiché in passato, il requisito della responsabilità non doveva necessariamente interessare i membri della *governance* societaria, bensì la sola impresa di revisione. Riguardo il principio della continuità aziendale – *going concern* – bisogna fornire le seguenti informazioni: la definizione di continuità aziendale secondo i principi contabili adottati; la dichiarazione dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio; la precisazione che, però, la continuità aziendale non può essere garantita né dagli amministratori né dall’impresa di revisione;
- h) Una sezione intitolata “Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio”, nella quale si deve:
- 1) Dichiarare che gli obiettivi dell’impresa di revisione sono verificare che il bilancio non contenga errori significativi e redigere, al termine dell’incarico, una relazione di revisione che attesti il proprio giudizio;
 - 2) Dichiarare che la “ragionevole sicurezza” tuttavia non è garanzia assoluta di individuazione certa di errori significativi dove presenti;
 - 3) Dichiarare che gli errori significativi possono altresì derivare da comportamenti o eventi non intenzionali;
 - 4) Dichiarare che durante tutta l’attività di revisione contabile, l’impresa di revisione esercita il giudizio mantenendo allo stesso tempo lo scetticismo professionale;
 - 5) Descrivere l’attività di revisione svolta, dichiarando che le responsabilità dell’impresa di revisione sono: identificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio definendo e mettendo in atto procedure di revisione in risposta agli stessi; comprendere il funzionamento del sistema di controllo interno al fine della revisione contabile; valutare l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati; valutare il presupposto

della continuità aziendale; valutare la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio nel suo complesso;

- 6) Nel caso in cui si applichi il principio ISA Italia 600⁴, dichiarare che la responsabilità dell'impresa di revisione è acquisire elementi probativi sufficienti ed adeguati circa le società revisionate e allo stesso tempo, che l'impresa di revisione è responsabile dell'attività di revisione contabile e del giudizio di revisione espresso;
- 7) Dichiarare che l'impresa di revisione deve comunicare ai responsabili della *governance* la portata e la tempistica della revisione e i relativi risultati emersi dall'attività;
- 8) Relativamente alla revisione contabile delle società per cui gli aspetti chiave vengono comunicati in conformità al principio ISA Italia 701, dichiarare che tra gli aspetti comunicati ai responsabili della *governance* l'impresa di revisione identifica quelli che sono stati maggiormente significativi nell'ambito della revisione contabile;
- i) Altri obblighi di reportistica devono essere riportati nella sezione apposita dal titolo "Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari". Qualora l'incarico di revisione sia conferito ai sensi del d.lgs. n. 39/2010, al revisore è richiesto di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione;
- j) Nome del responsabile dell'incarico;
- k) Firma del responsabile dell'incarico;
- l) Sede dell'impresa di revisione;
- m) Data della relazione di revisione.

L'impresa di revisione, inoltre, deve inserire nella relazione di revisione degli EIP – secondo quanto previsto dall'art. 10, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento n. 537/2014⁵ – e qualora sia ritenuto necessario o sia richiesto dalla legge, le informazioni sulle questioni chiave – *Key Audit Matters* (KAM) – eventualmente riscontrate. I nuovi

⁴ "La revisione del bilancio del gruppo – Considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti)".

⁵ L'art. 10, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento n. 537/2014 recita: "La relazione di revisione è elaborata secondo le disposizioni dell'articolo 28 della direttiva 2006/43/CE e inoltre contiene quanto meno le seguenti informazioni (...):

c) fornisce, a supporto del giudizio di revisione, le seguenti informazioni:

1) Una descrizione dei più rilevanti rischi valutati di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frode; 2) Una sintesi della risposta del revisore a tali rischi; 3) Ove pertinente, le osservazioni principali formulate in relazione a tali rischi. Ove attinente alle suddette informazioni fornite nella relazione di revisione in merito a ciascun rischio valutato di errore significativo, la relazione di revisione include un chiaro riferimento alle pertinenti informazioni fornite nel bilancio".

obblighi di comunicazione sono disciplinati dall'ISA Italia 701, che nello specifico, tratta della responsabilità dell'impresa di revisione riguardo la comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione di revisione, al fine di migliorare il valore comunicativo della relazione, fornendo informazioni chiare e trasparenti in merito all'attività svolta.

Per KAM si intendono le informazioni aggiuntive che fungono da sussidio ai destinatari della relazione per una maggiore comprensione della società e del relativo bilancio. Le stesse devono essere selezionate dall'impresa di revisione tra le informazioni rilevanti nel corso dell'attività di revisione contabile, sulla base di criteri che devono tenere conto di fattori qualitativi e quantitativi. L'ISA Italia 701 fornisce un elenco di aree a cui si deve prestare maggiore attenzione:

- a) Gli aspetti di ammontare rilevante caratterizzati da incertezza e pertanto unicamente stimabili poiché non risulta possibile calcolarne con precisione il valore;
- b) Le aree identificate come rischi significativi;
- c) Le aree nelle quali si sono incontrate difficoltà significative nello svolgimento dell'attività;
- d) Le circostanze che hanno richiesto una variazione significativa dell'approccio utilizzato dal revisore.

Dunque, le questioni rilevate devono essere descritte in una sezione specifica della relazione di revisione, intitolata "Aspetti chiave della revisione contabile", posizionata in prossimità del paragrafo sul giudizio e deve contenere una descrizione dettagliata delle stesse, limitando l'uso di termini tecnici così da poter risultare maggiormente comprensibile. In particolare, la descrizione di ogni KAM deve indicare perché l'aspetto è stato ritenuto "maggiormente significativo" e in che modo è stato affrontato nell'ambito dell'attività di revisione. In relazione ai più rilevanti rischi di errori significativi dovuti a frode, invece, l'impresa di revisione deve descrivere tali rischi e sintetizzare le relative risposte e le osservazioni principali.

Esistono poi due circostanze in cui un aspetto, nonostante sia classificato come significativo, non deve essere comunicato nella relazione di revisione: qualora ciò sia vietato da leggi e regolamenti o qualora sia probabile che le conseguenze negative che deriverebbero dalla sua comunicazione supereranno i benefici per il pubblico interesse. L'impresa di revisione deve comunicare ai responsabili della *governance* gli aspetti giudicati chiave o, qualora non siano stati riscontrati, la loro assenza.

Qualora invece venga emesso un giudizio con rilievi o negativo sul bilancio, le questioni relative allo stesso devono essere descritte nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi (negativo)”, e non nel paragrafo “Aspetti chiave della revisione contabile”.

Il principio ISA Italia 706, invece, indica le ulteriori comunicazioni che devono essere riportate nella relazione di revisione, in aggiunta al giudizio, qualora l’impresa di revisione lo ritenga opportuno:

- a) Richiamare l’attenzione su aspetti considerati fondamentali per la comprensione del bilancio da parte dei *primary users* attraverso una ulteriore comunicazione inserita nella relazione di revisione immediatamente dopo il giudizio, dal titolo “Richiamo d’informativa”;
- b) Richiamare l’attenzione sugli aspetti rilevanti in modo da far comprendere ai *primary users* le responsabilità dell’impresa di revisione o la relazione di revisione attraverso una ulteriore comunicazione all’interno della stessa, definita “Altri aspetti”. Tale sezione deve essere inserita dopo il paragrafo relativo al giudizio di revisione qualora si intenda richiamare l’attenzione degli utilizzatori su un aspetto rilevante al fine della comprensione della revisione contabile, oppure, deve essere riportata nel paragrafo finale della relazione di revisione qualora si riferisca ad altri obblighi di reportistica.

Si analizza di seguito, nello specifico, quanto previsto dal d.lgs. n. 135/2016 e dal Regolamento n. 537/2014.

Ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 135/2016, la modifica senz’altro più rilevante è rappresentata dall’inserimento nella relazione stessa di una sezione contenente la descrizione dei rischi considerati significativi dall’impresa di revisione relativamente agli errori in bilancio e delle procedure di revisione poste in essere in risposta a tali rischi. Si andrà quindi a mappare le aree considerate di più grande interesse, alle quali bisognerà prestare maggiore attenzione.

Le imprese di revisione devono, inoltre, riportare nella relazione alcune informazioni salienti circa l’incarico ricevuto, come la durata dello stesso e la data di nomina. Esse devono poi indicare i servizi diversi dalla revisione che sono stati forniti alla società e alle sue controllate, i quali però, se sono già stati illustrati in bilancio, non dovranno essere nuovamente esposti nella relazione.

La nuova disciplina, da un lato arricchisce in modo più completo e dettagliato il contenuto generale della relazione di revisione aggiungendo nuove informazioni e

dall'altro, prevede una serie di informazioni aggiuntive per le relazioni di revisione degli EIP, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento n. 537/2014.

In merito al primo aspetto, il contenuto generale deve sempre comprendere:

- a) Un paragrafo introduttivo che identifichi il bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione contabile e il quadro normativo sull'informativa finanziaria applicato;
- b) La descrizione dell'attività di revisione e dei principi utilizzati;
- c) Relativamente al bilancio, un giudizio di conformità alle norme e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio;
- d) Eventuali elementi da presentare ai destinatari del bilancio.

In merito alla relazione di gestione, la novità riguarda il fatto che la relazione deve contenere, oltre al giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione al bilancio, anche un giudizio di conformità alla legge, nonché una dichiarazione avente ad oggetto la conoscenza e la comprensione dell'impresa e il relativo contesto in cui opera, le informazioni acquisite nel corso dell'attività di revisione, circa eventuali errori significativi presenti nella relazione sulla gestione, e in questo caso, devono essere fornite indicazioni sulla natura di tali errori. La relazione contiene poi una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative ad eventi o circostanze che potrebbero minare la capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale. Occorre inoltre indicare la sede dell'impresa di revisione.

Il nuovo d.lgs. n. 135/2016 affronta anche l'ipotesi in cui la revisione contabile sia stata effettuata da più società di revisione, prevedendo che le stesse debbano presentare una relazione e un giudizio congiunti. Nel caso in cui esse non dovessero raggiungere un accordo sui risultati, ciascuna società dovrà esprimere il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo.

Relativamente alla relazione di revisione per gli EIP, l'art. 10 del Regolamento n. 537/2014, prevede che la stessa debba contenere una serie di informazioni aggiuntive riguardanti:

- a) L'organo che ha conferito l'incarico all'impresa di revisione;
- b) La data del conferimento dell'incarico e la sua durata, compresi eventuali prolungamenti e rinnovi;
- c) La descrizione dei rischi più rilevanti ritenuti significativi;
- d) Le procedure di revisione in risposta a tali rischi;

e) Le osservazioni principali relative a tali rischi.

La relazione deve inoltre:

- a) Spiegare in quale misura l'attività di revisione è stata in grado di rilevare eventuali irregolarità, frodi incluse;
- b) Confermare che il giudizio di revisione è in linea con la relazione aggiuntiva di cui all'art.11;
- c) Dichiarare di non aver prestato i servizi diversi dalla revisione (NAS⁶) considerati vietati e di essere indipendente dalla società revisionata;
- d) Indicare tutti i servizi diversi dall'attività di revisione prestati alla società revisionata e alle sue controllate.

Scendendo nel dettaglio, l'art. 19, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 135/2016, prevede che il CCIRC dell'EIP revisionato debba informare l'organo di amministrazione dell'esito della revisione contabile e trasmettere allo stesso la relazione aggiuntiva di cui all'art. 11 del Regolamento, corredata da eventuali osservazioni. Da ciò è evidente l'importanza dell'interazione e della collaborazione tra il CCIRC e l'impresa di revisione contabile, volta allo scambio di informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. Se da un lato il CCIRC deve fornire informazioni utili relativamente al contesto aziendale e i relativi rischi, con il fine di dare vita a una corretta attività di revisione, dall'altro spetta all'impresa che ha ricevuto l'incarico riferire riguardo l'attività svolta.

In teoria, la relazione di revisione è rilasciata successivamente all'approvazione del bilancio da parte dell'organo di amministrazione. Nella prassi consolidata, però, quest'ultimo è informato del processo in essere da parte dell'impresa di revisione prima dell'approvazione del progetto di bilancio, in modo da poter discutere con anticipo delle eventuali problematiche riscontrate. Successivamente, l'organo di amministrazione decide in che forma approvare la relazione finanziaria e, subito dopo, l'impresa di revisione e il CCIRC emettono le proprie relazioni e osservazioni.

⁶ *Non Audit Services.*

1.3 La relazione aggiuntiva al CCIRC

In base al precedente art. 19 del d.lgs. n. 39/2010, l'impresa di revisione doveva presentare al CCIRC una relazione sulle questioni fondamentali riscontrate durante la revisione contabile, con particolare riferimento ad eventuali problematiche attinenti al sistema di controllo interno sul processo di informativa finanziaria.

Tale obbligo informativo è stato superato da un nuovo adempimento ai sensi dell'art. 11 del Regolamento n. 537/2014, il quale prevede che l'impresa che effettui la revisione di un EIP, debba presentare una relazione aggiuntiva al CCIRC – non oltre la data di emissione della relazione di revisione – presentando l'attività svolta in maniera estremamente dettagliata, descrivendo e spiegando i risultati dell'attività di revisione. A sua volta il CCIRC deve poi trasmettere all'organo di amministrazione tale relazione, corredata da eventuali ulteriori informazioni.

La relazione aggiuntiva al CCIRC deve presentare una serie di elementi, analiticamente descritti dall'art. 11, paragrafo 2, del Regolamento n. 537/2014. Essa deve:

- a) Includere la dichiarazione di indipendenza di cui all'art.6, paragrafo 2⁷;
- b) Indicare i responsabili dell'impresa di revisione coinvolti;
- c) Descrivere la natura, la frequenza e la portata della comunicazione con il CCIRC;
- d) Includere una descrizione della portata e della tempistica della revisione;
- e) Descrivere la distribuzione dei compiti in presenza di revisori incaricati;
- f) Descrivere la metodologia utilizzata;
- g) Indicare il livello quantitativo di significatività applicato in fase di esecuzione della revisione contabile;
- h) Riferire e spiegare i giudizi su eventi o circostanze che possano sollevare dubbi significativi sulla capacità dell'ente di continuare ad operare;
- i) Segnalare eventuali carenze significative nel sistema di controllo interno per l'informativa finanziaria e/o nel sistema contabile dell'ente revisionato;

⁷ L'art. 6, paragrafo 2, del Regolamento n. 537/2014, recita: “Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile:

- a) Conferma per iscritto e con cadenza annuale al CCIRC che il revisore legale, l'impresa di revisione contabile e i partner, i membri dell'alta direzione e i dirigenti che effettuano la revisione contabile dei conti sono indipendenti dall'ente sottoposto a revisione;
- b) Discute con il CCIRC eventuali rischi per la sua indipendenza e le misure adottate per mitigarli, come documentato dallo stesso revisore o impresa di revisione contabile ai sensi del paragrafo 1”.

- j) Segnalare eventuali questioni significative in relazione a casi di non conformità a leggi, regolamenti o disposizioni statutarie;
- k) Indicare e valutare i metodi di valutazione applicati alle diverse voci di bilancio di esercizio e consolidato;
- l) Spiegare l'ambito del consolidamento e i criteri di esclusione applicati all'ente revisionato in caso di revisione contabile di bilancio consolidato;
- m) Indicare se l'ente revisionato ha fornito tutti i documenti e le spiegazioni richieste;
- n) Segnalare eventuali difficoltà significative incontrate nel corso della revisione contabile;
- o) Segnalare eventuali questioni significative emerse dalla revisione contabile;
- p) Segnalare eventuali altre questioni significative giudicate rilevanti dal revisore al fine della supervisione del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria.

Inoltre, affinché il CCIRC possa monitorare la revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato – come richiesto dall'articolo 19, lettera d) del d.lgs., che a sua volta rimanda all'art. 26, paragrafo 6 del Regolamento – nonché esprimere efficacemente le proprie osservazioni sulla relazione aggiuntiva, è necessario che analizzi l'attività svolta dall'impresa di revisione e le eventuali implicazioni per l'informativa di bilancio a partire dalla pianificazione del lavoro di revisione. Il CCIRC, infatti, deve analizzare la metodologia adottata e applicata dall'impresa di revisione nello svolgimento dell'attività, basandosi sulle informazioni e sugli elementi acquisiti dalla collaborazione con la stessa. Anche l'art. 2409-*septies* c.c. prevede che l'impresa di revisione debba illustrare la metodologia utilizzata, descrivendo ad esempio i diversi approcci di revisione per ciascuna area di bilancio giudicata significativa⁸. È evidente che la condivisione di informazioni sull'attività di revisione presuppone un funzionamento adeguato dei relativi flussi tra l'impresa di revisione e il CCIRC. Quest'ultimo non deve però analizzare nel dettaglio le singole metodologie e procedure poste in essere nell'attività di revisione, bensì deve comprendere se l'attività dell'impresa di revisione, nel suo complesso, sia o meno caratterizzata da un approccio coerente con i profili dell'ente revisionato.

⁸ L'art. 2409-*septies* c.c. recita: "Il Collegio Sindacale e i soggetti incaricati della revisione contabile dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti".

Infatti, qualora necessario, spetterà all'organo di amministrazione intervenire per porre in essere eventuali azioni correttive e monitorare un processo di continuo miglioramento.

1.4 Indipendenza, obiettività e scetticismo professionale

Un'altra novità introdotta dalla normativa riguarda da un lato il rafforzamento dei requisiti di indipendenza ed obiettività e dall'altro l'introduzione del concetto di scetticismo professionale, presupposti necessari alla formazione del giudizio sul bilancio e conseguentemente alla relazione di revisione finale.

L'articolo 10 del d.lgs. n. 135/2016 sostituisce integralmente l'articolo 10 del precedente d.lgs. n. 39/2010, proponendo un concetto di indipendenza dell'impresa di revisione più completo e dettagliato, con riferimento tanto al revisore legale persona fisica, quanto alla società di revisione contabile. La regola basilare e fondamentale rimane quella per cui l'impresa di revisione contabile deve essere indipendente dalla società sottoposta a revisione e non deve essere coinvolta nel suo processo decisionale. Tuttavia, le due principali novità sono:

- a) L'indipendenza deve riguardare anche qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione contabile;
- b) Tale requisito deve valere dal periodo a cui si riferiscono i bilanci oggetto della revisione e deve durare per tutta la durata dell'attività.

Per definire il perimetro all'interno del quale collocare i soggetti rientranti tra le persone fisiche in grado di influenzare l'esito della revisione, si può fare riferimento alla Raccomandazione della Commissione Europea del 16 maggio 2002 in tema di indipendenza dei revisori legali, secondo cui devono essere considerate in una posizione tale da poter influenzare il risultato della revisione contabile:

- a) Tutte le persone che partecipano direttamente alla revisione contabile, ossia soci revisori, professionisti che collaborano all'attività di revisione (fiscalisti, avvocati, informatici, ecc.), la direzione aziendale e il personale di revisione, coloro che provvedono al controllo della qualità e che sovrintendono all'esecuzione della revisione;
- b) Tutte le persone che fanno parte della catena di comando nell'esecuzione della revisione all'interno della società di revisione o nella rete alla quale la società appartiene;
- c) Tutte le persone appartenenti alla società di revisione o alla sua rete che possano potenzialmente esercitare un'influenza sulla revisione contabile.

L'impresa di revisione, in presenza di potenziali rischi di compromissione, non può svolgere la propria attività e deve allo stesso tempo adottare le misure necessarie per

garantire che l'indipendenza non sia minata da conflitti di interesse, relazioni di affari o di altro tipo, dai quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la revisione risulti compromessa nonostante le misure di salvaguardia adottate. È inoltre vietato all'impresa di revisione o alle persone collegate all'attività di revisione, intrattenere rapporti lavorativi o rivestire cariche sociali nelle società sottoposte a revisione, così come accettare regali o favori. Il nuovo art. 10 del d.lgs. n. 135/2016, inoltre, vieta di detenere strumenti finanziari collegati alla società sottoposta a revisione, di compiere operazioni su tali strumenti ed avere su di essi un interesse beneficiario rilevante e diretto. Una ulteriore novità riguarda i limiti temporali, che una volta trascorsi successivamente alla conclusione dell'attività di revisione, permettono di instaurare rapporti con la società revisionata. Il revisore legale o il responsabile chiave dell'attività di revisione contabile non può rivestire cariche sociali negli organi della società sottoposta a revisione, se non sia decorso almeno un anno dal momento della cessazione di tale attività.

In caso di operazioni straordinarie – quali fusioni o acquisizioni – l'impresa di revisione deve procedere con una nuova valutazione sulla propria indipendenza, riguardante eventuali interessi o relazioni presenti o recenti che potrebbero compromettere l'indipendenza e la capacità di proseguire la revisione contabile.

In relazione agli EIP, l'art. 17 del d.lgs. n. 39/2010, espone una serie di regole in materia di indipendenza circa la revisione degli stessi. Esse riguardano la durata e il rinnovo dell'incarico, la *partner rotation*, il divieto di effettuare la revisione per i soggetti che hanno avuto incarichi di amministrazione e controllo presso la società revisionata e il divieto di rappresentanza dei soci in Assemblea. La nuova versione dell'art. 17 del d.lgs. n. 135/2016 mantiene invariata la disciplina precedente, ma introduce alcune novità di natura secondaria.

L'incarico di revisione deve avere la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Una prima novità riguarda il periodo durante il quale l'incarico non può essere rinnovato o nuovamente conferito alla medesima impresa di revisione: si è passati da tre a quattro anni dal momento di cessazione del precedente incarico.

L'obbligo di rotazione, invece, è previsto solo per gli EIP. La *partner rotation* si riferisce al responsabile chiave della revisione di un certo EIP che, nel caso di una società di revisione, si identifica nel revisore legale designato dalla società, il quale sottoscrive la relazione. In base a tale regola, la durata dell'incarico in questione, non

può superare i sette esercizi. Un'altra novità riguarda l'intervallo di tempo che deve intercorrere per poter nuovamente coprire tale incarico: si è passati da due a tre anni.

Il divieto di rivestire cariche sociali per un determinato periodo, riguarda ora, sia il responsabile chiave della revisione, sia i dipendenti e i soci dell'impresa di revisione, ma anche ogni altra persona fisica i cui servizi dipendono dall'impresa stessa. Infine, è stato introdotto il concetto di scetticismo professionale, con il quale è da intendersi un atteggiamento da adottare durante tutta la durata dell'attività di revisione, caratterizzato da un approccio dubitativo e da una valutazione critica degli elementi probativi.

1.5 Gli Enti di Interesse Pubblico (EIP)

Dopo aver analizzato nel dettaglio la relazione di revisione – che come detto costituisce l'oggetto del presente elaborato e rappresenta l'esito dell'attività di revisione contabile – ed aver descritto la relazione aggiuntiva al CCIRC, nonché i requisiti di indipendenza, obiettività e scetticismo professionale che devono essere propri del soggetto che effettua la revisione, si passa ora a trattare brevemente tutte le altre novità introdotte dalla normativa vigente.

L'art. 16 del d.lgs. n. 39/2010 aveva introdotto una categoria di società, gli Enti di Interesse Pubblico (EIP), a cui venivano applicate regole speciali relativamente a:

- a) Chi fosse legittimato a svolgere la revisione;
- b) La durata dell'incarico;
- c) I controlli societari;
- d) Il concetto di indipendenza.

Rientravano tra gli EIP: le emittenti valori mobiliari ammesse alla negoziazione sui mercati, le banche, le imprese di assicurazione e riassicurazione, le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, le società di gestione dei mercati regolamentati, le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile, gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE, gli istituti di moneta elettronica, gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del TUB⁹.

⁹ L'art. 107 del TUB recita: "La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) Sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
- b) La sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
- c) Il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;
- d) Venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- e) Sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;
- e-bis) I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 110;
- f) Non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
- g) L'oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 106.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

Il nuovo art. 16 del d.lgs. n. 135/2016 ha ristretto il novero delle società rientranti tra gli EIP, determinando allo stesso tempo la nascita di una nuova categoria, gli Enti a Regime Intermedio (ERI), che comprende molte delle società prima considerate EIP. Con la nuova normativa, quindi, sono considerati EIP: le emittenti valori mobiliari ammesse alla negoziazione sui mercati regolamentati, le banche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione. La conseguenza più rilevante è che, le società non rientranti nella categoria degli EIP, non possono più essere assoggettate a tale specifica disciplina. Per le società che continuano a rientrare nel novero degli EIP si applica quanto previsto dal d.lgs. n. 135/2016 e dal Regolamento n. 537/2014.

Relativamente alla relazione di revisione degli EIP, la normativa di riferimento – Regolamento n. 537/2014 – ha modificato la struttura e il contenuto della stessa, come detto precedentemente.

Proprio il Regolamento sopra citato poi, al fine di prevenire situazioni che possano minacciare l'indipendenza dell'impresa di revisione derivanti dalla struttura dei compensi corrisposti da un EIP, introduce l'obbligo di rispettare un determinato equilibrio tra i corrispettivi relativi alla revisione contabile e i corrispettivi relativi ai servizi diversi dalla revisione. Nello specifico, si prevede che, qualora la società di revisione fornisca servizi diversi a un EIP di cui effettui anche la revisione contabile per un periodo di almeno tre esercizi consecutivi, i corrispettivi complessivi relativi a tali servizi debbano essere limitati al 70% della media dei corrispettivi versati negli ultimi tre esercizi per la sola attività di revisione. Ciò sta a significare che, a partire dal quarto esercizio successivo, i corrispettivi complessivi per i servizi diversi dalla revisione attribuiti nell'anno, devono essere limitati al 70% della media dei compensi totali corrisposti negli ultimi tre esercizi precedenti per l'attività di revisione. Il criterio del calcolo della somma dei corrispettivi dovrebbe essere quello di maturazione secondo un principio di competenza economica riferita al periodo temporale in cui i servizi sono effettivamente stati prestati, piuttosto che quello del pagamento materiale del corrispettivo.

La definizione dei corrispettivi complessivi dipende da due fattori: il perimetro dei soggetti da considerare e la fondamentale distinzione tra servizi annoverati nell'attività di revisione e servizi diversi. Se dal lato dell'impresa di revisione il tetto si applica

La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonché di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività, e detta disposizioni attuative del presente articolo”.

unicamente alle imprese di revisione, dal lato degli EIP invece, l'importo complessivo dei corrispettivi deve essere calcolato partendo dalla definizione di gruppo, ossia tenendo conto anche dell'impresa madre e delle controllate, delle quali però il Regolamento n. 537/2014 non fornisce alcuna definizione. A riguardo, la Commissione ha provveduto a indicare la direttiva "Transparency" per chiarire cosa si intenda per impresa controllata, definita tale qualora: "Si abbia la maggioranza dei diritti di voto; si abbia il diritto di nominare o di rimuovere i membri dell'organo di amministrazione, direzione o controllo, essendo al contempo azionista o socio; essendo azionista o socio si controlli la maggioranza dei diritti di voto; si abbia il diritto di esercitare un controllo". Dall'altro lato, l'art. 2 n. 9 della direttiva 2013/34/UE ha definito cosa si intenda per "impresa madre", ossia: "un'impresa che controlla una o più imprese figlie".

Venendo ora ad analizzare quali siano nello specifico i servizi di revisione, tra le attività in questione rientrano:

- a) La revisione dei bilanci di esercizio e consolidato;
- b) La verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione;
- c) L'attività di comprensione e verifica del sistema contabile e del sistema di controllo interno;
- d) Il giudizio sulla relazione di gestione e sulle informazioni relative al governo societario;
- e) La verifica delle situazioni contabili delle controllate fornite alla capogruppo per la relazione del consolidato.

Come precedentemente detto, tutti gli altri servizi che non rientrano nell'attività di revisione sono da ricondurre ai servizi diversi, i quali devono rientrare nel tetto del 70%.

Una importante eccezione è descritta dall'art. 5 del Regolamento n. 537/2014, secondo cui i servizi diversi dalla revisione prescritti dal diritto comunitario e nazionale non rientrano nel limite del 70%, come ad esempio le prescrizioni derivanti da norme di rango primario – leggi, decreti legislativi, ecc. – e di rango secondario – regolamenti – provenienti da Autorità di governo o da altra Autorità pubblica. Nel caso in cui invece, i servizi di attestazione siano affidati al revisore in base a una mera fonte contrattuale, come le *comfort letter*, le attività di *due diligence* o i servizi di attestazione per la partecipazione a gare richiesti da privati, gli stessi non vengono

coperti da tale esenzione. Per poter applicare correttamente questa regola è necessario affrontare due tipi di problema.

Il primo ordine di problemi è se l'esclusione sia riferibile a tutte le ipotesi in cui una norma affida a un revisore il compito di svolgere una attività compresa tra i servizi diversi dalla revisione, oppure riguardi solo le ipotesi in cui tale attività deve per legge essere necessariamente esercitata dal medesimo soggetto che effettua la revisione. Nel nostro ordinamento, è previsto per legge che le imprese di revisione esprimano una serie di pareri e attestazioni estranei rispetto alla revisione contabile, ossia: la relazione di congruità del rapporto di cambio a seguito di operazioni straordinarie quali fusione e scissione, il parere sul prospetto contabile circa la distribuzione di acconti sui dividendi e la relazione che attesti la ragionevolezza dell'operazione. Mentre alcune delle attività appena citate devono essere svolte obbligatoriamente dal revisore incaricato della revisione contabile della società, altre possono essere effettuate anche da un revisore diverso da quello incaricato della revisione. Si può concludere, dunque, che l'esenzione dovrebbe riguardare tutte le ipotesi in cui la normativa – intendendosi anche quella avente carattere non legislativo – affida lo svolgimento di uno o più servizi diversi nei confronti di un EIP o di una società appartenente a un gruppo, a un'impresa di revisione. Di conseguenza sono soggette alla regola dell'esenzione, tutte le ipotesi prima indicate.

Il secondo problema, invece, è se tale previsione interessi o meno un'attività richiesta all'impresa di revisione che non sia obbligatoria per legge, ma rappresenti un onere per usufruire di una certa disciplina. Anche in questo caso si ritiene che siano sottoponibili ad esenzione tutte quelle ipotesi che pur non costituendo un obbligo, sono classificabili come onere per poter godere di una determinata disciplina in favore.

Relativamente al giudizio dell'impresa di revisione sulla semestrale, se si debba cioè considerare o meno una attività rientrante nella revisione contabile, la Consob – pur non essendo una fonte di diritto in grado di imporre un comportamento giuridicamente vincolante – ha raccomandato di sottoporre a revisione contabile le relazioni semestrali.

Per quanto riguarda invece gli obblighi provenienti dalla normativa extra UE, non dovrebbero rientrare nel novero dei servizi diversi dalla revisione quei servizi prescritti da ordinamenti non appartenenti all'Unione Europea.

Nel caso di gruppi con più EIP, ognuno di essi dovrà effettuare una propria analisi volta alla definizione del tetto del 70% riguardo i servizi diversi dalla revisione.

1.6 I servizi diversi dalla revisione prestati agli EIP

Il nostro ordinamento, nella versione precedente dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 39/2010, prevedeva il divieto di fornire alcuni servizi diversi dalla revisione. In particolare, i revisori, le società di revisione, le entità appartenenti alla loro rete, così come i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione, non potevano fornire determinati servizi all'EIP che aveva conferito l'incarico. I servizi in questione erano:

- a) La tenuta dei libri contabili;
- b) La progettazione e la realizzazione dei sistemi informativi contabili;
- c) I servizi di valutazione e di stima;
- d) I servizi attuariali;
- e) La gestione esterna dei servizi di controllo interno;
- f) La consulenza e i servizi volti alla selezione, formazione e gestione del personale;
- g) I servizi bancari di investimento, la consulenza per l'investimento, la difesa giudiziale;
- h) Altri servizi non collegati alla revisione individuati dalla Consob.

Ad oggi, i servizi diversi dalla revisione contabile a favore degli EIP sono direttamente disciplinati dall'art. 5 del Regolamento n. 537/2014. Di conseguenza, il nuovo d.lgs. n. 135/2016 – che come detto ha modificato il d.lgs. n. 39/2010 – ha eliminato le previsioni sui servizi vietati, sostituendo l'art. 17. Solo la Consob ha il potere di stabilire le situazioni specifiche che possono in qualche modo compromettere l'indipendenza e le relative contromisure per rimuoverle.

1.6.1 Divieto Assoluto

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento n. 537/2014 la società che effettua la revisione contabile di un EIP e i membri della sua rete non possono effettuare determinati servizi, in quanto tassativamente vietati, nei confronti del predetto EIP revisionato, nonché della sua impresa madre e delle imprese controllate.

Tale divieto riguarda tutte le imprese appartenenti a un ordinamento comunitario e di conseguenza non solo le società italiane, ma anche quelle appartenenti a un ordinamento comunitario controllate da un EIP italiano. Nel caso in cui, invece, un membro della rete a cui appartiene la società che effettua la revisione di un EIP fornisca

servizi diversi a un'impresa di un paese extra UE – comunque controllata dall'EIP sottoposto a revisione – spetterà a tale società di revisione valutare l'eventuale compromissione della propria indipendenza ed eventualmente adottare delle contromisure per mitigare tale rischio. Relativamente alla durata, il divieto va dall'inizio dell'esercizio annuale oggetto di revisione all'emissione della relazione di revisione.

I servizi compresi nel divieto assoluto sono:

- a) I servizi fiscali riguardanti:
 - 1) La preparazione di moduli fiscali;
 - 2) Le imposte sui salari;
 - 3) I dazi doganali;
 - 4) L'individuazione di sovvenzioni pubbliche e incentivi fiscali, a meno che l'assistenza da parte dell'impresa di revisione contabile non sia richiesta per legge;
 - 5) L'assistenza in caso di verifiche fiscali da parte dell'Autorità, a meno che l'assistenza da parte dell'impresa di revisione contabile non sia richiesta per legge;
 - 6) Il calcolo delle imposte dirette, indirette e differite;
 - 7) La fornitura di consulenza fiscale;
- b) I servizi che possono comportare ruoli decisionali o di gestione all'interno dell'ente revisionato;
- c) La contabilità e la preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio;
- d) I servizi collegati alla gestione della contabilità del personale;
- e) La progettazione e la realizzazione di procedure di controllo interno e gestione dei rischi relative alla preparazione e al controllo dell'informativa finanziaria, ovvero la progettazione e la realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria;
- f) I servizi di valutazione, compresa quella attuariale, o i servizi di assistenza in caso di controversia;
- g) Alcuni servizi legali quali:
 - 1) La fornitura del servizio di responsabile degli affari legali generali;
 - 2) La negoziazione per conto dell'ente revisionato;
 - 3) L'azione di patrocinio nella risoluzione di controversie;
- h) I servizi correlati alla funzione di revisione interna (*Internal Audit*);

- i) I servizi legati al finanziamento, alla struttura e all'allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento dell'ente revisionato, a eccezione della prestazione di servizi di attestazione in relazione al bilancio, come il rilascio di *comfort letter* in collegamento con prospetti emessi dall'ente sottoposto a revisione;
- j) La promozione e la negoziazione di azioni dell'ente revisionato;
- k) I servizi relativi alle risorse umane quali:
 - 1) La ricerca e la selezione di candidati per tale posizione;
 - 2) La verifica e la selezione dei candidati per posizioni dirigenziali;
 - 3) Il controllo dei costi;
 - 4) La strutturazione della progettazione dell'organizzazione.

La principale novità rispetto alla precedente versione dell'art. 17 del d.lgs. n. 39/2010 consiste nell'inclusione dei servizi di natura fiscale.

1.6.2 I servizi permessi

I servizi diversi dalla revisione che non rientrano nella categoria dei servizi vietati possono essere prestati all'EIP, alla sua impresa madre e alle imprese controllate, previa approvazione da parte del CCIRC dello stesso EIP. Tale approvazione deve seguire a un'attenta valutazione dei rischi potenziali per l'indipendenza e alle relative contromisure per mitigarli.

Precedentemente la Consob, con la Raccomandazione n. 97001574 del 1997 in materia di controlli societari, si era pronunciata sostenendo che l'approvazione doveva essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'EIP, previo parere favorevole del Collegio Sindacale. Come precedentemente detto, il parere favorevole preventivo è necessario non solo qualora i servizi siano rivolti all'EIP, ma anche qualora siano rivolti all'impresa madre o alle sue controllate. Sono escluse, invece, le società sorelle che per definizione sono "controllate dalle società che controllano l'EIP, ma dal quale non sono a loro volta controllate".

Il CCIRC dell'EIP dovrà, dunque, valutare i rischi potenziali dell'indipendenza: di conseguenza, è auspicabile strutturare dei flussi informativi adeguati tra la controllata o la controllante nei confronti della quale viene prestato il servizio e il CCIRC dell'EIP. Nel caso di gruppi con più EIP, invece, il servizio deve essere approvato dal CCIRC dell'EIP che riceve la prestazione.

1.6.3 I servizi obbligatori

I servizi obbligatori, in quanto tali, non necessitano di una preventiva approvazione da parte del CCIRC, poiché devono essere necessariamente affidati alla società di revisione dell'ente. Di conseguenza, le società sottoposte a revisione possono stilare una lista nella quale devono risultare i servizi che si considerano approvati automaticamente, senza cioè la necessità di un esame preliminare.

Anche nel caso di gruppi societari è necessaria una sorta di approvazione preventiva da parte del CCIRC, la quale si caratterizza per il fatto che devono essere definite delle classi di attività che si considerano approvate automaticamente. Perciò è importante andare a definire il tipo di servizio e la dimensione del corrispettivo, individuando così i confini delle fattispecie interessate.

Qualora invece i servizi diversi dalla revisione vengano attribuiti in sede di gara di selezione del revisore, così come previsto dall'art. 16 del Regolamento n. 537/2014, il CCIRC, in quanto responsabile della selezione, dovrà effettuare un'analisi di indipendenza. Esso, infatti, dovrà convalidare i risultati della selezione, tenendo in considerazione anche l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza dell'impresa di revisione. Di conseguenza non sarà necessaria un'ulteriore approvazione preventiva di conferimento del servizio.

1.7 La relazione di trasparenza

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2010, le imprese di revisione devono pubblicare annualmente sul proprio sito internet una relazione di trasparenza, entro tre mesi dal termine di ogni esercizio. Essa deve contenere una serie di informazioni:

- a) La descrizione della forma giuridica e della *governance* societaria;
- b) La descrizione dell'eventuale *network* di appartenenza e le relative disposizioni giuridiche e strutturali che lo regolano;
- c) La descrizione del sistema di controllo interno della qualità, corredato da una dichiarazione da parte dell'organo direttivo riguardo il buon funzionamento dello stesso;
- d) L'indicazione della data in cui è stato effettuato l'ultimo controllo di qualità;
- e) L'elenco degli EIP i cui bilanci sono stati oggetto di revisione nell'esercizio precedente;
- f) La dichiarazione relativa al possesso del requisito di indipendenza da parte dell'impresa di revisione, la quale confermi anche che sia stato effettuato un controllo interno volto alla verifica dello stesso;
- g) La dichiarazione che attesti che siano state adottate le misure per garantire la formazione nel *continuum*;
- h) Le informazioni finanziarie dell'impresa di revisione che riportino i dati relativi al fatturato totale suddiviso tra i corrispettivi per la revisione contabile, per altri servizi di verifica e per i servizi diversi dalla revisione contabile;
- i) Le informazioni sulla remunerazione dei soci.

La relazione di trasparenza deve essere firmata dall'impresa di revisione o da un rappresentante della stessa. Inoltre, la Consob può chiedere alle imprese di revisione tenute alla pubblicazione della relazione di trasparenza di apportare delle modifiche e delle integrazioni secondo le modalità da essa stabilite.

Il nuovo art. 18 del d.lgs. n. 135/2016 rimane sostanzialmente invariato rispetto alla precedente versione, facendo riferimento comunque all'art. 13 del Regolamento n. 537/2014. È proprio quest'ultimo l'articolo di riferimento della normativa riguardo la relazione di trasparenza degli EIP.

Un'impresa di revisione che effettua il controllo contabile di un EIP deve redigere annualmente una relazione di trasparenza entro quattro mesi dal termine di ogni

esercizio, la quale deve essere pubblicata sul sito internet e rimanere disponibile per almeno cinque anni.

Le informazioni minime che la relazione deve contenere ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo sono le seguenti:

- a) La descrizione della forma giuridica e della *governance* dell'impresa di revisione contabile;
- b) Nel caso in cui l'impresa di revisione sia parte di un *network*:
 - 1) La descrizione della rete e delle relative disposizioni giuridiche e strutturali che la regolano;
 - 2) Il nome di ciascuna impresa di revisione contabile appartenente alla rete;
 - 3) I paesi nei quali ciascuna impresa di revisione della rete opera e la relativa sede legale;
 - 4) Il fatturato totale della revisione contabile dei bilanci di esercizio e consolidati realizzato dalle imprese di revisione contabile appartenenti alla rete;
- c) La descrizione della *governance* dell'impresa di revisione;
- d) La descrizione del sistema di controllo interno della qualità, corredato da una dichiarazione da parte dell'organo direttivo riguardo il buon funzionamento dello stesso;
- e) L'indicazione della data in cui è stato effettuato l'ultimo controllo di qualità di cui all'art. 26 del Regolamento¹⁰;
- f) L'elenco degli EIP i cui bilanci sono stati oggetto di revisione nell'esercizio precedente;
- g) La dichiarazione relativa al possesso del requisito di indipendenza da parte dell'impresa di revisione, la quale confermi anche che sia stato effettuato un controllo interno volto alla verifica dello stesso;

¹⁰ Nello specifico, l'art. 26, paragrafo 6, del Regolamento n. 537/2014, indica gli elementi che devono essere oggetto del controllo di qualità: "Le ispezioni riguardano almeno gli elementi seguenti:

- a) Una valutazione della struttura del sistema interno di controllo della qualità del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile;
- b) Una verifica adeguata della conformità delle procedure e un riesame dei file di revisione degli Enti di Interesse Pubblico, per verificare l'efficacia del sistema interno di controllo della qualità;
- c) Alla luce dei risultati dell'ispezione sugli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, una valutazione del contenuto dell'ultima relazione di trasparenza annuale pubblicata da un revisore legale o da un'impresa di revisione contabile a norma dell'articolo 13".

- h) La dichiarazione che attesti che siano adottate le misure per garantire la formazione nel *continuum*, ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2006/34/CE¹¹;
- i) Le informazioni sulla remunerazione dei *partner*;
- j) La descrizione delle misure adottate relativamente alla rotazione dei responsabili della revisione;
- k) Le informazioni sul fatturato totale dell'impresa di revisione contabile, qualora non siano riportate nei rispettivi bilanci, ripartito nelle seguenti categorie:
 - 1) Ricavi dalla revisione contabile degli EIP che appartengono a un gruppo la cui impresa madre è anch'essa un EIP;
 - 2) Ricavi dalla revisione contabile di altri enti;
 - 3) Ricavi da servizi diversi dalla revisione contabile permessi, prestati agli enti sottoposti alla revisione contabile;
 - 4) Ricavi da servizi diversi dalla revisione contabile prestati ad altri enti.

La relazione di trasparenza deve essere firmata dall'impresa di revisione.

È consentito comunque, in circostanze eccezionali, decidere di non comunicare le informazioni di cui alla lettera f), nella misura necessaria ad attenuare una minaccia grave e imminente per la sicurezza di qualsiasi persona.

Di seguito è riportato un esempio di indice di relazione di trasparenza.

Presentazione dell'Amministratore Delegato
Messaggio dell'Assurance Leader

Transparency Report

Forma giuridica, struttura proprietaria e di governo della società

Il network PwC

Sistema di controllo interno di qualità

Ultimo controllo di qualità esterno

Enti di Interesse Pubblico clienti di revisione legale

Indipendenza

Formazione professionale

Informazioni finanziarie

Informazioni sulla base di calcolo della remunerazione dei Soci

Corporate Responsibility

Diversity & Inclusion

Dichiarazioni del Consiglio di Amministrazione di PricewaterhouseCoopers SpA

Appendice I *Elenco degli Enti di Interesse Pubblico clienti di revisione legale*

Appendice II *Brevi biografie professionali*

Appendice III *Elenco dei revisori legali e delle società di revisione contabile appartenenti al Network PwC (UE e EEA)*

Appendice IV *Codice di Condotta*

Appendice V *Elenco degli uffici di PricewaterhouseCoopers SpA*

3 | Transparency Report 2017

(Fonte: “*Transparency Report*” – PWC, 2017)

¹¹ L'art. 13 della direttiva 2006/34/CE recita: “Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione i servizi, gli organismi e gli istituti debitamente abilitati ad effettuare gli esami previsti dalla presente direttiva e dalle direttive particolari e a rilasciare i certificati di approvazione CE del modello nonché ad apporre il marchio di verifica prima CE”.

1.8 II CCIRC

Come detto in precedenza, uno degli obiettivi della normativa è rafforzare la qualità dell'attività di revisione e l'indipendenza delle imprese di revisione contabile, al fine di migliorare la fiducia del mercato e degli investitori nell'informativa finanziaria. Per poter perseguire tale obiettivo, la normativa richiede, riferendosi nello specifico agli EIP, un rafforzamento dell'interazione e della cooperazione tra l'impresa di revisione e il Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile.

Il CCIRC è stato introdotto dall'art. 19 del d.lgs. n. 39/2010 e con il d.lgs. n. 135/2016 ha visto aumentare i propri compiti e le proprie responsabilità. La normativa attuale ha allo stesso tempo prodotto implicazioni anche per l'organo di amministrazione e il Comitato Controllo e Rischi.

L'art. 19 del d.lgs. n. 39/2010, in parte modificato come detto dal d.lgs. n. 135/2016, contiene le norme che regolamentano la *governance* del CCIRC.

Occorre evidenziare che la Riforma non ha apportato sostanziali modifiche circa l'individuazione dell'organo sociale che svolge la funzione di CCIRC, che quindi continua ad identificarsi con il Collegio Sindacale – in caso di enti che adottano il sistema tradizionale – con il Consiglio di Sorveglianza – in caso di enti che adottano il sistema dualistico – o con il Comitato per il Controllo sulla Gestione – in caso di enti che adottano il sistema monistico.

Comunque, il nuovo art. 19, paragrafo 1, del d.lgs. n. 135/2016 introduce nuove responsabilità specifiche per il CCIRC. In primo luogo, esso deve monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità: è proprio questa la principale novità. Il ruolo di vigilanza proprio del Collegio Sindacale – e quindi del CCIRC – ormai non ha solo una natura ispettiva *ex post*, ma anche preventiva e collaborativa con particolare riferimento alla verifica della *compliance* delle decisioni organizzative rispetto ai principi di corretta amministrazione. Il profilo collaborativo, infatti, si estrinseca altresì nella possibilità di fornire richieste e proposte *ex ante*. È cioè possibile presentare raccomandazioni o proposte sul processo di informativa finanziaria.

Non è chiaro però, nella pratica, come debba essere effettivamente attuata l'interazione tra il CCIRC, il Comitato Controllo e Rischi, l'Organismo di Vigilanza e le funzioni aziendali preposte (Dirigente preposto, *Internal Audit* e *Risk Management*), in quanto

tutti coinvolti nel processo di informativa finanziaria. Gli organi di governo e di controllo devono collaborare tra loro al fine di rendere più efficiente tale processo.

L'art. 19 lettera c) prosegue specificando che il CCIRC è responsabile del controllo di efficacia dei sistemi di controllo interno e di gestione del rischio (SCIGR) dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna (*Internal Audit*) per quanto riguarda l'informativa finanziaria dell'ente revisionato.

Infine, sempre ai sensi dell'art. 19, il CCIRC ha il compito di monitorare la revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato.

Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 135/2016, il CCIRC degli EIP è incaricato:

- a) Di informare l'organo di amministrazione dell'ente revisionato dell'esito dell'attività di revisione e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all'art. 11 del Regolamento n. 537/2014, corredata da eventuali osservazioni;
- b) Di monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;
- c) Di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi e, qualora possibile, della revisione interna, per ciò che riguarda l'informativa finanziaria dell'ente revisionato senza violarne l'indipendenza;
- d) Di monitorare la revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato;
- e) Di monitorare e verificare l'indipendenza dei revisori legali o delle società di revisione contabile, ai sensi degli artt. 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 17 del d.lgs. n. 135/2016 e dell'art. 6 del Regolamento n. 537/2014¹²;
- f) Di essere responsabile della procedura volta alla selezione dell'impresa di revisione e raccomandare la stessa ai sensi dell'art. 16 del Regolamento n. 537/2014.

Un'altra importante novità introdotta dall'art. 19 del d.lgs. n. 135/2016 è rappresentata dal fatto che i membri del CCIRC devono essere competenti, *nel loro complesso*, nel settore in cui opera la società. Bisogna precisare che, per le società comprese nella categoria degli EIP, il possesso del requisito della professionalità era già considerato necessario: ad esempio, i componenti del Collegio Sindacale delle società quotate, devono avere i requisiti di professionalità e onorabilità, così come previsto dal Regolamento del Ministro della Giustizia n. 162 del 2000, in attuazione dell'art. 148,

¹² Rispettivamente: "Indipendenza ed obiettività", "Preparazione della revisione contabile e valutazione dei rischi per l'indipendenza", "Organizzazione interna", "Organizzazione del lavoro", "Indipendenza" e "Preparazione alla revisione contabile dei conti e valutazione dei rischi per l'indipendenza".

comma 4 del TUF. In particolare, i sindaci devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza nell'esercizio di:

- a) Attività di amministrazione, direzione e controllo presso società di capitale con un capitale sociale di almeno due milioni di euro;
- b) Attività professionali in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche attinenti all'attività dell'impresa;
- c) Funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario o assicurativo.

Se però da un lato risulta soddisfatto il parametro di professionalità relativo al singolo componente qualora lo stesso abbia svolto funzioni di amministrazione e controllo per un periodo idoneo, dall'altro non è chiaro cosa si intenda con la locuzione secondo la quale la competenza relativa al settore di operatività deve riguardare i membri del CCIRC "nel loro complesso". La direttiva n. 2014/56/UE – recepita dal d.lgs. n. 135/2016 – infatti, accanto al requisito della competenza nel settore di attività della società introduce il requisito della professionalità, ovvero la competenza nel settore contabile, che deve essere posseduto da almeno uno dei membri del CCIRC e il requisito di indipendenza, che deve essere posseduto dalla maggioranza degli stessi. Dunque, mentre la competenza e l'indipendenza fanno riferimento a un numero preciso di componenti, lo stesso non accade relativamente al requisito della professionalità. Per questo motivo, questa ultima questione deve essere affrontata in maniera qualitativa, ossia si dovrebbe ritenere soddisfatta qualora la combinazione di professionalità presenti nel Collegio Sindacale possa portare a ritenere che il CCIRC, nel suo complesso, sia dotato di tali competenze. L'utilizzo dell'espressione "nel complesso", dunque, lascia presupporre che non sia necessario che tutti i membri debbano possedere le competenze nel settore nel quale l'ente opera. Di conseguenza, con riferimento al singolo componente del CCIRC, la competenza di settore non deve essere considerata un requisito imprescindibile all'atto della nomina, ma quale bagaglio di competenze che si può acquisire durante il mandato, anche attraverso l'attività di *induction*¹³. Inoltre, è altamente auspicabile la continuità di alcuni membri

¹³ Si è ritenuto che, alla luce del fatto che il requisito esperienziale ha valenza individuale, pur nel caso in cui non si riscontri la presenza dello stesso a livello di CCIRC nel suo complesso, ciò non debba necessariamente comportare la decadenza dall'incarico: è possibile infatti ipotizzare la possibilità di ricorrere al programma di formazione, il quale consente comunque di perseguire il requisito previsto dalla norma.

al fine di garantire il buon funzionamento del Comitato, nonché la diversificazione delle competenze professionali degli stessi.

Infine, relativamente all'individuazione dell'organo al quale spetti la verifica del requisito della professionalità, si deve ritenere, tenendo presente quanto previsto dal Codice di Autodisciplina nella sua ultima versione, che tale compito debba essere svolto proprio dallo stesso Collegio Sindacale.

L'articolo 19, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 39/2010 prevede, inoltre, che il CCIRC debba effettuare una serie di attività volte a tutelare e verificare l'indipendenza dell'impresa di revisione, anche rinviando agli artt. 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* e seguenti fino all'art. 17 del nuovo d.lgs. n. 135/2016 e all'art. 6 del Regolamento n. 537/2014. Il CCIRC deve quindi:

- a) Assumere informazioni circa i requisiti di indipendenza, considerando i potenziali rischi dati da conflitti di interesse derivanti dal possesso di strumenti finanziari emessi o garantiti dall'ente revisionato – legati al divieto di rivestire cariche sociali e di svolgere lavoro autonomo e subordinato da parte del revisore se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione dell'incarico di revisione – connessi alla possibile violazione dei principi relativi all'adeguatezza del corrispettivo;
- b) Verificare la conformità all'art. 17 con riguardo al periodo minimo che deve intercorrere rispetto alla conclusione dell'eventuale precedente incarico di revisione, nonché tra il termine di cariche sociali o ruoli dirigenziali di rilievo nell'ente sottoposto a revisione contabile e l'assunzione del mandato, e viceversa;
- c) Monitorare il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 10-*bis* del decreto e dall'art. 6 del Regolamento nelle fasi di accettazione e proseguimento dell'incarico da parte dell'impresa di revisione, ovvero: indipendenza ed obiettività, definizione di misure idonee alla mitigazione dei rischi relativi all'indipendenza, disponibilità di personale professionale competente, abilitazione dell'incarico all'esercizio della revisione contabile ai sensi del precedente decreto.

Anche l'impresa di revisione, prima di accettare o continuare un incarico di revisione, deve confrontarsi con il CCIRC, dopo aver valutato e documentato eventuali minacce alla propria indipendenza e le relative misure di mitigazione.

Infine, come precedentemente detto, riguardo ai servizi diversi dalla revisione, definiti anche “servizi non *audit*” che non rientrano tra i servizi vietati, possono essere prestati agli EIP, alla sua impresa madre e alle imprese controllate, a condizione che siano stati precedentemente approvati da parte del CCIRC dell'EIP.

È auspicabile definire una procedura formale e condivisa con lo stesso Comitato, la quale deve essere approvata dall'organo amministrativo al fine di disciplinare chiaramente i ruoli aziendali, la tempestività e la chiarezza dei flussi informativi utili al CCIRC. L'obiettivo è quello di rendere efficace ed efficiente la valutazione ed eventuale successiva autorizzazione dei NAS.

L'art. 19, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 39/2010 prevede che sia compito del CCIRC valutare l'adeguatezza dei servizi diversi dalla revisione prestati alla luce dei criteri proposti dal Regolamento n. 537/2014, rinviando nello specifico alle disposizioni dell'art. 5. Quest'ultimo, infatti, attesta che deve essere proprio il Comitato ad approvare la fornitura di tutti i servizi NAS, dopo aver attentamente valutato le minacce all'indipendenza e le relative contromisure.

Si è poi detto anche che non pare necessaria alcuna procedura autorizzativa da parte del CCIRC per tutte le attività aventi natura obbligatoria, le quali devono essere necessariamente affidate all'impresa di revisione prescelta.

1.9 Il conferimento e lo scioglimento anticipato dell'incarico di revisione

Il procedimento di incarico di revisione, così come disposto dall'art. 13 del d.lgs. n. 39/2010, prevedeva che l'incarico dovesse essere conferito dall'Assemblea dei soci, dietro proposta motivata dell'organo di controllo. Qualora invece la nomina fosse avvenuta nella fase costitutiva, doveva essere disposta alla stipula dell'atto costitutivo. Il d.lgs. n. 135/2016 conferma quanto previsto nella sua precedente versione; l'unica novità riguarda l'introduzione del divieto di limitare la scelta del revisore da parte dell'Assemblea a determinate categorie di imprese.

Relativamente agli EIP, l'art. 16 del Regolamento n. 537/2014 stabilisce che: il CCIRC deve presentare una raccomandazione adeguatamente motivata e con almeno due alternative all'organo amministrativo per il conferimento dell'incarico di revisione.

La successiva proposta dell'Assemblea dovrà contenere la raccomandazione e la preferenza. L'organo amministrativo può ovviamente esprimere una sua opinione, anche dissenziente, sulla proposta espressa dal CCIRC, che come detto più volte, si identifica nel Collegio Sindacale. Gli amministratori, dunque, possono avanzare all'Assemblea ulteriori informazioni ritenute necessarie. È previsto che i soci inoltre, qualora non siano d'accordo con la proposta del CCIRC, nominino una diversa impresa di revisione.

In tema di scioglimento anticipato dell'incarico – revoca, scioglimento consensuale, dimissioni – la normativa è rimasta invariata. Nella pratica, dunque, il potere di revoca spetta sempre all'Assemblea dei soci sentito l'organo di controllo e può essere esercitato in presenza di una giusta causa. Per gli EIP, nello specifico, i soci rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale, così come il Collegio Sindacale qualora il governo societario preveda il sistema tradizionale – ovvero il Comitato per il Controllo sulla Gestione in presenza di un sistema monistico nonché il Consiglio di Sorveglianza in caso di sistema dualistico – e la Consob, possono adire il Tribunale per la revoca dell'incarico qualora ricorrano giustificati motivi.

In base all'art. 13 del d.lgs. n. 39/2010, l'incarico di revisione scade alla data dell'Assemblea di approvazione relativo al terzo esercizio dell'incarico o al nono esercizio in caso di EIP. Il conferimento dell'incarico di revisione dovrebbe avvenire, tuttavia, in sede di Assemblea anteriore rispetto a quella di scadenza dell'incarico in corso, in modo da permettere un passaggio di consegne tra imprese di revisione consentendo inoltre una adeguata conoscenza della società revisionata.

1.9.1 La procedura di selezione dell'impresa di revisione

Il CCIRC, dunque, è responsabile della procedura di selezione e deve redigere la raccomandazione da presentare all'organo amministrativo la quale deve basarsi sugli esiti della procedura stessa, così come previsto dall'art. 16, paragrafo 3, del Regolamento n. 534/2014. La normativa precisa però che la procedura di selezione non deve essere seguita dagli EIP che rientrano nella categoria delle piccole e medie imprese (PMI)¹⁴ e delle società a ridotta capitalizzazione di mercato¹⁵.

In presenza di determinate condizioni, l'ente può presentare liberamente a qualsiasi impresa di revisione le proposte per la prestazione di servizi di revisione. I presupposti sono due:

- a) Al termine della durata massima dell'incarico l'impresa di revisione deve osservare un periodo minimo di intervallo di quattro anni;
- b) L'organizzazione della gara di appalto non deve precludere la partecipazione alle imprese che hanno ricevuto nell'anno precedente meno del 15% del totale dei propri corrispettivi per la revisione dagli EIP nello Stato membro di riferimento.


È compito dell'EIP stesso preparare i documenti necessari alla gara e scegliere il tipo di procedura di selezione, purché vengano rispettati i principi di trasparenza e di non discriminazione. In questo modo, le potenziali imprese di revisione avranno la possibilità di comprendere l'attività dell'ente da sottoporre a revisione e il tipo di attività di revisione da attuare. L'EIP in questione, dopo aver valutato le varie proposte e una volta terminata la procedura di selezione, dovrà redigere una relazione che deve essere convalidata dal CCIRC.

Le fasi principali della procedura di selezione sono due: la prima si sostanzia in una preselezione diretta a individuare le imprese di revisione idonee a poter partecipare alla gara, mentre la seconda riguarda la scelta dell'impresa più adatta allo svolgimento dell'incarico tra le partecipanti.

¹⁴ Per piccole e medie imprese (PMI), si intendono quelle società che, secondo quanto previsto dalla direttiva 2003/71/CE, soddisfano almeno due delle seguenti tre caratteristiche, dall'osservazione dell'ultimo bilancio di esercizio o consolidato: a) Numero di dipendenti inferiore a 250; b) Totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro; c) Fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro.

¹⁵ Per società a ridotta capitalizzazione, si intendono le società quotate su un mercato regolamentato che abbiano avuto nei tre anni precedenti, una capitalizzazione media di mercato inferiore a 100 milioni di euro, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura dell'anno.

FASE 1 – La predisposizione del processo



(Fonte: “La Riforma della Revisione, Implicazioni per Sindaci e Amministratori” – PWC, 2017)


La prima fase è basata sul principio dell’invito, che la società da sottoporre a revisione rivolge alle imprese che rispondono ai criteri di preselezione. Alla “gara” possono partecipare esclusivamente le imprese di revisione che abbiano ricevuto l’invito.

La procedura di selezione è libera, cioè può essere effettuata senza forme particolari di pubblicità. È però necessario che il processo sia formalizzato e che i documenti consentano di comprendere l’attività svolta dall’ente revisionato e il tipo di revisione contabile da effettuare. A riguardo, l’art. 16, comma 3, richiede che la società sottoposta a revisione si doti di una procedura di selezione e predisponga i documenti da inviare ai revisori “invitati” alla selezione. Di conseguenza, assume importanza lo sviluppo di una *assessment checklist* e di un *modello di rating*, al fine di assicurare fin dal principio l’obiettività e la chiarezza del processo di selezione, i cui criteri devono essere poi trasparenti e non discriminatori.

In conclusione, relativamente alla prima fase, l’ente revisionato può invitare qualsiasi impresa di revisione a partecipare alla gara, purché il processo di selezione non precluda la partecipazione a quelle che hanno ricevuto meno del 15% degli onorari di revisione totali dagli EIP nello Stato membro di pertinenza nel corso dell’esercizio precedente. Questa disposizione è stata introdotta dal legislatore con gli obiettivi di

apertura al mercato e di non esclusione delle imprese di revisione meno importanti o di minori dimensioni, in quanto il fine della gara è il conferimento dell'incarico all'impresa di revisione che presenta le caratteristiche più appropriate allo svolgimento dell'attività in questione, il cui esito verrà poi formalizzato per iscritto nella relazione di revisione.

FASE 2 – La selezione e la nomina dell'impresa di revisione



(Fonte: “La Riforma della Revisione, Implicazioni per Sindaci e Amministratori” – PWC, 2017)

L'art. 10 del d.lgs. n. 39/2010 prevede che l'impresa di revisione determini il proprio onorario tenendo presente:

- La dimensione, composizione e rischiosità delle grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie più significative della società che conferisce l'incarico, nonché i profili di rischio connessi al consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
- La preparazione tecnica e l'esperienza che l'attività di revisione contabile richiede;

c) La necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'art. 11¹⁶.

Appare evidente che l'onorario richiesto alle imprese di revisione partecipanti alla gara rappresenti un criterio importante di selezione per la scelta finale. Ovviamente però, tale aspetto non è l'unica variabile significativa rilevante, in quanto sarà necessario tenere in considerazione anche l'esperienza maturata dall'impresa di revisione nel settore a cui appartiene l'ente e la possibilità di offrire adeguata copertura geografica alle imprese *in scope* (nel caso soprattutto in cui si tratti di gruppi multinazionali).

Dunque, l'ente che conferisce l'incarico deve valutare le proposte avanzate dalle imprese di revisione partecipanti alla gara tenendo in considerazione i criteri precedentemente esposti e predisponendo in seguito una relazione sugli esiti del processo di selezione, che dovrà essere successivamente approvata dal CCIRC. Quest'ultimo deve poi stilare una raccomandazione motivata contenente almeno due possibili alternative di conferimento dell'incarico.

La normativa prevede alcune tutele volte ad assicurare la regolarità e la trasparenza della procedura. Infatti, l'ente revisionato deve poter dimostrare in qualsiasi momento, qualora venga richiesto dall'Autorità competente di cui all'art. 20 del Regolamento n. 537/2014, che la procedura di selezione è stata svolta in maniera corretta¹⁷. In secondo luogo, ai sensi dell'art. 19, l'EIP deve informare "direttamente e senza indugio" le Autorità competenti su qualsiasi tentativo di terzi di imporre una clausola contrattuale o di influenzare in modo indebito la decisione dell'Assemblea dei soci o degli azionisti in merito alla selezione dell'impresa di revisione. Inoltre, il CCIRC deve dichiarare di non essere stato influenzato da terze parti nella stesura della propria raccomandazione motivata.

Secondo l'art. 10-*bis* del d.lgs. n. 135/2016, infatti, l'impresa di revisione prima di accettare l'incarico, deve accertare e documentare il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività, oltre che l'eventuale presenza di rischi che possano

¹⁶ L'art. 11, primo comma, del d.lgs. n. 39/2010 recita: "La revisione contabile è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE".

¹⁷ L'art. 20, paragrafo 1, del Regolamento n. 537/2014 recita: "Le Autorità competenti incaricate di svolgere i compiti previsti nel presente regolamento e assicurare che le disposizioni del medesimo siano applicate sono designate tra le seguenti: a) L'Autorità competente di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE; b) L'Autorità competente di cui all'articolo 24, paragrafo 4, lettera h), della direttiva 2004/109/CE; c) L'Autorità competente di cui all'articolo 32 della direttiva 2006/43/CE".

incidere sugli stessi, individuando le relative misure di risposta. Nel caso di un EIP, il Regolamento n. 537/2014 prevede che l'impresa di revisione valuti e documenti se è in regola con i requisiti fissati dall'art. 4 – in tema di corrispettivi per i servizi diversi dalla revisione – e dall'art. 5 – in tema di prestazione dei servizi diversi dalla revisione – se sono state rispettate le previsioni sulla durata dell'incarico e se, infine, i membri con funzioni amministrative, di controllo e direttive dell'EIP possiedono il requisito dell'integrità.

L'impresa di revisione deve, inoltre, redigere annualmente una dichiarazione nella quale attesti la propria indipendenza, quella dei partner, dei membri dell'alta direzione e dei dirigenti che effettuano la revisione contabile nei confronti dell'EIP revisionato. Tale documento deve essere consegnato al CCIRC, con il quale l'impresa di revisione discuterà circa l'eventuale presenza di rischi che possano compromettere l'indipendenza e le misure adottate per mitigarli. È evidente come la valutazione di indipendenza nel *continuum* della durata della prestazione rivesta un ruolo fondamentale. Il CCIRC, invece, una volta ricevuta la dichiarazione di indipendenza, si occuperà di accordare o meno le autorizzazioni relative ai servizi diversi dalla revisione.

Infine, la proposta viene presentata all'Assemblea, a cui spetterà la decisione finale in merito all'assegnazione dell'incarico di revisione contabile.

1.10 La revisione contabile nelle società appartenenti a gruppi in cui sono presenti degli EIP

L'art. 16, paragrafo 2, del d.lgs. n. 39/2010 prevedeva che nelle società appartenenti a gruppi in cui erano presenti degli EIP, la revisione contabile non potesse essere svolta dal Collegio Sindacale. Era poi la Consob ad individuare, tra le società del gruppo, quelle a cui applicare la disciplina propria degli EIP. Comunque, in virtù del regime transitorio previsto dall'art. 43 del decreto legislativo, alle società appartenenti a gruppi in cui erano presenti società quotate, si applicava ugualmente la disciplina prevista per le stesse, in relazione al conferimento e alla durata dell'incarico di revisione. Di conseguenza, le società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo di una quotata, conferivano un incarico di nove anni a una impresa di revisione e se presentavano determinati requisiti dimensionali potevano affidarlo direttamente al Collegio Sindacale.

La nuova versione dell'art. 16, se da un lato prevede il divieto di attribuzione dell'attività di revisione al Collegio Sindacale per le società appartenenti a gruppi in cui sono presenti degli EIP, dall'altro non consente più alla Consob di estendere alle società del gruppo la disciplina degli EIP. Allo stesso tempo l'art. 26 del d.lgs. n. 135/2016 abroga il regime transitorio che prevedeva l'applicazione della disciplina prevista per le quotate alle società del gruppo, relativamente alla durata e al conferimento dell'incarico. Perciò, nelle società controllate, che controllano o sono sottoposte a comune controllo con gli EIP, l'incarico di revisione non può essere attribuito al Collegio Sindacale, ma dovrà essere affidato a un'impresa di revisione. Esso deve avere, inoltre, una durata di tre esercizi e può essere rinnovato sempre al medesimo revisore. Si sottolinea che, tale principio, è valido per quelle società che sono assoggettate alla revisione contabile, ossia S.p.A. e S.r.l. che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2477 c.c.¹⁸

¹⁸ L'art. 2477 c.c. recita: "La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) E' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) Controlla una società obbligata alla revisione contabile dei conti; c) Per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis c.c.: a) Totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale superiore a 4.400.000 di euro; b) Ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 8.800.000 di euro; c) Numero dei dipendenti superiore a 50 unità".

1.11 Il revisore unico di gruppo

In precedenza, le società effettuavano una gara a livello di gruppo per individuare un revisore unico, cercando in tal modo di perseguire una maggiore efficienza dell'attività di revisione. Però, se da un lato l'art. 16 del Regolamento n. 537/2014 disciplina la gara relativa al conferimento dell'incarico degli EIP, dall'altro le società del gruppo che non sono EIP sono invece soggette a regime comune: da qui sorgono delle difficoltà. Nello specifico, se l'individuazione di un'unica impresa di revisione per il gruppo assicura una garanzia per il mercato, in quanto verrà scelta quella in grado di svolgere l'attività nel modo più appropriato – sia in termini di riduzione degli oneri amministrativi ed economici per la società, che in termini di razionalizzazione del sistema complessivo di verifica esterna dei bilanci – è evidente peraltro che tale procedura unica ha un valore giuridico diverso per gli EIP piuttosto che per le altre società del gruppo. Infatti, se per gli EIP la procedura di selezione è fondamentale nel processo di conferimento dell'incarico che avrà durata nove anni, per le altre società del gruppo che non sono EIP tutto ciò può trovare una giustificazione nell'ottica di una complessiva razionalizzazione del sistema di verifica dei bilanci a livello di gruppo; tali società devono comunque seguire il processo ordinario di conferimento, ossia per ciascuna di queste dovrà esserci una proposta dell'organo di controllo, l'approvazione dell'Assemblea e la conseguente attribuzione dell'incarico di revisione per un periodo rinnovabile di tre anni.

Nel caso di gruppi con più EIP, invece, l'art. 16 del Regolamento n. 537/2014 prevede che ogni EIP indichi una gara, coinvolgendo tutti i rispettivi CCIRC e successivamente deve dare vita ad un procedimento di proposta dell'organo di controllo e di approvazione dell'Assemblea del conferimento dell'incarico di nove anni. La gara in sé, però, è volta all'individuazione di un'unica impresa di revisione¹⁹. Ciò potrebbe

¹⁹ L'art. 16, paragrafo 3, del Regolamento n. 537/2014, descrive la procedura di selezione: “Salvo quando riguarda il rinnovo di un incarico di revisione ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, la raccomandazione del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile di cui al paragrafo 2 del presente articolo viene preparata a seguito della procedura di selezione disposta dall'ente sottoposto a revisione conformemente ai criteri seguenti:

a) L'ente sottoposto a revisione è libero di invitare qualsiasi revisore legale o impresa di revisione contabile a presentare proposte per la prestazione di servizi di revisione contabile dei conti a condizione che vengano osservate le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e che l'organizzazione della gara d'appalto non precluda in alcun modo la partecipazione alla procedura di selezione da parte di imprese che hanno ricevuto, nell'anno solare precedente, meno del 15% del totale dei propri corrispettivi per la revisione da Enti di Interesse Pubblico nello Stato membro di riferimento;

b) L'ente sottoposto a revisione prepara i documenti di gara destinati ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile invitati. I suddetti documenti di gara consentono loro di comprendere l'attività

apparire in contrasto con quanto previsto dall'art. 13, comma 2-*bis*, del d.lgs. n. 39/2010, il quale pone il divieto di clausole contrattuali che limitano la scelta dell'impresa di revisione da parte dell'Assemblea a determinate categorie di imprese di revisione. Tale previsione, però, ha lo scopo di impedire vincoli nella scelta del revisore al momento dell'individuazione che possano derivare da comportamenti di terze parti. Perciò, il divieto in esame non sembra applicabile alla situazione sopra esposta, relativa alla gara di individuazione dell'impresa di revisione in presenza di gruppi con più EIP.

Per quanto riguarda la distribuzione di acconti sui dividendi, in base all'art. 2433-*bis* c.c.: “È consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione contabile dei conti, secondo la disciplina prevista dalle leggi specifiche per gli EIP”. Ormai, poiché invece le società appartenenti a gruppi in cui sono presenti degli EIP rientrano nel regime ordinario, non sembra più essere possibile godere di questa facoltà.

dell'ente sottoposto a revisione e il tipo di revisione contabile dei conti da effettuare. I documenti di gara contengono criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che l'ente sottoposto a revisione impiega per valutare le proposte avanzate dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile;

c) L'ente sottoposto a revisione è libero di determinare la procedura di selezione e può trattare direttamente con gli offerenti interessati nel corso della stessa procedura;

d) Laddove, ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione, le Autorità competenti di cui all'articolo 20 richiedono ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile di conformarsi a taluni standard di qualità, tali standard sono inclusi nei documenti di gara;

e) L'ente sottoposto a revisione valuta le proposte avanzate dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile basandosi sui criteri di selezione definiti nei documenti di gara. L'ente sottoposto a revisione prepara una relazione sulle conclusioni della procedura di selezione; tale relazione viene convalidata dal Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile. L'ente sottoposto a revisione e il Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile prendono in considerazione i risultati o le conclusioni di eventuali relazioni comunicate al revisore legale o all'impresa di revisione contabile candidati ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 8, e pubblicate dall'Autorità competente;

f) Su richiesta, l'ente sottoposto a revisione deve essere in grado di dimostrare all'Autorità competente di cui all'articolo 20 che la procedura di selezione è stata condotta in modo corretto”.

1.12 Gli Enti a Regime Intermedio (ERI)

Come anticipato, il nuovo d.lgs. n. 135/2016, che ha modificato il d.lgs. n. 39/2010, ha introdotto una nuova categoria di soggetti, gli Enti a Regime Intermedio (ERI), per i quali è prevista una disciplina speciale in tema di revisione contabile. Negli ERI sono comprese tutte quelle società che precedentemente rientravano del novero degli EIP, ossia ai sensi dell'art 19-*bis*:

- a) Le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, ancorché non quotate sui mercati finanziari;
- b) Le società di gestione dei mercati regolamentati;
- c) Le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
- d) Le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- e) Le società di intermediazione mobiliare;
- f) Le società di gestione del risparmio (SGR) e i relativi fondi comuni gestiti;
- g) Le società di investimento a capitale variabile e fisso;
- h) Gli istituti di pagamento e di moneta elettronica;
- i) Gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB²⁰.

La revisione contabile degli ERI segue il regime previsto dal d.lgs. n. 135/2016, al quale si aggiungono alcune peculiarità. Sempre secondo le disposizioni dell'art. 19-*bis*, negli ERI, nelle società controllate, che controllano e che sono sottoposte al comune controllo con gli stessi, l'incarico di revisione deve essere conferito a un'impresa di revisione, non potendo essere affidato al Collegio Sindacale.

Nei gruppi in cui è presente un ERI non vale la disciplina prevista dall'art. 27 del d.lgs. n. 127/1991, ossia l'esonero, in capo all'impresa controllante, dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato in caso di gruppi di minori dimensioni²¹.

La normativa riguardante gli ERI prevede una serie di punti salienti.

²⁰ Sono comprese all'interno della categoria ERI, ai sensi dell'art. 106 del TUB, le seguenti categorie di intermediari: a) Banche e gruppi bancari; b) SIM e gruppi di SIM; c) SGR, SICAV e SICAF; d) Istituti di moneta elettronica (IMEL); e) Istituti di pagamento; f) Conglomerati finanziari; g) Intermediari finanziari; h) Operatori del microcredito, confidi minori e operatori professionali in oro.

²¹ L'art. 27 del d.lgs. n. 127/1991, prevede l'esonero, in capo alla controllante – in assenza di ERI – dell'obbligo di redigere il bilancio consolidato nel caso di gruppi di minori dimensioni, nei quali cioè le imprese non devono aver superato, per due esercizi consecutivi, due sei seguenti limiti: a) 20.000.000 di euro di attivo dello Stato Patrimoniale; b) 40.000.000 di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) 250 dipendenti.

In primo luogo, l'incarico di revisione deve avere una durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno quattro esercizi.

In secondo luogo, l'incarico di responsabile chiave della revisione può essere esercitato per un massimo di sette esercizi e non può essere nuovamente esercitato se non siano trascorsi almeno tre esercizi. Egli, così come il revisore legale, nonché i dipendenti e i soci dell'impresa di revisione e ogni altra persona fisica messa a disposizione o sotto il controllo della stessa, non possono rivestire cariche sociali o prestare lavoro autonomo o occasionale presso la società revisionata per due anni.

Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, del Regolamento n. 537/2014 poi, si applica il tetto del 70% per i corrispettivi diversi dai servizi di revisione. Inoltre, non possono essere forniti agli ERI, alla controllante e alle controllate, i servizi vietati indicati dall'art. 5, paragrafo 1, del suddetto Regolamento. In base al paragrafo 2 dello stesso art. 5: "Gli Stati membri possono vietare servizi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 qualora ritengano che tali servizi costituiscano un rischio per l'indipendenza".

La differenza più importante riguarda il fatto che non si richiama la disciplina prevista dall'art. 19 del d.lgs. n. 135/2016 in materia di CCIRC. Ciò sta a significare che negli ERI, il Collegio Sindacale non è chiamato a svolgere i compiti previsti dall'articolo in questione.

CAPITOLO 2

2.1 Analisi dei casi empirici – Struttura e contenuto delle relazioni di revisione del campione

Il secondo capitolo è incentrato sull'analisi dei casi empirici, ovvero lo studio della struttura e del contenuto delle relazioni di revisione di un campione di società quotate sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana. Tale segmento è dedicato alle imprese con capitalizzazione compresa tra Euro 40 milioni ed Euro 1 miliardo, le quali si impegnano a rispettare determinati requisiti di eccellenza in termini di:

- a) Alta trasparenza ed alta vocazione comunicativa;
- b) Alta liquidità (35% minimo di flottante);
- c) *Corporate Governance* allineata agli standard internazionali.

Delle settantasei imprese quotate sul segmento STAR ne sono state scelte trentotto, per lo più appartenenti al settore industriale e descritte brevemente in Appendice – “Descrizione delle società del campione”²². Sono state escluse, infatti, da un lato le società dal cui sito *web* non è stato possibile reperire l’informativa, dall’altro le banche e gli istituti di credito, le assicurazioni e le società le cui relazioni di revisione non sono comparabili né confrontabili ai fini del presente elaborato. Del campione preso in esame poi, nello specifico, sono state esaminate le relazioni di revisione relative al bilancio di esercizio, sempre con l’obiettivo di garantire una comparabilità adeguata delle stesse.

Nel presente capitolo vengono analizzate sinteticamente la Tabella A e la Tabella B dell’Appendice:

- a) La Tabella A presenta la società revisionata e fornisce alcune date rilevanti;
- b) La Tabella B espone sinteticamente gli aspetti chiave della relazione di revisione e le relative procedure di revisione adottate in risposta agli stessi.

L’obiettivo del presente capitolo è mettere in evidenza quali siano stati gli aspetti significativi sui quali le società di revisione si sono maggiormente soffermate e quale siano state le procedure di revisione adottate in risposta a tali aspetti chiave.

²² Vedere Appendice, A.2 Descrizione delle società del campione, pag. 96.

2.2 Le relazioni di revisione – Dati rilevanti

La Tabella A riportata in Appendice²³, nello specifico, presenta la società oggetto della revisione, l'impresa che ne ha effettuato la revisione, la data e il luogo della relazione di revisione, la data del conferimento dell'incarico da parte dell'Assemblea all'impresa di revisione e la durata dell'incarico, che come detto nel primo capitolo, è di nove esercizi per questo tipo di società.

Prendendo come riferimento la tabella A dell'Appendice, è riportata di seguito una tabella di sintesi – Tabella 1 – relativa al numero di incarichi che le società di revisione vantano nei confronti delle società quotate sul segmento STAR comprese nel campione oggetto della presente analisi.

Tabella 1

Società di revisione	Numero di incarichi	Nome società (S.p.A.)
PWC	12	- Amplifon - Aquafil - Ascopiave - CEMBRE - DeA Capital - Eurotech - Exprivia - Gamenet Group - Gefran - Marr - Massimo Zanetti Beverage Group - Prima Industrie
EY	9	- Datalogic - ePRICE - Falk Renewables - Fidia - I.M.A. - Interpump Group - Gruppo MutuiOnline - Reply

²³ Vedere Appendice, A.1 Tabella A, pag. 92.

		- Tesmec
Deloitte & Touche	9	- Avio - Be Think, Solve, Execute - Centrale del Latte d'Italia - EI Towers - El.En. - Emak - Arnoldo Mondadori Editore - Retelit - Saes Getters
KPMG	6	- Astaldi - BIESSE - ELICA - F.I.L.A. - Openjobmetis - Tecnoinvestimenti
BDO	1	- MONDO TV
PKF	1	- CAD IT

Dunque, osservando la Tabella 1, è possibile notare che PWC vanta un primato di dodici incarichi rispetto alle altre società di revisione, seguita da EY e Deloitte & Touche – entrambe nove incarichi – e da KPMG con sei incarichi. BDO e PKF, invece, effettuano entrambe la revisione contabile di una sola società.

È stata infine realizzata, prendendo sempre come riferimento la Tabella A presente in Appendice, una ulteriore tabella di sintesi – Tabella 2 – nella quale sono stati riportati, oltre alla società oggetto di revisione e la relativa impresa che ne effettua la revisione, anche la data e il luogo della relazione di revisione.

Tabella 2

Società revisionata (S.p.A.)	Società di revisione (S.p.A.)	Data e luogo della relazione di revisione
AMPLIFON	PWC	15/03/2018 Milano
Aquafil	PWC	27/03/2018 Trento
Ascopiave	PWC	30/03/2018 Treviso
Astaldi	KPMG	30/03/2018 Roma
Avio	Deloitte & Touche	30/03/2018 Torino
Be, Think, Solve, Execute	Deloitte & Touche	30/03/2018 Milano
BIESSE	KPMG	29/03/2018 Ancona
CAD IT	PKF	27/03/2018 Verona
CEMBRE	PWC	28/03/2018 Brescia
Centrale del Latte d'Italia	Deloitte & Touche	16/03/2018 Torino
Datalogic	EY	29/03/2018 Bologna
DeA Capital	PWC	28/03/2018 Milano
Ei Towers	Deloitte & Touche	29/03/2018 Milano
El.En.	Deloitte & Touche	30/03/2018 Firenze
ELICA	KPMG	26/03/2018 Ancona
Emak	Deloitte & Touche	29/03/2018 Parma
ePRICE	EY	23/03/2018 Milano

Eurotech	PWC	28/03/2018 Udine
Exprivia	PWC	30/03/2018 Bari
Falk Renewables	EY	19/03/2018 Milano
Fidia	EY	30/03/2018 Torino
F.I.L.A.	KPMG	29/03/2018 Milano
Gamenet Group	PWC	30/03/2018 Roma
Gefran	PWC	29/03/2018 Brescia
I.M.A. Industria Macchine Automatiche	EY	28/03/2018 Bologna
Interpump Group	EY	28/03/2018 Bologna
Marr	PWC	30/03/2018 Bologna
Massimo Zanetti Beverage Group	PWC	16/03/2018 Treviso
Arnoldo Mondadori Editore	Deloitte & Touche	29/03/2018 Milano
MONDO TV	BDO	09/04/2018 Roma
Gruppo MutuiOnline	EY	29/03/2018 Milano
Openjobmetis	KPMG	22/03/2018 Milano
Prima Industrie	PWC	26/03/2018 Torino
Reply	EY	29/03/2018 Torino
Retelit	Deloitte & Touche	30/03/2018 Milano
Saes Getters	Deloitte & Touche	30/03/2018 Milano

Tecnoinvestimenti	KPMG	30/03/2018 Roma
Tesmec	EY	15/03/2018 Milano

Osservando la Tabella 2, è possibile individuare una “data media” delle relazioni di revisione, ovvero il 27/03/2018, circa un mese prima delle relative Assemblee di approvazione dei progetti di bilancio.

2.3 Struttura delle relazioni di revisione

La relazione di revisione, come detto nel primo capitolo, al paragrafo 1.2.1, ai sensi dell'attuale normativa – d.lgs. n. 135/2016 e Regolamento UE n. 537/2014 – deve presentare una serie di caratteristiche comuni che si potrebbero definire “standard”, riguardanti la propria struttura. Nello specifico, i requisiti tipici che una relazione di revisione deve contenere, sono:

- a) L'attestazione che l'attività di revisione è stata svolta in conformità ai principi di revisione ISA Italia;
- b) L'attestazione della presenza di elementi probativi giudicati sufficienti ed appropriati per lo svolgimento di una corretta attività di revisione;
- c) L'attestazione di indipendenza dell'impresa di revisione rispetto alla società revisionata;
- d) L'attestazione che per tutta la durata dell'attività di revisione è stato mantenuto lo scetticismo professionale;
- e) L'attestazione che, durante l'attività di revisione, sono stati identificati e valutati i rischi di errori significativi e che sono state definite e svolte le relative procedure di mitigazione degli stessi; l'attestazione di comprensione del funzionamento del sistema di controllo interno; l'attestazione dell'appropriatezza dei principi contabili utilizzati dalla società; l'attestazione della presenza del presupposto della continuità aziendale; l'attestazione che il bilancio oggetto della revisione presenta il requisito fondamentale della rappresentazione veritiera e corretta;
- f) L'attestazione di non prestazione dei servizi diversi dalla revisione vietati dall'art. 5 del Regolamento UE n. 537/2014 (si veda il capitolo 1, paragrafo 1.6.1);
- g) L'attestazione della coerenza della relazione di revisione alla relazione aggiuntiva al CCIRC ai sensi dell'art. 11 del Regolamento UE n. 537/2014;
- h) L'attestazione della coerenza della relazione sulla gestione al bilancio di esercizio ai sensi del principio di revisione n. 720B SA Italia²⁴.

²⁴ Il principio n. 720B SA Italia, che si applica unitamente al principio ISA Italia n. 720, tratta delle responsabilità del soggetto incaricato della revisione contabile, relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, con il bilancio.

Dalla lettura delle relazioni di revisione del campione, emerge che la struttura delle stesse è alquanto omogenea e standardizzata. L'unico elemento da rilevare riguarda la società Astaldi S.p.A., in merito alla significativa incertezza relativa alla presenza del presupposto della continuità aziendale. La società di revisione – KPMG – ha rimandato l'attenzione su quanto scritto dagli amministratori nel paragrafo “Principali rischi ed incertezze” della Relazione sulla Gestione e nel paragrafo “Criteri di redazione” delle Note al bilancio d'esercizio, in merito ad eventi e circostanze che indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può comportare la nascita di dubbi significativi sulle capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento (principio del *going concern*). Dopo aver messo in pratica una serie di procedure di revisione di risposta – che sono trattate in maniera approfondita nella Tabella B dell'Appendice – la società di revisione, nel suo giudizio, non ha espresso rilievi in relazione a tale aspetto.

2.4 Contenuto delle relazioni di revisione

Veniamo ora ad analizzare il contenuto delle relazioni di revisione, ossia gli aspetti giudicati rilevanti e significativi dell'attività di revisione e le relative procedure di revisione in risposta a tali aspetti chiave. Sono considerati significativi quegli aspetti di ammontare rilevante caratterizzati da incertezza e pertanto unicamente stimabili, poiché non risulta possibile calcolarne con precisione il valore. Le poste in questione, infatti, sono influenzate da molteplici fattori, endogeni ed esogeni.

La Tabella B dell'Appendice²⁵ presenta elementi diversi a seconda delle caratteristiche della società revisionata. Nonostante ciò, è stato possibile individuare una serie di aspetti significativi ricorrenti, come la verifica di recuperabilità del valore delle partecipazioni e dell'avviamento, il riconoscimento dei ricavi, il recupero del valore dei costi di sviluppo e il recupero delle attività per imposte anticipate o differite, che saranno analizzati di seguito nella Tabella 3.

Sono state poi individuate delle procedure di revisione frequentemente adottate in risposta ai relativi aspetti chiave, che sono state riportate schematicamente nella Tabella 4 del presente capitolo.

La Tabella B dell'Appendice, inoltre, presenta una sezione dedicata agli "Altri aspetti da segnalare" e alle "Informazioni acquisite nel corso della revisione ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 135/2016". Relativamente alla sezione "Altri aspetti da segnalare", tali aspetti sono per lo più riconducibili a particolari situazioni relative alla scadenza della durata dell'incarico, ovvero ai bilanci chiusi al 31/12/2016 oggetto di revisione da parte di una società di revisione diversa da quella attuale. Comunque il giudizio relativo a tutti gli aspetti che sono stati segnalati con riguardo al campione oggetto della presente analisi, è sempre stato espresso senza rilievi. In merito alla sezione "Informazioni acquisite nel corso della revisione ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 135/2016", relativamente alle trentotto società comprese nel campione, non risulta essere stata acquisita alcuna informazione durante l'attività di revisione.

Nella seguente Tabella 3 sono riportati gli aspetti chiave riferiti alla Tabella B dell'Appendice e le caratteristiche per le quali sono stati giudicati significativi e pertanto oggetto di maggiore attenzione nelle relazioni delle società di revisione.

²⁵ Vedi Appendice, A.3 Tabella B, pag. 102.

Tabella 3

Società di revisione (S.p.A.)	Società revisionata (S.p.A.)	Aspetti chiave	Caratteristiche degli aspetti chiave
PWC	Amplifon	<u>Impairment Test</u> : recupero del valore delle partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa rispetto al Patrimonio Netto; • <i>Business</i> sensibile a fattori esogeni ed endogeni; • <i>Impairment Test</i> caratterizzato da aspetti di stima circa la recuperabilità dei valori, i quali pertanto sono di ammontare incerto.
	Aquafil	<u>Impairment Test</u> : recupero del valore delle partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa rispetto al Patrimonio Netto; • <i>Impairment Test</i> caratterizzato da aspetti di stima circa la recuperabilità dei valori, i quali pertanto sono di ammontare incerto.
		<u>Operazioni straordinarie</u> : fusione per incorporazione	<ul style="list-style-type: none"> • Peculiarità della fattispecie poiché la società incorporante non rappresenta un <i>business</i> ai sensi dell'IFRS 3; • Rilevanza di eventuali impatti sul bilancio di esercizio.
	Ascopiave	<u>Impairment Test</u> : recupero del valore delle partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa (86% dell'attivo); • La verifica della recuperabilità del valore implica un grado di valutazione e giudizio elevati, prevedendo l'uso di assunzioni e discrezionalità da parte della direzione aziendale.
	CEMBRE	<u>Riconoscimento dei ricavi</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa del Conto Economico;

			<ul style="list-style-type: none"> • L'eventuale errato riconoscimento di tale voce comporterebbe una distorsione rilevante del risultato di esercizio.
	DeA Capital	<u>Impairment Test</u> : recupero del valore delle partecipazioni in società non quotate	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa (39,6% dell'attivo); • Gli investimenti in società non quotate sono oggetto di un processo di valutazione che si fonda su dati diversi dai prezzi disponibili sui mercati attivi e pertanto la valutazione degli stessi è basata su componenti discrezionali e stime.
	Eurotech	<u>Impairment Test</u> : recupero dell'avviamento e recupero delle attività immateriali a vita utile indefinita	<ul style="list-style-type: none"> • Voci significative (59% dell'attivo consolidato); • La determinazione del valore recuperabile comporta un grado di valutazione e giudizio elevati e pertanto unicamente stimabile; • A seguito delle perdite realizzate negli esercizi precedenti si sono evidenziati indicatori di <i>impairment</i> riferiti agli attivi patrimoniali oggetto di analisi.
		<u>Recupero del valore dei costi di sviluppo</u>	<ul style="list-style-type: none"> • La determinazione del valore recuperabile comporta un grado di valutazione e giudizio elevati e pertanto unicamente stimabile; • Sono stati evidenziati indicatori di <i>impairment</i> con riferimento agli attivi patrimoniali oggetto di analisi.
		<u>Valutazione delle rimanenze di magazzino</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa (14% dell'attivo consolidato); • La valutazione è basata su assunzioni e pertanto unicamente stimabile.
	Exprivia	<u>Impairment Test</u> : recupero del valore dell'avviamento	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa (26% dell'attivo) rispetto al Patrimonio Netto;

			<ul style="list-style-type: none"> • La determinazione del valore recuperabile è interessata da stime in merito ai flussi futuri influenzati dal tasso di crescita di lungo periodo g e dal tasso di sconto WACC.
	Gamenet Group	<u>Impairment Test</u> : recupero del valore delle partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa (59% dell'attivo); • La valutazione del valore recuperabile è basata su ipotesi influenzate da condizioni economiche e di mercato difficilmente prevedibili e pertanto unicamente stimabili, con particolare riferimento ai flussi di cassa prospettici e ai tassi WACC e g.
	Gefran	<u>Impairment Test</u> : recupero del valore delle partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa (20,3% dell'attivo); • La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i>, ai flussi di cassa prospettici e ai tassi WACC e g.
		<u>Recupero delle attività per imposte anticipate</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa (4,7% dell'attivo); • La valutazione della recuperabilità delle attività per imposte anticipate richiede una significativa attività di stima con particolare riguardo alla determinazione degli imponibili fiscali futuri della società, pertanto unicamente stimabili.
		<u>Valutazione delle attività non correnti detenute per la vendita</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Ai sensi dell'IFRS 5, le attività detenute per la vendita devono essere valutate al minore tra il valore contabile e il <i>fair value</i> al netto dei costi di vendita; • La stima del valore delle attività disponibili per la vendita è caratterizzata da una elevata complessità nella stima del <i>fair value</i>.

	Marr	<u>Impairment Test</u> : recupero del valore dell'avviamento	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa (10% dell'attivo); • La determinazione del valore recuperabile è interessata da stime in merito ai flussi futuri influenzati dal tasso di crescita di lungo periodo g e dal tasso di sconto WACC.
		<u>Valutazione delle rimanenze di magazzino</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa (15% dell'attivo); • La valutazione è interessata da stime ed assunzioni circa la realizzabilità futura del valore delle rimanenze.
		<u>Valutazione dei crediti commerciali</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa (37% dell'attivo); • L'ammontare recuperabile rappresenta una stima.
	Massimo Zanetti Beverage Group	<u>Impairment Test</u> : recupero del valore delle partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa (72% dell'attivo); • La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i>, ai flussi di cassa prospettici e ai tassi WACC e g.
	Prima Industrie	<u>Impairment Test</u> : recupero del valore delle partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa (54% dell'attivo); • La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i>, ai flussi di cassa prospettici e ai tassi WACC e g.
		<u>Recupero del valore dei costi di sviluppo</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa (3% dell'attivo); • La determinazione del valore recuperabile comporta un grado di valutazione e giudizio elevati e pertanto unicamente stimabile.
EY	Datalogic	×	×

	ePrice	<u>Impairment Test</u> : recupero del valore delle partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i>, ai flussi di cassa prospettici e ai tassi WACC e g.
		<u>Recupero delle attività finanziarie non correnti</u>	<ul style="list-style-type: none"> Complessità delle assunzioni utilizzate nella stima del valore recuperabile.
		<u>Recupero delle attività per imposte differite</u>	<ul style="list-style-type: none"> La valutazione della recuperabilità delle attività per imposte differite richiede una significativa attività di stima, con particolare riguardo alla determinazione degli imponibili fiscali futuri della società.
		<u>Evoluzione prevedibile della gestione</u>	<ul style="list-style-type: none"> L'approvazione del piano strategico 2018 – 2023 ha richiesto valutazioni e giudizi previsionali circa i possibili riflessi futuri sul presupposto della continuità aziendale.
	Falk Renewables	<u>Impairment Test</u> : recupero del valore delle partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i>, ai flussi di cassa prospettici e ai tassi WACC e g.
		<u>Valutazione delle passività potenziali e degli accantonamenti</u> a fronte di procedimenti legali e fiscali	<ul style="list-style-type: none"> La valutazione dei rischi legati ai procedimenti legali e fiscali si basa su elementi complessi che implicano il ricorso al giudizio degli amministratori; Incertezze connesse ai contenziosi.
	Fidia	<u>Riconoscimento dei ricavi</u> per la vendita di macchine	<ul style="list-style-type: none"> Processo di riconoscimento articolato per via delle peculiarità delle condizioni contrattuali, in quanto il riconoscimento dei ricavi avviene nel momento in cui

			l'installazione e il collaudo vengono formalmente accettati dall'acquirente.
		<u>Valutazione delle immobilizzazioni immateriali</u>	<ul style="list-style-type: none"> • La valutazione si basa su assunzioni complesse.
		<u>Recupero delle attività per imposte anticipate</u>	<ul style="list-style-type: none"> • La valutazione della recuperabilità delle attività per imposte anticipate richiede una significativa attività di stima, con particolare riguardo alla determinazione degli imponibili fiscali futuri della società e alla loro coerenza con il <i>business plan</i> della stessa.
		<u>Impairment Test</u> : recupero del valore delle partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> • La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i>, ai flussi di cassa prospettici e ai tassi WACC e g.
	I.M.A.	<u>Riconoscimento dei ricavi e valutazione dei lavori in corso su ordinazione</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Rilevanza economica e patrimoniale dei lavori in corso su ordinazione; • I due processi si basano su assunzioni complesse che possono essere influenzate da molteplici fattori (tempo, elevato livello tecnologico, garanzie di <i>performance</i> dei macchinari, ecc.).
Interpump Group	×	×	
Gruppo MutuiOnline	<u>Impairment Test</u> : recupero del valore delle partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> • La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i>, ai flussi di cassa prospettici e ai tassi WACC e g. 	

	Reply	<u>Impairment Test</u> : recupero del valore delle partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i>, ai flussi di cassa prospettici e ai tassi WACC e g.
	Tsmec	<u>Riconoscimento dei ricavi</u> : accordi di vendita dei beni	<ul style="list-style-type: none"> Diversità e complessità di alcune condizioni contrattuali applicate nelle transazioni di vendita.
		<u>Rapporti con parte correlata</u>	<ul style="list-style-type: none"> Rapporto con parte correlata rilevante; Motivazioni economiche e finanziarie sottostanti importanti.
Deloitte & Touche	Avio	<u>Riconoscimento dei ricavi e valutazione dei lavori in corso su ordinazione</u>	<ul style="list-style-type: none"> Attività significative rispetto al complessivo profilo di <i>business</i> della società; I due processi si basano su assunzioni complesse che implicano il giudizio della Direzione, con particolare riguardo alla previsione dei costi.
	Be, Think, Solve, Execute	<u>Impairment Test</u> : recupero del valore dell'avviamento	<ul style="list-style-type: none"> La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i>, ai flussi di cassa prospettici e ai tassi WACC e g.
		<u>Impairment Test</u> : recupero del valore delle partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i>, ai flussi di cassa prospettici e ai tassi WACC e g.
	Centrale del Latte d'Italia	<u>Impairment Test</u> : recupero del valore delle partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> Voce significativa; La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare

			riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i> , ai flussi di cassa prospettici e ai tassi WACC e g.
		<i>Impairment Test</i> : recupero del valore delle attività immateriali a vita utile indefinita	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa; • Contesto di mercato maturo e caratterizzato da bassa marginalità; procedimento valutativo basato sulla perizia di un esperto esterno.
	Ei Towers	<i>Impairment Test</i> : recupero del valore delle partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa (29% dell'attivo); • La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i>, ai flussi di cassa prospettici e ai tassi WACC e g.
		<i>Impairment Test</i> : recupero del valore dell'avviamento	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa (43% dell'attivo); • La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i>, ai flussi di cassa prospettici e ai tassi WACC e g.
	El.En.	<u>Valutazione del fondo rimanenze di magazzino</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa; • La valutazione si basa su assunzioni riguardanti l'eventuale eccedenza delle rimanenze rispetto al loro possibile utilizzo futuro.
Emak	<i>Impairment Test</i> : recupero del valore delle partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa; • Molteplicità ed imprevedibilità dei fattori che possono influenzare l'andamento del mercato; • La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare 	

			riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i> , ai flussi di cassa prospettici e ai tassi WACC e g.
		<i>Impairment Test</i> : recupero del valore dell'avviamento	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa; • Molteplicità ed imprevedibilità dei fattori che possono influenzare l'andamento del mercato; • La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i>, ai flussi di cassa prospettici e ai tassi WACC e g.
	Arnoldo Mondadori Editore	<i>Impairment Test</i> : recupero del valore delle partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa; • La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i>, ai flussi di cassa prospettici e ai tassi WACC e g.
		<i>Impairment Test</i> : recupero del valore dell'avviamento	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa; • La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i>, ai flussi di cassa prospettici e ai tassi WACC e g.
		<i>Impairment Test</i> : recupero del valore delle attività immateriali a vita utile indefinita	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa; • La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i>, ai flussi di cassa prospettici e ai tassi WACC e g.
		<u>Riconoscimento dei ricavi</u> : servizi pubblicitari	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa (32% dei ricavi);

			<ul style="list-style-type: none"> • Complessità del processo di rilevazione dei ricavi dovuta agli articolati accordi contrattuali tra la società e la concessionaria di pubblicità e tra quest'ultima e gli inserzionisti; • Rilevanza dei sistemi e dei processi utilizzati per la determinazione dei ricavi e per il controllo della corretta iscrizione degli stessi.
		Operazioni straordinarie: fusione per incorporazione	<ul style="list-style-type: none"> • I criteri di contabilizzazione non sono disciplinati dall'IFRS 3 ("Aggregazioni aziendali"); • Effetti rilevanti dell'operazione sulla composizione dell'attivo e sul Conto Economico della società.
	Retelit	<i>Impairment Test</i> : recupero del valore delle attività immateriali a vita utile indefinita	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa; • Assunzioni complesse alla base della stima che possono essere influenzate da aspettative future e da condizioni di mercato che potrebbero non realizzarsi.
		<u>Riconoscimento dei ricavi</u> da operazioni di cessione di diritti	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa sulla situazione economico – patrimoniale e finanziaria del gruppo; • Complessità della struttura contrattuale.
	Saes Getters	<i>Impairment Test</i> : recupero del valore delle partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa; • Molteplicità ed imprevedibilità dei fattori che possono influenzare l'andamento del mercato; • La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i>, ai flussi di cassa prospettici e ai tassi WACC e g.

		<u>Recupero delle attività per imposte differite</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Voce significativa; • La valutazione della recuperabilità delle attività per imposte differite richiede una significativa attività di stima, con particolare riguardo alla determinazione degli imponibili fiscali futuri della società.
KPMG	Astaldi	<u>Valutazione dei crediti commerciali</u> relativi alle opere realizzate in Venezuela	<ul style="list-style-type: none"> • La valutazione è soggetta ad un elevato grado di incertezza connessa alla complessa situazione in cui versa il Venezuela.
		<u>Riconoscimento dei ricavi</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Il riconoscimento dei ricavi si basa su stime che possono essere influenzate da molteplici fattori (tempo, profilo di rischio di alcuni paesi in cui i relativi contratti vengono eseguiti, revisioni prezzi, ecc.).
		<i>Impairment Test</i> : recupero del valore delle attività nette	<ul style="list-style-type: none"> • Processo caratterizzato da un elevato grado di incertezza e complessità.
	BIESSE	<i>Impairment Test</i> : recupero del valore dell'avviamento	<ul style="list-style-type: none"> • La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i>, ai flussi di cassa prospettici e ai tassi WACC e g.
		<u>Recupero del valore dei costi di sviluppo</u>	<ul style="list-style-type: none"> • La capitalizzazione dei costi di sviluppo comporta la formulazione di stime caratterizzate sia dalla complessità delle assunzioni alla base delle proiezioni dei ricavi e della marginalità futura, sia dalle scelte industriali strategiche effettuate dagli amministratori.
	ELICA	<i>Impairment Test</i> : recupero del valore delle partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> • La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare

			riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i> , ai flussi di cassa prospettici – sulla base dei dati previsionali per il periodo 2018-2022 – e ai tassi WACC e g.
		<u>Impairment Test</u> : recupero del valore dell'avviamento	<ul style="list-style-type: none"> La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i>, ai flussi di cassa prospettici – sulla base dei dati previsionali per il periodo 2018-2022 – e ai tassi WACC e g.
		<u>Recupero del valore dei costi di sviluppo</u>	<ul style="list-style-type: none"> La capitalizzazione dei costi di sviluppo comporta la formulazione di stime caratterizzate sia dalla complessità delle assunzioni alla base delle proiezioni dei ricavi e della marginalità futura, sia dalle scelte industriali strategiche effettuate dagli amministratori.
		<u>Valutazione del fondo rischi ed oneri per contenziosi</u>	<ul style="list-style-type: none"> Elevato grado di complessità e incertezza con riguardo alla formulazione delle stime.
	F.I.L.A.	<u>Impairment Test</u> : recupero del valore delle partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> Molteplicità ed imprevedibilità dei fattori che possono influenzare l'andamento del mercato inglese per i possibili effetti della <i>Brexit</i>; La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i>, ai flussi di cassa prospettici e ai tassi WACC e g.
	Openjobmetis	<u>Impairment Test</u> : recupero del valore dell'avviamento	<ul style="list-style-type: none"> La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare

			riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i> , ai flussi di cassa prospettici e ai tassi WACC e g.
		<u>Valutazione dei crediti commerciali</u>	<ul style="list-style-type: none"> La valutazione del fondo svalutazione crediti si basa sulla stima delle perdite su crediti che la società prevede di sostenere, tenendo conto dell'anzianità del credito, della solvibilità del cliente e dell'esperienza storica pregressa.
	Tecnoinvestimenti	<i>Impairment Test</i> : recupero del valore delle partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> Voce significativa; La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i>, ai flussi di cassa prospettici e ai tassi WACC e g.
BDO	MONDO TV	<i>Impairment Test</i> : recupero del valore delle attività immateriali a vita utile indefinita	<ul style="list-style-type: none"> Voce significativa; La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i>, ai flussi di cassa prospettici e ai tassi WACC e g.
		<u>Valutazione dei crediti commerciali</u>	<ul style="list-style-type: none"> Voce significativa (40% dell'attivo); La valutazione include la stima di alcune componenti, quali l'esistenza di possibili indicatori di <i>impairment</i>, la determinazione dei flussi di cassa attesi e il valore di realizzo delle garanzie correlate ai crediti.
		<u>Riconoscimento dei ricavi</u> delle vendite e prestazioni	<ul style="list-style-type: none"> Voce significativa; Rischi collegati in termini di esistenza e accuratezza e correttezza degli importi da rilevare in bilancio in base alle diverse tipologie di vendita.

PKF	CAD IT	<u>Impairment Test</u> : recupero del valore delle partecipazioni	<ul style="list-style-type: none">• La valutazione del valore recuperabile richiede una elevata attività di stima, basata su assunzioni con particolare riguardo all'identificazione di indicatori di <i>impairment</i>, ai flussi di cassa prospettici e ai tassi WACC e g.
-----	--------	---	--

Dall'analisi preliminare delle relazioni di revisione del campione è emerso che le stesse presentano differenti modalità di espressione per descrivere i medesimi aspetti chiave. Ad avviso di chi scrive, le relazioni di revisione di PWC sono maggiormente chiare, complete ed esaustive rispetto a quelle delle altre imprese di revisione: quanto detto è ravvisabile, ad esempio, nel fatto che tale società di revisione, nel sottolineare la significatività di una posta, ne evidenzia chiaramente la rilevanza in termini di percentuale in rapporto al totale dell'attivo, al Patrimonio Netto o ai ricavi. Per quanto attiene alle altre società di revisione, da un lato Deloitte & Touche e KPMG sottolineano la significatività di una posta senza però descriverne l'impatto sul bilancio in termini di percentuale, dall'altro lato EY provvede a riportare il valore numerico della posta senza esprimersi in modo esplicito riguardo alla significatività della stessa. Comunque, per rendere la Tabella 3 più omogenea e permettere una valutazione e un confronto degli aspetti chiave il più agevole possibile, si è cercato di riportare attraverso una unica modalità di espressione le medesime tematiche trattate nelle relazioni di revisione del campione.

Dunque, osservando la Tabella 3, è possibile notare che un elevato numero di aspetti giudicati significativi nell'ambito dell'attività di revisione è rappresentato dall'*Impairment Test*. Uno dei principali obiettivi dell'attività di revisione è, quindi, verificare che le attività siano iscritte in bilancio a un valore contabile non superiore al valore recuperabile, per tale intendendosi il valore che può essere ottenuto dalla vendita o dall'utilizzo delle stesse. Qualora però il valore contabile ecceda il valore recuperabile, vuol dire che l'*asset* ha subito una riduzione di valore e il principio contabile internazionale IAS 36 richiede che venga rilevata una perdita di valore (*impairment*) pari alla differenza tra il valore contabile e il valore recuperabile. Il test di *Impairment* deve essere svolto annualmente per l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale e per le attività immateriali a vita utile indefinita o per quelle non ancora disponibili per l'uso, oppure in presenza di indicatori di *impairment*, quali: indicazioni osservabili che il valore di mercato dell'*asset* è diminuito significativamente durante l'esercizio; variazioni negative significative che si sono verificate durante l'esercizio o si verificheranno nel futuro prossimo nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo nel quale l'impresa opera; qualora i tassi di interesse di mercato siano aumentati nel corso dell'esercizio; in caso di obsolescenza tecnologica dell'*asset*; in caso di deterioramento fisico dell'*asset*.

Da un'analisi più approfondita e specifica, si nota poi che il test di *Impairment* ha avuto ad oggetto soprattutto le partecipazioni nelle società controllate, per il fatto che le stesse sono spesso di ammontare rilevante e la recuperabilità del loro valore si basa su assunzioni complesse e influenzate dall'andamento del mercato nel quale l'azienda opera e per tale motivo sono soggette a maggiore attenzione da parte della società di revisione. Il test, inoltre, ha riguardato anche l'avviamento²⁶ esterno, ovvero acquisito in aggregazioni aziendali e allocato su singole CGU – unità generatrici di flussi finanziari – e le attività immateriali a vita utile indefinita – marchi, brevetti, ecc. – che, ai sensi dello IAS 36, devono essere sottoposti al test di *Impairment* con cadenza quantomeno annuale.

Gli altri aspetti chiave ai quali le società di revisione hanno prestato particolare attenzione durante l'attività di revisione sono:

- a) Il riconoscimento dei ricavi, in quanto voce di ammontare significativo caratterizzata da condizioni contrattuali peculiari e basata su assunzioni complesse, oggetto di verifica della corretta rilevazione e iscrizione in bilancio;
- b) Il recupero del valore dei costi di sviluppo, in quanto la determinazione del valore recuperabile presuppone l'utilizzo di un elevato grado di valutazione e giudizio e dunque unicamente stimabile;
- c) La valutazione delle rimanenze di magazzino, in quanto voce di ammontare significativo basata su assunzioni complesse e dunque unicamente stimabile;
- d) Il recupero delle attività per imposte anticipate o differite, relativamente alla stima degli imponibili fiscali futuri della società;
- e) La valutazione dei crediti commerciali, in quanto basata su assunzioni circa l'ammontare recuperabile degli stessi e dunque unicamente stimabile;
- f) Le operazioni straordinarie (fusione per incorporazione), per la peculiarità della fattispecie, non essendo disciplinate dai principi contabili di riferimento (IFRS 3) e per il significativo impatto dell'operazione sul bilancio della società;
- g) L'evoluzione prevedibile della gestione, in quanto basata su valutazioni e giudizi previsionali circa i possibili riflessi futuri sul presupposto della continuità aziendale;

²⁶ Per avviamento si intende il maggior valore che l'azienda è in grado di produrre per effetto di fattori specifici per i quali il complesso dei beni aziendali ha un valore superiore rispetto alla somma dei singoli beni.

- h) La valutazione delle passività potenziali e degli accantonamenti, in quanto basata su elementi complessi che implicano il ricorso al giudizio degli amministratori;
- i) La valutazione delle immobilizzazioni immateriali, in quanto basata su assunzioni complesse;
- j) I rapporti con parte correlata, a causa delle motivazioni economiche e finanziarie alla base del rapporto;
- k) La valutazione delle attività non correnti detenute per la vendita, a causa della complessità insita nella stima del *fair value*.

Nello specifico, sono stati inoltre analizzati nella Tabella 3, a livello delle singole società di revisione, gli aspetti chiave oggetto di maggiore attenzione nello svolgimento dell'attività di revisione.

Osservando la Tabella 3, dunque, emerge che l'aspetto significativo su cui PWC si è principalmente soffermata con riguardo alle dodici società revisionate del campione, è senza dubbio l'*Impairment Test* relativo alle partecipazioni in società controllate, seguito dall'*Impairment Test* relativo all'avviamento e dal "Recupero dei costi di sviluppo". Anche la società di revisione EY si è focalizzata sull'*Impairment Test* relativo alle partecipazioni in controllate, ma diversamente da PWC ha ritenuto maggiormente rilevanti il "Riconoscimento dei ricavi" e il "Recupero delle attività per imposte anticipate o differite". Allo stesso modo, Deloitte & Touche ha ritenuto assolutamente significativo l'*Impairment Test* relativo alle partecipazioni in controllate, all'avviamento e alle attività immateriali a vita utile indefinita, prestando comunque attenzione anche all'aspetto chiave "Riconoscimento dei ricavi". Anche la società di revisione KPMG ha posto particolare attenzione al test di *Impairment* relativo all'avviamento e alle partecipazioni in controllate, così come all'aspetto chiave "Recupero dei costi di sviluppo". Infine, BDO e PKF si sono soffermate rispettivamente, sull'*Impairment Test* delle attività immateriali a vita utile indefinita e delle partecipazioni in società controllate.

Relativamente all'impresa di revisione EY, si nota che la stessa non ha evidenziato alcun aspetto significativo in due delle nove società di cui effettua la revisione contabile, ovvero Datalogic S.p.A. e Interpump Group S.p.A. Inoltre EY, a differenza delle altre società che hanno valutato come significativi degli aspetti che potremmo definire "standard" – quali l'*Impairment Test*, il riconoscimento dei ricavi, il recupero dei costi di sviluppo, ecc. – si è focalizzata sulla valutazione delle passività potenziali

e degli accantonamenti, sui rapporti con parte correlata e sull'evoluzione prevedibile della gestione.

Si passa infine ad analizzare quali siano state le procedure di revisione in risposta agli aspetti chiave messe in pratica con maggiore frequenza dalle società di revisione. Prendendo ancora come riferimento la Tabella B presente in Appendice, le procedure di risposta sono di seguito sintetizzate nella Tabella 4 attraverso una modalità di espressione omogenea per ciascun aspetto chiave. In questo modo si permette una lettura maggiormente chiara, omogenea e trasparente. Come detto in precedenza, infatti, ciascuna società di revisione è solita esprimersi attraverso un proprio modello.

Tabella 4

Sintesi delle procedure maggiormente adottate in risposta ai singoli aspetti chiave (KAM)	
Aspetto chiave (KAM)	Procedure di revisione in risposta agli aspetti chiave dell'attività di revisione
<i>Impairment Test</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica dell'accuratezza del test; • Analisi di sensitività; • Discussione dei risultati del test con la direzione della società; • Comprensione della metodologia alla base dello svolgimento del test; • Comprensione delle assunzioni significative alla base del test; • Valutazione dell'appropriatezza dei tassi Wacc e g utilizzati nello sviluppo del test; • Verifica della completezza ed accuratezza delle note illustrative; • Analisi degli scostamenti significativi tra i dati previsionali e i dati consuntivi; • Verifica dell'accuratezza matematica del modello utilizzato per la determinazione del valore d'uso o del <i>fair value</i>; • Verifica della conformità ai principi contabili utilizzati per l'effettuazione del test; • Verifica della presenza e della corretta contabilizzazione di eventuali perdite di valore.
Riconoscimento dei ricavi	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica di affidabilità del sistema di controllo interno relativo al ciclo dei ricavi; • Verifica della corretta rilevazione dei ricavi;

	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica dell'adeguatezza del sistema informatico aziendale; • Verifica dell'effettiva efficacia dei controlli rilevanti nel processo di rilevazione dei ricavi; • Analisi comparativa e test di dettaglio su base campionaria; • Verifica della corretta iscrizione per competenza dei ricavi; • Verifica dell'adeguatezza dell'informativa di bilancio.
Recupero del valore dei costi di sviluppo	<ul style="list-style-type: none"> • Comprensione e valutazione della recuperabilità dei costi di sviluppo; • Analisi degli scostamenti significativi delle capitalizzazioni; • Analisi dei modelli di valutazione adottati dalla società per la stima della recuperabilità; • Verifica della completezza ed accuratezza delle note illustrative.
Recupero delle attività per imposte anticipate o differite	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi delle previsioni dei redditi imponibili futuri e loro riconciliazione con le previsioni dei risultati ante imposte del <i>business plan</i>; • Valutazione delle previsioni rispetto all'accuratezza storica di quelle precedenti; • Verifica dei calcoli dei modelli utilizzati dalla direzione; • Verifica dell'adeguatezza dell'informativa di bilancio.
Operazioni straordinarie: fusione per incorporazione	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi dell'operazione; • Verifica della corretta rappresentazione in bilancio ai sensi dell'IFRS 2.
Valutazione dei crediti commerciali	<ul style="list-style-type: none"> • Comprensione delle procedure interne adottate dalla società per la valutazione dei crediti; • Verifica della ragionevolezza delle assunzioni; • Effettuazione di test a campione per valutare l'efficacia delle procedure interne; • Comprensione e valutazione delle procedure di monitoraggio per i crediti;

	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica della corretta rappresentazione in bilancio dei crediti; • Analisi dei crediti e dei pagamenti ricevuti dopo la fine dell'esercizio; • Invio di richieste di informazioni a professionisti esterni; • Comparazione delle valutazioni effettuate dai professionisti esterni con quanto esposto in bilancio.
Valutazione delle rimanenze di magazzino	<ul style="list-style-type: none"> • Comprensione dei controlli rilevanti per l'individuazione e il monitoraggio delle rimanenze obsolete e per la stima del fondo svalutazione rimanenze; • Verifica dell'implementazione dei controlli; • Verifica della conformità ai principi contabili utilizzati; • Analisi dei criteri e delle assunzioni utilizzati per la stima del fondo; • Analisi della ragionevolezza delle principali assunzioni adottate nella stima dalla direzione; • Confronto ed analisi dei dati e confronto con i dati stimati.
Valutazione delle attività non correnti detenute per la vendita	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'IFRS 5 al fine della classificazione dell'attività come "disponibile per la vendita"; • Verifica della valutazione degli amministratori per la stima del <i>fair value</i> e dei costi di vendita delle suddette attività; • Analisi dell'informativa di bilancio riportata nelle note illustrative.
Evoluzione prevedibile della gestione	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi delle circostanze che hanno comportato il conseguimento di una perdita; • Analisi di sensitività delle principali assunzioni del Piano approvato dal CdA rispetto alla previsione dei flussi di cassa; • Analisi degli scostamenti dei risultati rispetto al <i>budget</i>.
Valutazione delle passività potenziali e degli accantonamenti	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica di conformità della procedura allo IAS 37;

	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi della documentazione interna e delle conferme ricevute dai legali esterni.
Valutazione delle immobilizzazioni immateriali	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi delle procedure e dei controlli posti in essere dalla società al fine della rilevazione e valutazione delle attività di sviluppo; • Svolgimento di procedure di validità sugli incrementi delle attività di sviluppo; • Esame delle assunzioni chiave alla base delle previsioni contenute nel business plan della società; • Verifica dell'adeguatezza dell'informativa di bilancio.
Rapporti con parte correlata	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica di conformità alla procedura interna sulle operazioni con parti correlate; • Analisi dei verbali di approvazione dell'operazione da parte del CdA e del Comitato Parti Correlate; • Esecuzione di procedure di validità con riferimento alle vendite eseguite nell'esercizio, tra cui la verifica delle condizioni contrattuali applicate.

Osservando la Tabella 4 relativa alle procedure di revisione in risposta agli aspetti chiave, risulta evidente che l'obiettivo principale dell'attività di revisione è fornire un giudizio circa l'attendibilità del bilancio della società revisionata, dopo aver messo in pratica una serie di verifiche e di analisi accurate.

Quindi, in ultima analisi, le procedure di risposta frequentemente messe in atto dalle imprese di revisione sono:

- a) Analisi di sensitività²⁷;
- b) Verifiche di accuratezza;
- c) Discussione dei risultati con la Direzione aziendale;
- d) Comprensione delle assunzioni significative;
- e) Verifica della ragionevolezza delle assunzioni;
- f) Valutazione dell'appropriatezza dei tassi adottati;
- g) Analisi degli scostamenti significativi tra i dati previsionali e i dati consuntivi;
- h) Verifica di conformità ai principi contabili adottati;
- i) Comprensione del sistema di controllo interno;
- j) Verifica della corretta rilevazione ed iscrizione delle poste;
- k) Verifica dei calcoli dei modelli utilizzati dalla Direzione aziendale;
- l) Analisi delle circostanze che hanno comportato il conseguimento di una perdita;
- m) Verifica dell'adeguatezza dell'informativa di bilancio.

Analizzando i punti sopra esposti, dunque, è possibile notare che le imprese di revisione mettono in pratica delle procedure basate sulla comprensione, sull'analisi e sulla verifica di quanto predisposto dal Consiglio di Amministrazione delle società revisionate.

Infatti, l'obiettivo dell'attività di revisione, come detto nel primo capitolo del presente elaborato, non è correggere eventuali errori significativi riscontrati durante l'attività di revisione – compito della Direzione aziendale – ma descriverli accuratamente e dare motivazioni precise riguardo al proprio dissenso.

²⁷ L'analisi di sensitività è la tecnica utilizzata per quantificare gli effetti sui risultati forniti dall'analisi di un progetto di investimento, indotti da una modifica dei parametri con i quali sono calcolati gli indicatori di sostenibilità economica e finanziaria del progetto stesso. L'analisi di sensitività, nello specifico, viene effettuata alterando il peso di alcuni parametri ritenuti critici – livello del tasso di sconto, costi di investimento, ecc. – e osservando le conseguenze in termini di risultati economici e finanziari.

CONCLUSIONI

Il presente elaborato, suddiviso in due capitoli, ha trattato la relazione di revisione ai sensi della normativa attuale – il Regolamento Europeo n. 537/2014 e il d.lgs. n. 135/2016 – facendo riferimento, in particolare, agli Enti di Interesse Pubblico (EIP).

L'obiettivo del primo capitolo, nello specifico, è stato quello di descrivere la struttura e le caratteristiche tipiche della relazione di revisione, operando un confronto con quanto previsto dalla precedente normativa ed evidenziando le novità. Per poter perseguire tale intento è stato necessario inserire la trattazione all'interno di un quadro più ampio, analizzando attentamente il Regolamento UE n. 537/2014 e il d.lgs. n. 135/2016. Sono state dunque affrontate una serie di tematiche che hanno contribuito a contestualizzare maggiormente la trattazione rendendone più agevole la lettura, ovvero:

- a) La relazione aggiuntiva al Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile (CCIRC);
- b) I requisiti di indipendenza, obiettività e scetticismo professionale che devono essere posseduti per tutta la durata dell'attività di revisione da chiunque sia potenzialmente in grado di influenzarne l'esito;
- c) La categoria degli EIP, che ai sensi della normativa attuale, ha visto ridurre il novero delle società prima rientranti nella stessa;
- d) I servizi diversi dalla revisione che possono essere prestati agli EIP dalla società di revisione;
- e) La relazione di trasparenza che deve essere pubblicata dalla società di revisione sul proprio sito *web*;
- f) Le caratteristiche, il ruolo e le funzioni del CCIRC;
- g) Il processo di conferimento ed eventuale scioglimento anticipato dell'incarico di revisione, con particolare riferimento alla procedura di selezione dell'impresa di revisione;
- h) La categoria degli Enti a Regime Intermedio (ERI), nella quale sono comprese tutte quelle società che non rientrano più negli EIP.

Il secondo capitolo, invece, ha trattato l'analisi empirica di un campione di relazioni di revisione relative a trentotto società quotate sul segmento STAR, appartenenti per lo più al settore industriale.

Tale capitolo, nello specifico, dopo aver presentato le società oggetto di revisione, le relative imprese che ne hanno effettuato la revisione, la data e il luogo delle relazioni di revisione, ha illustrato gli aspetti giudicati chiave e le caratteristiche per le quali gli stessi sono stati ritenuti significativi e pertanto oggetto di maggiore attenzione da parte delle società di revisione nelle rispettive relazioni. Inoltre, sono state individuate ed analizzate le procedure di revisione in risposta agli aspetti chiave messe in pratica più di sovente.

L'obiettivo di tale capitolo, infatti, è stato quello di mostrare quale tra i modelli di relazione propri di ciascuna impresa di revisione è maggiormente chiaro, completo ed esaustivo, ma soprattutto quello di capire da un lato quali sono stati gli aspetti significativi riscontrati frequentemente durante l'attività di revisione e i motivi per i quali sono stati ritenuti tali e dall'altro quali sono state le procedure di revisione tipiche in risposta ai relativi aspetti chiave.

Sono di seguito illustrate le osservazioni che sono emerse da una serie di analisi effettuate sulle relazioni di revisione del campione.

La prima analisi ha riguardato gli aspetti giudicati significativi: è stato evidente che più della metà degli aspetti chiave riscontrati durante l'attività di revisione è rappresentato dall'*Impairment Test* che ha avuto ad oggetto, nello specifico, le partecipazioni in società controllate, l'avviamento e le attività immateriali a vita utile indefinita. La particolare attenzione dedicata a tale aspetto da parte delle imprese di revisione trova spiegazione nell'ammontare rilevante delle poste in questione e nel fatto che il loro valore si basa su assunzioni complesse e allo stesso tempo influenzate dall'andamento del mercato nel quale l'azienda opera. Uno degli obiettivi principali dell'attività di revisione, dunque, è verificare che le attività siano iscritte in bilancio a un valore contabile non superiore al valore recuperabile, e nel qual caso, lo IAS 36 richiede di rilevare una perdita di valore pari alla differenza tra i due importi.

Con riguardo agli altri aspetti chiave individuati a seguito dell'analisi delle relazioni di revisione del campione, si segnalano:

- a) Il riconoscimento dei ricavi, in quanto voce di ammontare significativo caratterizzata da condizioni contrattuali peculiari e basata su assunzioni complesse, oggetto di verifica della corretta rilevazione e iscrizione in bilancio;
- b) Il recupero del valore dei costi di sviluppo, in quanto la determinazione del valore recuperabile presuppone l'utilizzo di un elevato grado di valutazione e giudizio e dunque unicamente stimabile;
- c) La valutazione delle rimanenze di magazzino, in quanto voce di ammontare significativo basata su assunzioni complesse e dunque unicamente stimabile;
- d) Il recupero delle attività per imposte anticipate o differite, relativamente alla stima degli imponibili fiscali futuri della società;
- e) La valutazione dei crediti commerciali, in quanto basata su assunzioni circa l'ammontare recuperabile degli stessi e dunque unicamente stimabile;
- f) Le operazioni straordinarie – fusione per incorporazione – per la peculiarità della fattispecie, non essendo disciplinate dai principi contabili di riferimento (IFRS 3) e per il significativo impatto dell'operazione sul bilancio della società;
- g) L'evoluzione prevedibile della gestione, in quanto basata su valutazioni e giudizi previsionali circa i possibili riflessi futuri sul presupposto della continuità aziendale;
- h) La valutazione delle passività potenziali e degli accantonamenti, in quanto basata su elementi complessi che implicano il ricorso al giudizio degli amministratori;
- i) La valutazione delle immobilizzazioni immateriali, in quanto basata su assunzioni complesse;
- j) I rapporti con parte correlata, a causa delle motivazioni economiche e finanziarie alla base del rapporto;
- k) La valutazione delle attività non correnti detenute per la vendita, a causa della complessità insita nella stima del *fair value*.

È stata poi effettuata una seconda analisi avente l'obiettivo di classificare gli aspetti chiave in ordine di rilevanza, relativamente a ciascuna impresa di revisione:

- a) PWC si è principalmente soffermata sull'*Impairment Test* relativo alle partecipazioni in società controllate, seguito dall'*Impairment Test* relativo all'avviamento e dal "Recupero dei costi di sviluppo";

- b) EY ha prestato maggiore attenzione all'*Impairment Test* relativo alle partecipazioni in società controllate, seguito dal “Riconoscimento dei ricavi” e dal “Recupero dei costi di sviluppo”;
- c) Deloitte & Touche ha giudicato significativi l'*Impairment Test* relativo alle partecipazioni in società controllate, all'avviamento e alle attività immateriali a vita utile indefinita, seguito dal “Riconoscimento dei ricavi”;
- d) KPMG ha ritenuto significativi l'*Impairment Test* relativo all'avviamento e alle partecipazioni in società controllate, seguito dal “Recupero dei costi di sviluppo”;
- e) BDO si è soffermata sull'*Impairment Test* delle attività immateriali a vita utile indefinita;
- f) PKF si è soffermata sull'*Impairment Test* delle partecipazioni in società controllate.

L'ultima analisi, infine, ha individuato le procedure di revisione in risposta agli aspetti chiave che sono state messe in pratica frequentemente dalle imprese di revisione:

- a) Analisi di sensitività;
- b) Verifiche di accuratezza;
- c) Discussione dei risultati con la Direzione aziendale;
- d) Comprensione delle assunzioni significative;
- e) Verifica della ragionevolezza delle assunzioni;
- f) Valutazione dell'appropriatezza dei tassi adottati;
- g) Analisi degli scostamenti significativi tra i dati previsionali e i dati consuntivi;
- h) Verifica di conformità ai principi contabili adottati;
- i) Comprensione del sistema di controllo interno;
- j) Verifica della corretta rilevazione ed iscrizione delle poste;
- k) Verifica dei calcoli dei modelli utilizzati dalla Direzione aziendale;
- l) Analisi delle circostanze che hanno comportato il conseguimento di una perdita;
- m) Verifica dell'adeguatezza dell'informativa di bilancio.

Osservando le procedure di revisione adottate dalle imprese di revisione in risposta agli aspetti chiave, è evidente che il fine ultimo della relazione di revisione è esprimere un giudizio relativo all'attendibilità dei valori iscritti in bilancio e non anche alla veridicità e correttezza dello stesso – compito e dovere tipico dell'organo di governo dell'impresa. Le società di revisione, infatti, sono tenute a comprendere il sistema di controllo interno della società revisionata e ad effettuare verifiche ed analisi relative

all'operato della direzione aziendale della stessa, discutendo e confrontandosi con l'organo di governo circa i risultati aziendali.

In sintesi, il presente elaborato, dopo aver trattato la relazione di revisione ai sensi della normativa attuale – il Regolamento Europeo n. 537/2014 e il d.lgs. n. 135/2016 – ha evidenziato gli aspetti chiave (KAM) sui quali le imprese di revisione si sono soffermate durante l'attività di revisione, andando ad individuare le caratteristiche che hanno reso significativi tali aspetti e le relative procedure di revisione in risposta agli stessi che sono state messe in pratica.

APPENDICE A

A.1 Tabella A

Società revisionata (S.p.A.)	Società di revisione (S.p.A.)	Data e luogo della relazione di revisione	Data del conferimento dell'incarico da parte dell'Assemblea degli azionisti; Durata dell'incarico
AMPLIFON	PWC	15/03/2018 Milano	21/04/2010; 31/12/2010 – 31/12/2018
Aquafil	PWC	27/03/2018 Trento	30/01/2018; 31/12/2017 – 31/12/2025
Ascopiave	PWC	30/03/2018 Treviso	23/04/2015; 31/12/2015 – 31/12/2023
Astaldi	KPMG	30/03/2018 Roma	18/04/2011; 31/12/2011 – 31/12/2019
Avio	Deloitte & Touche	30/03/2018 Torino	15/06/2017; 31/12/2017 – 31/12/2025
Be, Think, Solve, Execute	Deloitte & Touche	30/03/2018 Milano	10/05/2012; 31/12/2012 – 31/12/2020
BIESSE	KPMG	29/03/2018 Ancona	28/04/2010; 31/12/2010 – 31/12/2018
CAD IT	PKF	27/03/2018 Verona	29/04/2015; 31/12/2015 – 31/12/2023
CEMBRE	PWC	28/03/2018 Brescia	28/04/2009; 31/12/2009 – 31/12/2017

Centrale del Latte d'Italia	Deloitte & Touche	16/03/2018 Torino	28/04/2015; 31/12/2015 – 31/12/2023
Datalogic	EY	29/03/2018 Bologna	29/04/2010; 31/12/2010 – 31/12/2018
DeA Capital	PWC	28/03/2018 Milano	17/04/2015; 31/12/2015 – 31/12/2023
Ei Towers	Deloitte & Touche	29/03/2018 Milano	18/04/2013; 31/12/2013 – 31/12/2021
El.En.	Deloitte & Touche	30/03/2018 Firenze	15/05/2012; 31/12/2012 – 31/12/2020
ELICA	KPMG	26/03/2018 Ancona	29/04/2015; 31/12/2015 – 31/12/2023
Emak	Deloitte & Touche	29/03/2018 Parma	22/04/2016; 31/12/2016 – 31/12/2024
ePRICE	EY	23/03/2018 Milano	06/11/2014; 31/12/2014 – 31/12/2022
Eurotech	PWC	28/03/2018 Udine	24/04/2014; 31/12/2014 – 31/12/2022
Exprivia	PWC	30/03/2018 Bari	23/04/2014; 31/12/2014 – 31/12/2022
Falk Renewables	EY	19/03/2018 Milano	06/05/2011; 31/12/2011 – 31/12/2019
Fidia	EY	30/03/2018 Torino	27/04/2012; 31/12/2012 – 31/12/2020
F.I.L.A.	KPMG	29/03/2018 Milano	20/02/2015; 31/12/2015 – 31/12/2023

Gamenet Group	PWC	30/03/2018 Roma	23/08/2017; 31/12/2017 – 31/12/2025
Gefran	PWC	29/03/2018 Brescia	21/04/2016; 31/12/2016 – 31/12/2024
I.M.A. Industria Macchine Automatiche	EY	28/03/2018 Bologna	24/04/2013; 31/12/2013 – 31/12/2021
Interpump Group	EY	28/03/2018 Bologna	30/04/2014; 31/12/2014 – 31/12/2022
Marr	PWC	30/03/2018 Bologna	28/04/2016; 31/12/2016 – 31/12/2024
Massimo Zanetti Beverage Group	PWC	16/03/2018 Treviso	31/03/2015; 31/12/2015 – 31/12/2023
Arnoldo Mondadori Editore	Deloitte & Touche	29/03/2018 Milano	27/04/2010; 31/12/2010 – 31/12/2018
MONDO TV	BDO	09/04/2018 Roma	30/04/2015; 31/12/2015 – 31/12/2023
Gruppo MutuiOnline	EY	29/03/2018 Milano	16/04/2016; 31/12/2016 – 31/12/2024
Openjobmetis	KPMG	22/03/2018 Milano	12/10/2015; 31/12/2015 – 31/12/2023
Prima Industrie	PWC	26/03/2018 Torino	11/04/2017; 31/12/2017 – 31/12/2025
Reply	EY	29/03/2018 Torino	29/04/2010; 31/12/2010 – 31/12/2018
Retelit	Deloitte & Touche	30/03/2018 Milano	03/05/2012; 31/12/2012 – 31/12/2020

Saes Getters	Deloitte & Touche	30/03/2018 Milano	23/04/2013; 31/12/2013 – 31/12/2021
Tecnoinvestimenti	KPMG	30/03/2018 Roma	29/04/2016; 31/12/2016 – 31/12/2024
Tesmec	EY	15/03/2018 Milano	23/02/2010; 31/12/2010 – 31/12/2018

A.2 Descrizione delle società del campione

Società revisionata (S.p.A.)	Descrizione della società
AMPLIFON	Amplifon S.p.A. è un'azienda italiana che si occupa della diagnosi, applicazione e commercializzazione di soluzioni uditive.
Aquafil	Il Gruppo Aquafil è uno dei principali produttori di nylon, in Italia e nel mondo. È stato fondato nel 1969 ad Arco (TN), dove ha mantenuto la sede centrale.
Ascopiave	Ascopiave S.p.A. (2004) è una società per azioni italiana, avente come attività la realizzazione e gestione di reti ed impianti per la distribuzione di gas metano e di impianti per la produzione e distribuzione di energia elettrica.
Astaldi	Astaldi S.p.A. è un gruppo attivo dagli anni '20 e ha realizzato complesse opere ingegneristiche in quasi settanta Paesi. I suoi settori di interesse sono le infrastrutture di trasporto, gli impianti di produzione energetica, l'edilizia civile e industriale, la gestione in regime di concessione di parcheggi, strutture ospedaliere, infrastrutture di trasporto e di opere nel settore acqua ed energia.
Avio	Il Gruppo Avio, è una azienda leader mondiale nel settore aerospaziale. L'esperienza e il know-how acquisiti nel corso degli oltre cinquanta anni di attività consentono ad Avio di essere un'eccellenza mondiale nel campo dei sistemi di lancio, della propulsione spaziale a solido, a liquido e criogenica, nonché nella propulsione tattica.
Be, Think, Solve, Execute	Il Gruppo Be è tra i principali player italiani nel settore dell'IT Consulting. Il Gruppo fornisce servizi di Business Consulting, Information Technology e Professional Services. Grazie alla combinazione di competenze specialistiche, avanzate tecnologie proprietarie ed esperienza consolidata, il Gruppo supporta primarie istituzioni finanziarie, assicurative ed industriali italiane, al fine di migliorarne la capacità competitiva ed il potenziale di creazione di valore.
BIESSE	Biesse, fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro e pietra.
CAD IT	Il Gruppo Cad IT è un'azienda di Verona che opera nel mercato dell'informatica, realizzando software per le aziende finanziarie.
CEMBRE	Cembre S.p.A. è un'azienda Italiana attiva nel campo della connessione elettrica. Produce inoltre altre linee

	<p>di prodotto quali: pressacavi, segnafile e prodotti per la marcatura di cavi di componenti elettrici e stampanti a trasferimento termico, macchine ed attrezzature per il settore ferroviario.</p>
Centrale del Latte d'Italia	<p>Centrale del Latte d'Italia S.p.A., il terzo polo italiano del latte, è nata dalla fusione per incorporazione di Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. in Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.</p>
Datalogic	<p>Datalogic è leader tecnologico a livello mondiale nei mercati dell'acquisizione automatica dei dati e di automazione dei processi. Il Gruppo è specializzato nella progettazione e produzione di lettori di codici a barre, mobile computer, RFID e sensori.</p>
DeA Capital	<p>DeA Capital S.p.A., è una società italiana appartenente al Gruppo De Agostini che si occupa di investimenti in private equity e nel settore dell'alternative asset management.</p>
Ei Towers	<p>Ei Towers S.p.A. è una società per azioni italiana che opera nel settore delle telecomunicazioni. È proprietaria dell'infrastruttura di rete necessaria alla trasmissione del segnale del gruppo Mediaset, di cui è parte, tramite 1700 torri, ma svolge servizi anche per altri operatori radiotelevisivi e di telecomunicazione mobile.</p>
El.En.	<p>El.En. S.p.A. è una società per azioni italiana, costituita nel 1981, avente come attività la fabbricazione di sistemi laser per applicazioni nel settore medico e della marcatura laser.</p>
ELICA	<p>Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, è oggi leader mondiale in termini di unità vendute. Vanta inoltre una posizione di leadership a livello europeo nella progettazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici per cappe e per caldaie da riscaldamento.</p>
Emak	<p>Emak S.p.A. è un'azienda italiana specializzata nella produzione e distribuzione di macchine, componenti e accessori per il giardinaggio, l'agricoltura, l'attività forestale e l'industria. I suoi marchi sono: Efco, Oleo-Mac, Bertolini e Nibbi. La gamma prodotti conta oltre duecentocinquanta modelli tra motoseghe, decespugliatori, rasaerba, trattorini, tagliasiepi, motozappe, motocoltivatori, trinciasarmenti, falciatrici, transporter e altri prodotti analoghi.</p>
ePRICE	<p>ePrice S.p.A. (fino al dicembre 2016 Banzai S.p.A.) è una holding italiana del settore Internet. È attiva nel mercato dell'e-Commerce in Italia, in cui, secondo la reportistica della società al mercato finanziario si posiziona tra i primi operatori locali, in particolare sul</p>

Eurotech	<p>segmento della vendita online di tecnologia ed elettrodomestici. Dal 2016 ha lanciato ePRICE Home Service una nuova gamma di servizi correlati all'installazione e protezione di grandi elettrodomestici.</p> <p>Eurotech nasce nel 1992 con il preciso intento di diventare un punto di riferimento nello sviluppo e nella produzione di Embedded PC, ovvero di Personal Computer miniaturizzati ed elaborati per applicazioni speciali (NanoPC). La tecnologia embedded è quindi la tecnologia di base dei prodotti Eurotech. Nel corso degli anni, due cambiamenti hanno più di altri caratterizzato l'evoluzione dello scenario dei computer embedded: primo, il software si è sempre più aggiunto all'hardware, integrandosi con esso e creando una simbiosi ormai inscindibile; secondo, la dimensione della comunicazione si è aggiunta a quella della elaborazione.</p>
Exprivia	<p>Exprivia è un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology in grado di indirizzare i driver di cambiamento del business dei propri clienti grazie alle tecnologie digitali. Exprivia si contraddistingue per l'affidabilità nel gestire progetti complessi mediante la connessione e l'integrazione di competenze verticali e orizzontali e per la capacità di creare soluzioni semplici da utilizzare e da aggiornare, poiché basate su un'attività continua di ricerca e innovazione.</p>
Falk Renewables	<p>Falck Renewables è una società per azioni italiana. La proprietà è del Gruppo Falck che nel 2012 ha consolidato tutta la produzione di energie rinnovabili del gruppo all'interno di Actelios S.p.A., che ha in seguito acquisito l'attuale nome di Falck Renewables S.p.A.. L'azienda è stata costituita nel 2002 e l'attività principale è il coordinamento di un gruppo di società attive nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare da biomasse ed eolico.</p>
Fidia	<p>Fidia è una società leader nel settore high tech della progettazione, produzione e commercializzazione a livello internazionale di sistemi integrati per la lavorazione di forme complesse destinati principalmente al settore della stampistica e dell'aerospaziale.</p>
F.I.L.A.	<p>F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini), nata a Firenze nel 1920 e gestita dal 1956 dalla famiglia Candela, è una Società italiana e una delle realtà industriali e commerciali più solide, dinamiche, innovative e in crescita sul mercato.</p>

Gamenet Group	<p>Gruppo Gamenet, è uno dei maggiori operatori nel settore dei giochi regolamentati in Italia in termini di ricavi, grazie a un'ampia e diversificata offerta di prodotti di gioco in multi-concessione in quattro differenti settori operativi: concessionario di amusement with prize machines (AWP), concessionario di video lottery terminals (VLT), concessionario di scommesse e giochi online (Betting & Online) e gestore di sale da gioco e di AWP di proprietà (Retail & Street Operations).</p>
Gefran	<p>Il Gruppo Gefran è tra i leader europei nell'automazione industriale. Gefran progetta e produce sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali. È attiva nei settori plastica e gomma, imballaggio, lavorazione del legno, industria tessile, alimentare lavorazione dei metalli e del vetro.</p>
I.M.A. Industria Macchine Automatiche	<p>Fondata nel 1961, IMA è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè.</p>
Interpump Group	<p>Il Gruppo Interpump opera con diversi marchi in due settori produttivi, il settore Olio ed il settore Acqua. Dal 2015 l'attività del settore acqua è stata estesa alla produzione di componenti e sistemi per l'industria alimentare, cosmetica e farmaceutica con i marchi Bertoli e Inoxpa.</p>
Marr	<p>MARR, fondata nel 1972, è una società leader in Italia nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari alla ristorazione extra domestica ed è controllata da Cremonini S.p.A.</p>
Massimo Zanetti Beverage Group	<p>Integrato sull'intera catena del valore del caffè, MZBG fonda la propria strategia sul costante e rinnovato apprezzamento che il caffè registra dai consumatori a livello globale, anche come simbolo della cultura e del lifestyle italiani.</p>
Arnoldo Mondadori Editore	<p>Il Gruppo Mondadori è leader nel mercato editoriale italiano dei libri e dei periodici (con magazine tra i più diffusi in Italia) e uno dei principali operatori del settore in Europa. Le aree di business in cui attualmente opera sono: Libri, Periodici e Retail.</p>
MONDO TV	<p>Mondo TV S.p.A. è una dei principali player europei nella produzione e distribuzione di animazione. Fondata nel 1985 da Orlando Corradi, Mondo TV produce e distribuisce serie e lungometraggi a cartoni animati per la TV e cinema.</p>
Gruppo MutuiOnline	<p>Gruppo MutuiOnline S.p.A. è la holding di un gruppo di società di servizi finanziari attive nel mercato italiano della comparazione, promozione e intermediazione on-line di prodotti di istituzioni</p>

	<p>finanziarie e di operatori di e-commerce, dei servizi strumentali alla concessione di finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari, alla gestione dei processi di asset management e alla gestione e liquidazione dei sinistri nel campo assicurativo.</p> <p>Openjobmetis S.p.A. è l’Agenzia per il Lavoro nata dalla fusione di Openjob S.p.A. e Metis S.p.A. avvenuta nel 2011. Quotata, da dicembre 2015, Openjobmetis S.p.A. è la prima e unica Agenzia per il Lavoro sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana nel segmento Star e si posiziona oggi tra i primi operatori del settore in Italia. Openjobmetis S.p.A. conta su una rete di oltre 120 filiali in tutta Italia e opera attraverso una serie di aree specializzate: Sanità, Industriale, Banca e Finanza, GDO, I&CT, Horeca, Family Care, Agroalimentare, Diversity Talent e Navale. Completa il quadro la società controllata Seltis S.r.l., specializzata in attività di ricerca e selezione di middle/top level.</p>
Openjobmetis	
	<p>PRIMA INDUSTRIE guida un Gruppo leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, oltre ad elettronica industriale e tecnologie laser.</p>
Prima Industrie	
	<p>Reply è specializzata nella progettazione e nell’implementazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services.</p>
Reply	
	<p>Retelit è uno dei principali operatori italiani di servizi dati e infrastrutture nel mercato delle telecomunicazioni, dal 2000 quotato alla Borsa di Milano e nel segmento STAR dal 26 settembre 2016.</p>
Retelit	
	<p>Pioniere nello sviluppo della tecnologia getter, il Gruppo SAES è leader mondiale in una molteplicità di applicazioni scientifiche ed industriali che richiedono condizioni di alto vuoto o di gas ultra puri. In oltre settanta anni di attività, le soluzioni getter del Gruppo hanno sostenuto l’innovazione tecnologica nelle industrie dell’information display e dell’illuminazione, nei complessi sistemi ad alto vuoto e nell’isolamento termico basato sul vuoto, in tecnologie che spaziano dai tubi di potenza sotto vuoto di grandi dimensioni sino ai dispositivi miniaturizzati come i sistemi microelettronici e micromeccanici realizzati su silicio. Il Gruppo detiene inoltre una posizione di leadership nella purificazione di gas ultra puri per l’industria dei semiconduttori e per altre industrie high-tech.</p>
Saes Getters	

Tecnoinvestimenti

Il Gruppo è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert, Visura e Sixtema, prodotti e servizi per la digitalizzazione, la fatturazione elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale nonché servizi per professionisti, associazioni e le PMI. InfoCert è inoltre la più grande European Certification Authority. La Business Unit Credit Information & Management, in cui opera Assicom Ribes offre servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito. ReValuta offre servizi immobiliari, incluse perizie e valutazioni. La Business Unit Innovation & Marketing Services, attraverso le società Co.Mark e Warrant Group, offre una piattaforma di consulenze alle PMI per supportarle nelle fasi di crescita produttiva e di espansione della propria capacità commerciale.

Tesmec

Il Gruppo Tesmec è leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti speciali e di soluzioni integrate per la costruzione, la manutenzione e l'efficientamento di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali.

A.3 Tabella B

Società revisionata (S.p.A.)	Società di revisione (S.p.A.)	Aspetti chiave della revisione (KAM) comunicati ai responsabili della <i>governance</i>	Procedure di revisione in risposta agli aspetti chiave della revisione	Altri aspetti da segnalare	Informazioni acquisite nel corso della revisione ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 135/2016
Amplifon	PWC	<p>“Valutazione della recuperabilità del valore di carico delle partecipazioni”. Valore significativo della voce “Partecipazioni immobilizzate” pari a Euro 615.555 migliaia. Valutazione della posta in quanto: significativa rispetto al patrimonio netto, sensibilità del business a fattori esogeni ed endogeni, recuperabilità dei valori (<i>impairment test</i>) in presenza di indicatori di perdita di valore. Il management, per determinare il valore dell'impresa, deve: predisporre un <i>business plan</i>, determinare un tasso di attualizzazione adeguato, utilizzare tassi di crescita coerenti con il business e il periodo, predisporre un'analisi di sensitività.</p>	<p>a) Riconciliazione dei valori di ciascuna partecipazione con le risultanze della contabilità generale (non sono state riscontrate differenze); b) Verifica dell'esistenza di una procedura di predisposizione ed approvazione da parte del Cda del <i>business plan</i> relativo a ciascuna partecipazione; verifica delle assunzioni sottostanti alla costruzione dei dati prospettici; verifica della ragionevolezza delle crescite future dei risultati; c) Verifica che i dati del <i>business plan</i> sono stati riportati nel modello di calcolo del test di <i>impairment</i>; rideterminazione del tasso di attualizzazione per ciascuna partecipazione; verifica dell'allineamento tra il tasso di crescita utilizzato con i tassi di crescita del settore; verifica dell'accuratezza dei singoli <i>impairment test</i>; effettuazione di analisi di sensitività; verifica della corretta determinazione della posizione finanziaria netta per ciascuna partecipazione; d) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p>	×	×
Aquafil	PWC	<p>1) “Recuperabilità del valore degli investimenti in società controllate”. Le partecipazioni – iscritte al costo – in imprese controllate sono pari ad Euro 179.710 migliaia (38% del totale attività) e perciò</p>	<p>1a) Esame e discussione con la direzione della società circa l'andamento economico delle controllate;</p>	×	×

		<p>rappresentano una voce significativa. La direzione della società effettua almeno una volta l'anno un'analisi delle singole partecipazioni e un eventuale successivo <i>impairment test</i> in presenza di indicatori di perdita di valore.</p> <p>2) "Rilevazione contabile della fusione per incorporazione". La corretta rappresentazione nel bilancio di esercizio dell'operazione di fusione è stata identificata come aspetto chiave.</p> <p>Nell'esercizio 2017, infatti, è stata effettuata la fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. nella Special Purpose Acquisition Company (SPAC), denominata Space3 S.p.A. (società incorporante). Poiché Space3 non rappresenta un <i>business</i> ai sensi dell'IFRS 3, la fusione è stata contabilizzata in base all'IFRS 2 (<i>Share-based Payment</i>), in quanto le azioni sono state scambiate sulla base di un rapporto di concambio definito.</p>	<p>1b) Analisi dei risultati dell'attività di revisione delle controllate;</p> <p>1c) Discussione con la direzione della società dei risultati dell'<i>impairment test</i> in presenza di indicatori di perdita di valore;</p> <p>1d) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p> <p>2) Analisi dettagliata della fusione e della sua corretta rappresentazione nel bilancio di esercizio in applicazione dell'IFRS 2.</p>		
Ascopiave	PWC	<p>"Recuperabilità del valore delle partecipazioni". Le partecipazioni iscritte sono pari ad Euro 498.078 migliaia (86% del totale attivo). La posta è considerata significativa in quanto la verifica della recuperabilità del valore delle partecipazioni implica un grado di valutazione e giudizio elevati e un certo grado di discrezionalità nello sviluppo del modello valutativo. Per la valutazione del valore recuperabile delle partecipazioni è stato utilizzato il metodo <i>Discounted Cash Flow</i> attualizzando i flussi finanziari a un tasso di sconto.</p>	<p>a) Comprensione e valutazione della metodologia adottata dalla direzione aziendale per lo svolgimento dell'<i>impairment test</i>;</p> <p>b) Acquisizione di elementi probativi sulla stima delle proiezioni dei flussi di cassa;</p> <p>c) Comprensione delle assunzioni significative alla base dei piani industriali, attraverso colloqui con la direzione aziendale;</p> <p>d) Conduzione di un esame critico sul modello utilizzato e sul calcolo del Wacc e del tasso di crescita g adottati nello sviluppo del test;</p> <p>e) Sviluppo di un'analisi di sensitività sui tassi Wacc e g;</p> <p>f) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p>	×	×
Astaldi	KPMG	<p>1) "Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale". In merito a eventi e circostanze che indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla</p>	<p>1a) Comprensione e analisi del piano dei flussi di cassa;</p> <p>1b) Analisi delle principali operazioni concluse ed avviate nel corso dell'esercizio;</p>	<p>Relativamente al punto 1) il giudizio</p>	×

	<p>capacità della società di continuare ad operare come entità in funzionamento si rimanda alla Relazione sulla gestione e alle Note al bilancio di esercizio. L'ottenimento di elementi probativi sufficienti sull'appropriato utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale, ha rappresentato un aspetto chiave della revisione. Il giudizio non ha espresso rilievi in relazione a tale aspetto.</p> <p>2) "Stima del valore recuperabile delle Altre attività non correnti per crediti commerciali ed importi dovuti dai committenti relativi alle opere realizzate in Venezuela", il cui valore in bilancio ammonta ad Euro 203 milioni al netto di svalutazioni complessive per Euro 230 milioni. La stima del valore recuperabile di tale esposizione è soggetta ad un elevato grado di incertezza connessa anche alla complessa situazione in cui versa il Venezuela, motivo per il quale tale aspetto è stato considerato significativo.</p> <p>3) "Valutazione degli importi dovuti dai/ai committenti relativi ai contratti di costruzione in corso di esecuzione e riconoscimento dei relativi ricavi". Importi dovuti dai committenti per Euro 1.519 milioni, importi dovuti ai committenti per Euro 419 milioni e ricavi da lavori per Euro 1.924 milioni. La valutazione di tali importi si basano su stime influenzabili da molteplici fattori (durata pluriennale, profilo di rischio) e perciò è stata considerata come aspetto chiave dell'attività di revisione.</p> <p>4) "Recuperabilità delle attività nette della società". Al 31/12/2017 la capitalizzazione di borsa della società, pari ad Euro 208,7 milioni, risulta inferiore al patrimonio netto, pari ad Euro 519,1 milioni. Di conseguenza gli amministratori hanno verificato la presenza di potenziali perdite di valore attraverso un <i>impairment test</i>. Il valore d'uso è stato stimato attraverso un metodo basato sull'attualizzazione dei flussi reddituali sulla linea di <i>business</i> "Costruzioni" e sull'attualizzazione</p>	<p>1c) Analisi delle comunicazioni con gli <i>advisors</i> delle principali banche finanziatrici riguardo il programma di rafforzamento patrimoniale;</p> <p>1d) Analisi dei verbali delle sedute degli organi sociali;</p> <p>1e) Analisi degli eventi successivi alla data di riferimento del bilancio che forniscono informazioni utili relativamente all'appropriatezza dell'uso del presupposto della continuità aziendale;</p> <p>1f) Esame dell'appropriatezza dell'informativa di bilancio relativa al presupposto della continuità aziendale.</p> <p>2a) Analisi dei criteri di valutazione adottati dagli amministratori riguardo la stima del valore recuperabile;</p> <p>2b) Analisi della metodologia e delle assunzioni e verifica della documentazione di supporto;</p> <p>2c) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p> <p>3a) Comprensione del processo di valutazione e valutazione dell'efficacia operativa dei controlli rilevanti;</p> <p>3b) Analisi di un campione di contratti;</p> <p>3c) Analisi della ragionevolezza delle assunzioni sottostanti la determinazione dei <i>budget</i> di commessa;</p> <p>3d) Analisi comparative con riferimento agli scostamenti significativi tra i dati a consuntivo e previsionali alla fine dell'esercizio rispetto a quelli dell'esercizio precedente;</p> <p>3e) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p> <p>4a) Analisi della rilevazione ed imputazione dei costi;</p> <p>4b) Analisi della ragionevolezza delle assunzioni sottostanti la determinazione dei <i>budget</i> di commessa;</p>	<p>della società di revisione non è espresso con rilievi.</p>	
--	--	--	---	--

		dei flussi dei dividendi futuri attesi dalle partecipate della linea di <i>business</i> “Concessioni”. Perciò la recuperabilità delle attività nette della società è stata considerata un aspetto chiave dell’attività di revisione.	4c) Analisi comparative con riferimento agli scostamenti significativi tra i dati a consuntivo e previsionali alla fine dell’esercizio rispetto a quelli dell’esercizio precedente; 4d) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative con riferimento agli importi; 4e) Confronto tra i flussi reddituali e finanziari utilizzati ai fini dell’ <i>impairment test</i> con i flussi previsti nel piano strategico 2017-2021; 4f) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative in relazione all’ <i>impairment test</i> .		
Avio	Deloitte & Touche	1) “Rilevazione contabile dell’aggregazione aziendale effettuata da parte di Space2 S.p.A. (ora Avio S.p.A.)”. In data 31/03/2017 si è perfezionata la fusione per incorporazione di Avio in Space2 (che ha poi assunto la denominazione di Avio S.p.A.), che è stata rilevata nel bilancio secondo il metodo dell’acquisto (IFRS 3), che prevede il processo di allocazione del costo dell’acquisizione (PPA). L’allocazione dei valori di PPA ha comportato l’iscrizione di “Attività immateriali a vita definita” per Euro 42,5 milioni, “Imposte differite” per Euro 19,1 milioni e un “Avviamento” per Euro 61 milioni. 2) “Valutazione dei lavori in corso su ordinazione e dei relativi effetti economici”. Il bilancio di esercizio include attività per Euro 46 milioni e passività per Euro 129 milioni relative a lavori in corso su ordinazione e dei relativi acconti. Le modalità di valutazione sono basate su assunzioni complesse e pertanto tale aspetto è ritenuto significativo.	1a) Analisi dei criteri utilizzati per la rilevazione dell’operazione; 1b) Analisi della procedura seguita e comprensione dei controlli rilevanti; 1c) Discussione circa le modalità di applicazione del <i>purchase method</i> ; 1d) Esame dei criteri di determinazione del costo dell’acquisizione; 1e) Analisi dei criteri seguiti per l’identificazione delle attività e delle passività, per la stima dei relativi <i>fair value</i> e dove necessario delle vite utili; 1f) Esame delle modalità di determinazione dell’avviamento; 1g) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative. 2a) Comprensione dell’approccio contabile per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione; 2b) Analisi dei contratti in essere con la clientela; 2c) Analisi comparativa delle principali variazioni dei risultati di commessa rispetto al preventivo originario; 2d) Analisi delle assunzioni che hanno richiesto un giudizio significativo;	Il bilancio di esercizio della Space2 (ora Avio) per l’esercizio chiuso il 31/12/2016 è stato sottoposto a revisione da parte di un altro revisore che ha espresso un giudizio senza modifica.	×

			2e) Verifiche dei costi di commessa.		
Be, Think, Solve, Execute	Deloitte & Touche	<p>“<i>Impairment test</i> dell’avviamento e delle partecipazioni”. L’avviamento – allocato sulla CGU <i>Business Consulting</i> – iscritto in bilancio al 31/12/2017 è pari ad Euro 10,2 milioni non è ammortizzabile ma è sottoposto a <i>impairment test</i> annualmente, come previsto dallo IAS 36. La società, inoltre, detiene partecipazioni in controllate per Euro 34,2 milioni che sono parimenti assoggettate a <i>impairment test</i>. In considerazione della rilevanza dell’ammontare dell’avviamento e delle partecipazioni iscritti in bilancio, gli <i>impairment test</i> sono considerati aspetti significativi.</p>	<p>a) Esame delle modalità utilizzate per la determinazione del valore d’uso della CGU e delle partecipazioni, analizzando i metodi e le assunzioni utilizzati;</p> <p>b) Rilevazione e comprensione dei controlli rilevanti;</p> <p>c) Valutazione della natura degli scostamenti dei dati;</p> <p>d) Verifica della corretta determinazione del valore della CGU;</p> <p>e) Verifica dell’accuratezza matematica del modello utilizzato per la determinazione del valore d’uso della CGU e delle partecipazioni;</p> <p>f) Valutazione della ragionevolezza del Wacc e di g;</p> <p>g) Verifica dell’analisi di sensitività;</p> <p>h) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p>	×	×
BIESSE	KPMG	<p>1) “Recuperabilità dell’avviamento”. L’avviamento al 31/12/2017 è pari ad Euro 6,2 milioni. Il valore recuperabile dello stesso è determinato dagli amministratori e richiede valutazioni significative circa l’andamento dei flussi di cassa operativi nonché circa il tasso di attualizzazione e il tasso di crescita degli stessi. Pertanto la recuperabilità dell’avviamento è considerato un aspetto chiave.</p> <p>2) “Recuperabilità dei costi di sviluppo”. Le attività rappresentate dai costi per lo sviluppo di nuovi prodotti sono pari ad Euro 27,4 milioni. La capitalizzazione di tali costi comporta la formulazione di stime da parte degli amministratori alquanto complesse, rendendo tale aspetto significativo.</p>	<p>1a) Comprensione ed analisi del processo di predisposizione del piano;</p> <p>1b) Analisi della ragionevolezza delle assunzioni utilizzate dagli amministratori nella determinazione del valore recuperabile dell’avviamento;</p> <p>1c) Analisi dei modelli di valutazione adottati dalla Capogruppo;</p> <p>1d) Esame delle analisi di sensitività con riferimento alle assunzioni chiave utilizzate per l’<i>impairment test</i>;</p> <p>1e) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p> <p>2a) Comprensione dei processi aziendali e valutazione della recuperabilità dei costi di sviluppo;</p> <p>2b) Analisi degli scostamenti significativi delle capitalizzazioni;</p>	<p>La società ha inserito nelle note esplicative i dati essenziali dell’ultimo bilancio della società che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento.</p>	×

			2c) Analisi dei modelli di valutazione adottati dalla società per la stima della recuperabilità; 2d) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.		
CAD IT	PKF	“ <i>Impairment test</i> su partecipazioni”. Il bilancio di esercizio espone al 31/12/2017 partecipazioni in controllate pari ad Euro 15,1 milioni. La società effettua il test di <i>impairment</i> annualmente, il quale prevede che il valore di carico delle singole CGU (identificate con le singole partecipazioni) non sia superiore al valore recuperabile. Il valore recuperabile delle CGU è verificato attraverso la determinazione del valore d’uso. La valutazione si conclude mediante il confronto tra il valore di carico delle partecipazioni e i rispettivi patrimoni netti. Tale processo di valutazione, effettuato dalla direzione, è complesso e prevede l’utilizzo di assunzioni relative alla determinazione del tasso Wacc e di un appropriato tasso g, motivo per il quale questo aspetto viene considerato significativo.	a) Modalità utilizzate dalla direzione per determinare il valore d’uso delle partecipazioni; b) Rilevazione e comprensione del processo di effettuazione del test; c) Analisi di ragionevolezza delle assunzioni principali utilizzate; d) Analisi di ragionevolezza dei tassi Wacc e g; e) Verifica dell’accuratezza matematica del modello di determinazione del valore d’uso delle partecipazioni; f) Verifica della conformità ai principi contabili utilizzati per l’effettuazione dell’ <i>impairment test</i> .	×	×
CEMBRE	PWC	“Riconoscimento dei ricavi”. La società ha registrato ricavi pari ad Euro 103.476 migliaia, di cui Euro 18.678 verso clienti esteri ed Euro 29.222 migliaia verso società del gruppo. Tale posta è considerata aspetto chiave in quanto costituisce una delle voci maggiormente significative del Conto Economico.	a) Valutazione dell’affidabilità del sistema di controllo interno relativo al ciclo ricavi; b) Verifica della corretta rilevazione dei ricavi; c) Verifica dell’effettiva efficacia operativa dei controlli rilevanti nel processo di rilevazione dei ricavi; d) Svolgimento di procedure di analisi comparativa e test di dettaglio su base campionaria; e) Verifica della corretta iscrizione dei ricavi.	×	×
Centrale del Latte d’Italia	Deloitte & Touche	1) “Recuperabilità delle attività immateriali a vita utile indefinita”. Le attività a vita utile indefinita relative al marchio Centro Latte Rapallo – Latte Tigullio – sono pari ad Euro 5.603 migliaia, le quali non sono ammortizzate ma bensì sottoposte al test di <i>impairment</i> . In considerazione della rilevanza	1a) Verifica della modalità per la determinazione del <i>fair value</i> del marchio iscritto; 1b) Rilevazione e comprensione dei controlli rilevanti posti in essere dalla società ai fini del test;	×	×

		<p>dell'ammontare del marchio iscritto in bilancio, il test è considerato un aspetto chiave della revisione.</p> <p>2) "Recuperabilità del valore di carico della partecipazione in imprese controllate". Le partecipazioni in imprese controllate iscritte in bilancio, sono pari ad Euro 52.028 migliaia, di cui Euro 24.830 migliaia relativamente alla Centrale del Latte della Toscana S.p.A. ed Euro 27.198 migliaia relativamente alla Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. In entrambi i casi è stato effettuato il test di <i>impairment</i> secondo la metodologia del <i>fair value</i>, per determinare la recuperabilità del valore di carico. In considerazione della rilevanza dell'ammontare delle partecipazioni in imprese controllate, l'aspetto in questione è stato considerato significativo.</p>	<p>1c) Analisi di ragionevolezza delle assunzioni utilizzate;</p> <p>1d) Verifica dell'accuratezza matematica del modello utilizzato per la determinazione del <i>fair value</i>;</p> <p>1e) Verifica dell'analisi di sensitività predisposta dalla direzione;</p> <p>1f) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p> <p>2a) Analisi dei risultati delle controllate al fine di individuare indicatori di <i>impairment</i>;</p> <p>2b) Verifica delle modalità usate dalla direzione per la determinazione del <i>fair value</i> dei marchi iscritti dalle controllate;</p> <p>2c) Rilevazione e comprensione dei controlli rilevanti posti in essere dalla società al fine del test di <i>impairment</i>;</p> <p>2d) Analisi di ragionevolezza delle assunzioni utilizzate;</p> <p>2e) Verifica dell'analisi di sensitività predisposta dalla direzione;</p> <p>2f) Verifica delle analisi della società in ordine alla recuperabilità del valore di iscrizione di ciascuna partecipazione;</p> <p>2g) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p>		
Datalogic	EY	×	×	×	×
DeA Capital	PWC	<p>"Valutazione strumenti finanziari non quotati e relativo processo di <i>impairment</i>". Il totale degli "Investimenti finanziari" è pari ad Euro 399.7 milioni, di cui Euro 195.5 milioni relativi a partecipazioni in società non quotate. La valutazione degli investimenti in società non quotate si è basata su dati osservabili e non osservabili, ed è quindi caratterizzata da un'elevata soggettività. Pertanto, tale processo è stato considerato un aspetto chiave dell'attività di revisione.</p>	<p>a) Comprensione e valutazione del processo di determinazione del valore degli investimenti finanziari della società;</p> <p>b) Valutazione dell'appropriatezza metodologica delle valutazioni effettuate;</p> <p>c) Verifica dell'accuratezza matematica dei modelli di calcolo;</p> <p>d) Verifica della ragionevolezza dei dati economici, patrimoniali e finanziari;</p> <p>e) Verifica delle ipotesi e delle assunzioni sottostanti ai modelli di valutazione, anche attraverso analisi di sensitività;</p>	×	×

			f) Verifica della presenza e della corretta contabilizzazione di eventuali perdite di valore.		
Ei Towers	Deloitte & Touche	<p>“<i>Impairment test</i> dell’avviamento e delle partecipazioni”. L’avviamento allocato alla CGU Tower è pari ad Euro 362 milioni (43% dell’attivo), il quale non è ammortizzato ma sottoposto al test di <i>impairment</i>. Inoltre, nel bilancio sono iscritte partecipazioni al costo in società controllate per Euro 108 milioni e crediti finanziari non correnti verso le medesime partecipate per Euro 139 milioni (29% dell’attivo). Il processo di valutazione del valore d’uso, che permette di confrontare il valore recuperabile con il valore contabile, è complesso e si basa su assunzioni riguardanti anche la determinazione dei tassi Wacc e g. In considerazione della rilevanza dell’ammontare dell’avviamento, delle partecipazioni e dei crediti finanziari non correnti, oltre che della soggettività delle stime iscritte in bilancio, il test di <i>impairment</i> è stato considerato un aspetto chiave della revisione.</p>	<p>a) Analisi delle modalità usate dalla direzione per la determinazione del valore d’uso; b) Verifica della conformità ai principi contabili di riferimento della metodologia adottata dalla direzione per il test; c) Rilevazione e comprensione dei controlli rilevanti dei controlli rilevanti posti in essere dalla società sul processo di effettuazione del test; d) Analisi di ragionevolezza delle principali assunzioni utilizzate; e) Confronto dei dati consuntivi rispetto ai piani originari per valutare la natura degli scostamenti; f) Valutazione della ragionevolezza dei tassi Wacc e g; g) Verifica dell’accuratezza matematica del modello utilizzato per la determinazione del valore d’uso; h) Verifica della corretta determinazione del valore contabile delle attività della CGU; i) Verifica della <i>sensitivity analysis</i>; j) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p>	×	×
El.En.	Deloitte & Touche	<p>“Stima del fondo svalutazione rimanenze”. Le rimanenze finali sono pari ad Euro 21.415 migliaia, al netto di un fondo svalutazione rimanenze pari ad Euro 5.946 migliaia che è stimato per allineare il valore di magazzino a quello di presumibile realizzo. Il processo di valutazione del fondo da parte della direzione è complesso e si basa su assunzioni, motivo per il quale tale valutazione è stata considerata aspetto significativo.</p>	<p>a) Comprensione dei controlli rilevanti posti in essere per l’individuazione e il monitoraggio delle rimanenze obsolete; b) Verifica dell’implementazione dei controlli; c) Esame dell’appropriatezza dei metodi di stima; d) Analisi dei criteri e delle assunzioni utilizzati per la stima del fondo; e) Analisi della ragionevolezza delle assunzioni adottate;</p>	×	×

			f) Elaborazione ed analisi dei dati e confronto con i dati stimati.		
ELICA	KPMG	<p>1) “Recuperabilità dell’avviamento”. L’avviamento iscritto in bilancio è pari ad Euro 23,3 milioni. Per stimare il suo valore recuperabile è necessario che gli amministratori effettuino valutazioni significative circa l’andamento dei flussi di cassa operativi, il tasso di attualizzazione e il tasso di crescita degli stessi flussi. Poiché tale valutazione si basa su delle stime, si è considerato aspetto chiave dell’attività di revisione la recuperabilità dell’avviamento.</p> <p>2) “Recuperabilità della partecipazione nella società controllata <i>Zhejiang Elica Putian Electric Co. Ltd</i>”. Tale partecipazione è pari, al 31/12/2017, ad Euro 13.7 milioni. Il valore recuperabile della stessa è stato determinato dagli amministratori, attraverso il calcolo del valore d’uso. Tale metodologia richiede valutazioni significative circa l’andamento dei flussi di cassa operativi, il tasso di attualizzazione e il tasso di crescita degli stessi flussi. Poiché tale valutazione si basa su delle stime, si è considerato aspetto chiave dell’attività di revisione la recuperabilità dell’avviamento.</p> <p>3) “Recuperabilità dei costi di sviluppo”. Le attività rappresentate dai costi per lo sviluppo di nuovi prodotti sono pari ad Euro 8.2 milioni, di cui Euro 0.7 milioni sono esposti tra le immobilizzazioni in corso e acconti. La capitalizzazione dei costi di sviluppo comporta la formulazione di stime da parte degli amministratori, che sono caratterizzate dalla complessità e dalla soggettività. Pertanto, la recuperabilità dei costi di sviluppo è stato considerato elemento significativo.</p> <p>4) “Valutazione dei fondi rischi e oneri per contenziosi”. I fondi rischi e oneri per contenziosi è pari ad Euro 6.7 milioni. Tali stime sono caratterizzate da elevata complessità ed incertezza. Pertanto, tale valutazione, è stata considerata significativa.</p>	<p>1a) Analisi della ragionevolezza delle principali assunzioni utilizzate dagli amministratori nella determinazione del valore recuperabile dell’avviamento;</p> <p>1b) Esame delle analisi di sensitività;</p> <p>1c) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p> <p>2a) Analisi della ragionevolezza delle principali assunzioni utilizzate dagli amministratori nella determinazione del valore recuperabile dell’avviamento;</p> <p>2b) Esame delle analisi di sensitività;</p> <p>3c) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p> <p>3a) Comprensione dei processi aziendali;</p> <p>3b) Analisi degli scostamenti maggiormente significativi delle capitalizzazioni;</p> <p>3c) Analisi dei modelli di valutazione adottati dalla società per la stima della recuperabilità, in termini di ragionevolezza e adeguatezza;</p> <p>3d) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p> <p>4a) Comprensione del processo aziendale;</p> <p>4b) Analisi delle modalità di determinazione del valore dei fondi rischi e oneri per contenziosi;</p> <p>4c) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p>	×	×

Emak	Deloitte & Touche	<p>1) “<i>Impairment test</i> delle partecipazioni in società controllate e dell’avviamento”. Le partecipazioni in società controllate sono pari ad Euro 93.422 migliaia e l’avviamento è pari ad Euro 2.074 migliaia. All’esito del test di <i>impairment</i> la società ha rilevato una perdita di valore pari ad Euro 780 migliaia, relativo alla controllata <i>Emak Do Brasil Industria Ltda.</i> Il processo di valutazione della direzione per accertare possibili perdite di valore è complesso e si basa su assunzioni. Pertanto, in considerazione della rilevanza dell’ammontare delle partecipazioni in controllate e dell’avviamento, nonché le stime alquanto complesse, si è ritenuto l’<i>impairment test</i> delle partecipazioni in società controllate e dell’avviamento un aspetto chiave.</p>	<p>a) Rilevazione e comprensione dei controlli posti in essere dalla società sul processo di predisposizione degli <i>impairment test</i>; b) Analisi di ragionevolezza delle principali assunzioni utilizzate per le stime; c) Verifica degli scostamenti significativi dei dati consuntivi rispetto ai piani originari; d) Verifica di ragionevolezza dei tassi Wacc e g; e) Verifica dell’accuratezza matematica del modello utilizzato per la determinazione del valore d’uso della CGU; f) Verifica dell’analisi di sensitività; g) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p>	×	×
ePRICE	EY	<p>1) “Recuperabilità del valore delle partecipazioni e delle attività finanziarie non correnti”. Le partecipazioni iscritte in bilancio sono pari ad Euro 46 milioni, mentre le attività finanziarie non correnti sono pari ad Euro 34.4 milioni. I processi di valutazione delle partecipazioni e dei crediti finanziari sono basati su assunzioni complesse e pertanto rendono tale aspetto significativo. 2) “Recuperabilità delle attività per imposte differite”. Le attività per imposte differite iscritte in bilancio sono pari ad Euro 5 milioni e derivano principalmente da perdite fiscali riportabili indefinitamente. La recuperabilità del valore contabile di tali attività è soggetta a valutazione da parte della società sulla base di assunzioni complesse riguardo gli imponibili fiscali attesi e pertanto tale aspetto è considerato significativo. 3) “Evoluzione prevedibile della gestione”. L’esercizio 2017 si è chiuso con una perdita complessiva e con una riduzione delle disponibilità liquide nette. Il Piano strategico approvato dal CdA prevede azioni volte al recupero di efficienza e al consolidamento delle posizioni di mercato, oltre alla dismissione di attività non <i>core</i>, al fine di ottenere una ripresa della redditività e dei flussi di</p>	<p>1a) Analisi della procedura posta in essere dalla società in merito alla valutazione della recuperabilità delle partecipazioni e dei crediti finanziari; 1b) Analisi delle previsioni dei flussi di cassa futuri; 1c) Verifica della coerenza delle previsioni dei flussi di cassa futuri relativi alle partecipazioni rispetto al piano; 1d) Verifica della determinazione dei tassi di attualizzazione e di crescita; 1e) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative. 2a) Analisi delle previsioni dei redditi imponibili futuri; 2b) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative. 3a) Analisi dei motivi che hanno comportato una perdita complessiva nell’esercizio; 3b) Comprensione del processo di predisposizione del Piano; 3c) Analisi di sensitività delle principali assunzioni del Piano; 3d) Analisi degli scostamenti dei risultati dei primi mesi del 2018 rispetto al <i>budget</i>;</p>	×	×

		cassa. Tale Piano presenta una serie di incertezze tipiche e pertanto la tematica in oggetto è stata considerata significativa.	3e) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.		
Eurotech	PWC	<p>1) “Valutazione della recuperabilità dell’avviamento e del valore delle immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita”. Gli avviamenti iscritti nel consolidato sono pari ad Euro 67.185 migliaia e i marchi a vita utile indefinita sono pari ad Euro 7.843 migliaia. Il loro rispettivo valore recuperabile è stato determinato in base al valore d’uso, e ciò ha comportato un grado di valutazione elevato. Pertanto, tale aspetto è stato considerato significativo.</p> <p>2) “Valutazione della recuperabilità dei costi di sviluppo iscritti tra le attività”. I costi di sviluppo iscritti tra le attività (in parte nella voce costi di sviluppo e in parte nella voce immobilizzazioni immateriali in corso e acconti) sono pari ad Euro 4.825 migliaia. Tale aspetto è stato considerato significativo poiché si evidenziano indicatori di <i>impairment</i> riferiti agli attivi patrimoniali oggetto di analisi e poiché la determinazione del loro valore recuperabile ha comportato un grado di valutazione elevato.</p> <p>3) “Valutazione della recuperabilità del valore delle rimanenze di magazzino”. Le rimanenze di magazzino ammontano ad Euro 17.821 migliaia (14% del totale attivo consolidato). È stato considerato un aspetto chiave in quanto l’ammontare del valore è rilevante rispetto al totale delle attività.</p>	<p>1a) Comprensione e valutazione della metodologia adottata dalla direzione per la determinazione del valore d’uso delle CGU a cui sono stati allocati gli avviamenti;</p> <p>1b) Esame delle proiezioni dei flussi di cassa previsti;</p> <p>1c) Verifica dell’accuratezza matematica del modello;</p> <p>1d) Verifica della ragionevolezza del tasso di attualizzazione e del tasso di crescita;</p> <p>1e) Analisi di sensitività su tali tassi;</p> <p>1f) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p> <p>2a) Verifica dei requisiti previsti dallo IAS 38 al fine dell’iscrizione di tali costi tra le attività dello Stato Patrimoniale;</p> <p>2b) Valutazione della fattibilità tecnica e della commerciabilità dei prodotti che si intende realizzare;</p> <p>2c) Analisi dei criteri di ammortamento e della vita utile stimata di tali costi.</p> <p>3a) Comprensione e valutazione della metodologia adottata dalla direzione per la determinazione del valore recuperabile;</p> <p>3b) Ottenimento del calcolo effettuato dalla direzione per la determinazione del fondo obsolescenza magazzino e successivo ricalcolo indipendente.</p>	×	×
Exprivia	PWC	“Avviamento”. Il valore dell’avviamento ammonta ad Euro 54 milioni (26% del totale dell’attivo del bilancio). Questo aspetto è stato considerato significativo, sia per l’ammontare rilevante dell’avviamento che per le stime degli amministratori circa i flussi futuri e il tasso di sconto applicato sugli stessi sulla determinazione del valore recuperabile. I tassi Wacc e g sono stati	<p>a) Analisi dell’allocazione dell’avviamento alla CGU identificata dalla società;</p> <p>b) Analisi dell’<i>impairment test</i> dell’avviamento</p> <p>c) Analisi della metodologia utilizzata per sviluppare l’<i>impairment test</i>;</p> <p>d) Verifica dell’accuratezza matematica del test;</p>	Richiamo di informativa circa la nota “Operazioni e di fusione per incorporazioni in	×

		determinati con il supporto di un esperto indipendente che ha redatto un apposito report.	<p>e) Analisi delle assunzioni utilizzate dalla società nella predisposizione dei piani previsionali della CGU;</p> <p>f) Analisi della metodologia di determinazione dei tassi Wacc e g;</p> <p>g) Verifica dell'analisi di sensitività.</p>	<p>Exprivia S.p.A.” e sulla nota “Partecipazioni”, che descrivono rispettivamente l'operazione di fusione per incorporazione e l'acquisizione attraverso sottoscrizione da parte di Exprivia S.p.A. dell'81% del capitale sociale di Italtel S.p.A. Il giudizio non contiene rilievi.</p>	
Falk Renewables	EY	<p>1) “Valutazione delle partecipazioni”. La voce “Titoli e partecipazioni” ammonta ad Euro 435 milioni. Le modalità di valutazione del valore recuperabile di ciascuna partecipazione sono basate su assunzioni complesse, in particolare con riferimento alla previsione dei flussi di cassa futuri e alla determinazione dei tassi di attualizzazione applicati. Pertanto, tale tematica è stata ritenuta aspetto chiave della revisione.</p> <p>2) “Passività potenziali e accantonamenti a fronte di procedimenti legali e fiscali”. La società e le sue controllate sono interessate da diversi contenziosi</p>	<p>1a) Analisi della procedura posta in essere dalla società in merito alla identificazione di eventuali perdite di valore;</p> <p>1b) Analisi delle previsioni dei flussi di cassa futuri;</p> <p>1c) Verifica della qualità delle previsioni rispetto alle precedenti previsioni;</p> <p>1d) Verifica della determinazione dei tassi di attualizzazione;</p> <p>1e) Ricalcolo indipendente delle valutazioni ed analisi di sensitività sulle assunzioni chiave;</p>	×	×

		<p>di natura legale e fiscale. Le modalità di valutazione dei rischi legati ai procedimenti legali e fiscali sono basate su elementi complessi. Pertanto, tale tematica è stata ritenuta aspetto chiave della revisione.</p>	<p>1f) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative. 2a) Analisi delle procedure poste in essere dalla società al fine di identificare e valutare le passività potenziali e stimare gli accantonamenti ai sensi dello IAS 37; 2b) Analisi del documento di valutazione dei procedimenti; 2c) Verifica della documentazione interna; 2d) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p>		
Fidia	EY	<p>1) “Riconoscimento dei ricavi per la vendita di macchine”. I ricavi della società ammontano ad Euro 29 milioni, di quali 20 milioni relativi alla vendita di macchine. Le condizioni contrattuali tipiche di queste transazioni, rendono il riconoscimento dei ricavi molto articolato, il quale pertanto è stato considerato aspetto chiave della revisione. 2) “Valutazione delle immobilizzazioni immateriali”. Le immobilizzazioni immateriali includono attività di sviluppo per Euro 1.6 milioni. Le modalità di rilevazione e valutazione di queste ultime sono basate su assunzioni complesse. Pertanto, tale tematica è stata ritenuta aspetto chiave della revisione. 3) “Recuperabilità delle attività per imposte anticipate e delle altre attività fiscali”. Le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio sono pari ad Euro 382 migliaia, mentre le attività fiscali sono pari ad Euro 583 migliaia. La recuperabilità del loro valore contabile è soggetta a valutazione da parte della direzione, la quale si basa su assunzioni complesse. In considerazione di ciò, tale tematica rappresenta un aspetto chiave della revisione. 4) “Valutazione delle partecipazioni in imprese controllate”. Le partecipazioni in imprese controllate sono pari ad Euro 12.1 milioni. Nell’esercizio è stato rilevato un ripristino del valore di una partecipazione di Euro 1.5 milioni. Le modalità di valutazione e determinazione del</p>	<p>1a) Comprensione del processo adottato dalla società per il riconoscimento dei ricavi; 1b) Analisi delle procedure e dei controlli chiave sul riconoscimento dei ricavi; 1c) Esecuzione di procedure di validità con riferimento ai ricavi riconosciuti in prossimità alla data di bilancio; 1d) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative. 2a) Analisi delle procedure poste in essere dalla società per il riconoscimento dei ricavi; 2b) Svolgimento di procedure di validità sugli incrementi delle attività di sviluppo; 2c) Verifica delle assunzioni chiave alla base delle previsioni contenute nel <i>business plan</i> della società; 2d) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative. 3a) Analisi delle previsioni dei redditi imponibili futuri e confronto con le previsioni dei risultati ante imposte del <i>business plan</i> della società per il periodo 2018-2020; 3b) Confronto delle previsioni rispetto a quelle precedenti; 3c) Verifica dei calcoli dei modelli utilizzati dalla direzione; 3d) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p>	×	×

		valore recuperabile delle partecipazioni sono basate su assunzioni complesse, con particolare riferimento alle previsioni dei flussi di cassa futuri delle controllate, nonché alla determinazione dei tassi Wacc e g. Pertanto, tale tematica è stata ritenuta aspetto chiave della revisione.	4a) Analisi della procedura e dei controlli chiave posti in essere dalla società in merito all'identificazione di eventuali perdite di valore e alla valutazione delle partecipazioni; 4b) Analisi dei flussi di cassa futuri delle partecipate, 4c) Confronto delle previsioni rispetto a quelle precedenti; 4d) Verifica della determinazione dei tassi Wacc e g; 4e) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.		
F.I.L.A.	KPMG	“Valutazione delle partecipazioni valutate al costo”. Il valore delle partecipazioni valutate al costo è pari ad Euro 284.9 milioni. Il processo di determinazione del valore recuperabile delle stesse è complesso e presenta una significativa componente di stima da parte degli amministratori. Pertanto, tale tematica è stata ritenuta significativa.	a) Comprensione del processo adottato nella predisposizione del test di <i>impairment</i> ; b) Comprensione del processo adottato nella predisposizione dei dati previsionali ed analisi di ragionevolezza; c) Esame degli scostamenti tra i dati previsionali e quelli consuntivati; d) Verifica della corrispondenza tra i flussi finanziari futuri attesi e i flussi previsti dai dati previsionali; e) Analisi delle principali assunzioni utilizzate nella determinazione del valore d'uso; f) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.	×	×
Gamenet Group	PWC	“Valutazione della recuperabilità delle partecipazioni in imprese controllate”. Il valore delle partecipazioni di controllo totalitario è pari ad Euro 313.420 migliaia (59% delle attività). La società, quando sussistono indicatori di <i>impairment</i> , effettua il test. In considerazione della significatività di tale posta e della complessità del processo valutativo – basato essenzialmente su assunzioni complesse – tale tematica è stata ritenuta aspetto chiave della revisione.	a) Comprensione e valutazione delle procedure adottate dalla direzione al fine del rispetto dei requisiti stabiliti dallo IAS 36; b) Analisi di ragionevolezza delle assunzioni utilizzate per la stima dei flussi di cassa attesi; c) Confronto tra il <i>budget</i> 2017 e i dati consuntivi; d) Verifica delle analisi di sensitività in merito all'impatto sulla recuperabilità della partecipazione.	×	×
Gefran	PWC	1) “Valutazione della recuperabilità del valore di carico delle partecipazioni in imprese controllate”.	1a) Comprensione del processo valutativo adottato dalla società al fine di determinare la	×	×

		<p>Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo e sono pari ad Euro 25.331 migliaia (20,3% del totale attivo). La società, quando sussistono indicatori di <i>impairment</i>, effettua il test. In considerazione del valore di carico significativo e della complessità del processo di valutazione, tale tematica è stata considerata aspetto chiave della revisione.</p> <p>2) “Valutazione della recuperabilità delle attività per imposte anticipate”. Le attività per imposte anticipate sono pari ad Euro 5.899 migliaia (4,7% del totale attivo). La valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate rappresenta un aspetto chiave della revisione per effetto della rilevanza del valore e per la complessità del processo valutativo.</p> <p>3) “Valutazione delle attività non correnti possedute per la vendita”. Le attività disponibili per la vendita sono pari ad Euro 1.207 migliaia (1% del totale attivo). Tali attività sono valutate ai sensi dell’IFRS 5, al minore tra il valore contabile ed il <i>fair value</i> al netto dei costi di vendita. La stima del valore delle attività disponibili per la vendita rappresenta un aspetto chiave della revisione per effetto delle complessità legate alla stima del <i>fair value</i>.</p>	<p>recuperabilità del valore di carico delle partecipazioni in imprese controllate.</p> <p>1b) Confronto tra i piani previsionali con le assunzioni utilizzate nel test;</p> <p>1c) Analisi delle principali assunzioni;</p> <p>1d) Confronto dei dati consuntivi con i relativi dati di <i>budget</i>;</p> <p>1e) Analisi di sensitività sulle principali assunzioni;</p> <p>1f) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p> <p>2a) Comprensione del processo di valutazione adottato dalla società al fine di determinare la recuperabilità del valore di carico delle attività per imposte anticipate;</p> <p>2b) Esame della coerenza delle previsioni di risultato imponibile rispetto ai risultati economici previsti dal piano pluriennale;</p> <p>2c) Analisi delle previsioni di fatturato, della coerenza dei costi operativi stimati e della ragionevolezza delle riprese in aumento e in diminuzione del reddito, al fine di determinare gli imponibili fiscali futuri;</p> <p>2d) Confronto dei dati consuntivi con i dati di <i>budget</i>;</p> <p>2e) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p> <p>3a) Verifica della presenza delle condizioni previste all’IFRS 5;</p> <p>3b) Verifica della valutazione condotta dagli amministratori per stimare il <i>fair value</i> e i costi di vendita delle attività disponibili per la vendita;</p> <p>3c) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p>		
I.M.A. Industria Macchine Automatiche	EY	<p>“Riconoscimento dei ricavi e valutazione dei lavori in corso su ordinazione”. I ricavi relativi a lavori in corso su ordinazione sono pari ad Euro 272.6 milioni, mentre le attività e passività relative alla componente maturata, al netto degli acconti ricevuti, sono pari rispettivamente ad Euro 46.7</p>	<p>a) Analisi della procedura e dei controlli chiave posti in essere dalla società;</p> <p>b) Analisi delle principali assunzioni utilizzate;</p>	×	×

		milioni ed Euro 3.7 milioni. Le modalità di riconoscimento di tali poste sono basate su assunzioni complesse e perciò rendono tale tematica aspetto chiave della revisione.	c) Analisi comparativa delle principali variazioni dei risultati di commessa rispetto al <i>budget</i> originario; d) Verifica della correttezza matematica del calcolo della percentuale di completamento dei progetti; e) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.		
Interpump Group	EY	×	×	×	×
Marr	PWC	<p>1) “Avviamento”. L’avviamento iscritto in bilancio è pari ad Euro 94.3 milioni (10% del totale attivo). Tale tematica è stata considerata aspetto chiave della revisione in considerazione della significatività dell’ammontare iscritto e del fatto che la recuperabilità di tale valore si basa su stime ed assunzioni complesse.</p> <p>2) “Magazzino”. Il valore del magazzino è pari ad Euro 139.9 milioni (15% del totale attivo). Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di presumibile realizzo. In considerazione della significatività dell’ammontare e della presenza di stime ed assunzioni, tale tematica è stata considerata aspetto chiave della revisione.</p> <p>3) “Crediti commerciali”. I crediti commerciali sono pari ad Euro 354 milioni (37% del totale attivo). Tali crediti sono valutati al valore nominale al netto di eventuali svalutazioni. In considerazione della significatività dell’ammontare iscritto in bilancio che è inoltre oggetto di stima da parte del management, tale tematica è stata considerata significativa.</p>	<p>1a) Ottenimento dell’<i>impairment test</i> approvato dal CdA della società;</p> <p>1b) Verifica dell’accuratezza del modello matematico sottostante il test;</p> <p>1c) Verifica di ragionevolezza delle assunzioni principali;</p> <p>1d) Verifica della coerenza della metodologia utilizzata con lo IAS 36;</p> <p>1e) Verifica di ragionevolezza dei tassi Wacc e g utilizzati;</p> <p>1f) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p> <p>2a) Comprensione e valutazione dei controlli posti in essere dalla società;</p> <p>2b) Selezione di un campione di codici presenti nel magazzino e ricalcolo della valorizzazione;</p> <p>2c) Osservazione dello svolgimento dell’inventario;</p> <p>2d) Analisi e test della procedura di individuazione di eventuali codici venduti con margine negativo.</p> <p>3a) Comprensione e valutazione delle procedure interne adottate per la valutazione dei crediti;</p> <p>3b) Comprensione e valutazione delle procedure di monitoraggio per i crediti;</p> <p>3c) Selezione di un campione di crediti verso clienti;</p>	×	×

			3d) Confronto tra le valutazioni richieste a professionisti esterni con quanto riflesso in bilancio.		
Massimo Zanetti Beverage Group	PWC	“Recuperabilità del valore degli investimenti in partecipazioni”. Le partecipazioni in imprese controllate sono pari ad Euro 259.370 migliaia (72% del totale attivo). Esse sono iscritte al costo di acquisizione o di costituzione e sono assoggettate ad <i>impairment test</i> in presenza di indicatori di perdita di valore. In considerazione della significatività dell’ammontare iscritto e degli elementi di stima nella valutazione delle partecipazioni, tale tematica è stata ritenuta aspetto chiave della revisione.	a) Comprensione della procedura posta in essere dalla società per l’identificazione di indicatori di <i>impairment</i> ; b) Confronto dei risultati realizzati dalle partecipate con quelli previsti; c) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.	×	×
Arnoldo Mondadori Editore	Deloitte & Touche	1) “Test di <i>impairment</i> su immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita, avviamento e partecipazioni”. Le attività immateriali a vita utile indefinita sono riconducibili alle testate editoriali e ai marchi <i>TV Sorrisi e Canzoni</i> e <i>Chi</i> , ciascuno dei quali rappresenta una CGU, per complessivi Euro 85.5 milioni, mentre l’avviamento è pari ad Euro 19.5 milioni (allocato alla CGU <i>Digital</i>). Tali attività e l’avviamento sono sottoposti annualmente al test di <i>impairment</i> . Le partecipazioni in controllate, in collegate e sottoposte a controllo congiunto, sono pari ad Euro 487 milioni. In considerazione della rilevanza dell’ammontare delle poste e della soggettività delle stime (che si basano su assunzioni complesse), l’ <i>impairment test</i> è stato ritenuto un aspetto chiave della revisione. 2) “Cambio di criterio di valutazione delle partecipazioni”. Le partecipazioni iscritte in bilancio sono pari ad Euro 487 milioni. A partire dal bilancio chiuso al 31/12/2017, è stato deciso di valutarle con il metodo del patrimonio netto, che ai sensi dello IAS 8, è stato applicato retroattivamente comportando un effetto positivo sul patrimonio netto al 31/12/2016 e sul risultato di esercizio 2016 (rispettivamente Euro 142 milioni ed Euro 37	1a) Analisi delle modalità usate dalla direzione per determinare il valore d’uso; 1b) Verifica di conformità ai principi contabili di riferimento per il test; 1c) Rilevazione e comprensione dei controlli rilevanti sul processo di effettuazione del test; 1d) Analisi di ragionevolezza delle principali assunzioni; 1e) Analisi dei dati consuntivi rispetto ai piani originari; 1f) Valutazione di ragionevolezza dei tassi Wacc e g adottati; 1g) Verifica dell’analisi di sensitività e sviluppo di analisi di sensitività indipendenti; 1h) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative. 2a) Analisi delle modalità usate per la determinazione del valore delle partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto; 2b) Verifica di conformità ai principi contabili di riferimento per la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto;	×	×

		<p>milioni). Pertanto, il cambiamento di criterio è stato considerato aspetto chiave della revisione.</p> <p>3) “Riconoscimento dei ricavi – servizi pubblicitari”. I ricavi per la vendita di servizi pubblicitari sono pari ad Euro 76 milioni (32% dei ricavi complessivi) e rappresentano un aspetto chiave della revisione, sia per la rilevanza dell’ammontare che per la complessità del processo di consuntivazione e rilevazione contabile.</p> <p>4) “Fusione <i>Banzai Media S.r.l.</i>”. La <i>Banzai Media S.r.l.</i> è stata incorporata in Mondadori e tale tematica è stata considerata aspetto chiave della revisione in considerazione degli effetti dell’operazione sulla composizione dell’attivo della società e sul Conto Economico, oltre al fatto che i criteri di contabilizzazione non rispondono ai principi contabili internazionali (nello specifico IFRS 3).</p>	<p>2c) Rilevazione e comprensione dei controlli rilevanti sul processo di valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto;</p> <p>2d) Verifica della corretta applicazione del metodo del patrimonio netto;</p> <p>2e) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p> <p>3a) Rilevazione e comprensione dei controlli rilevanti sul processo di consuntivazione dei ricavi per la vendita di servizi pubblicitari;</p> <p>3b) Verifica di conformità ai principi contabili di riferimento per il riconoscimento di tali ricavi;</p> <p>3d) Analisi degli accordi contrattuali con la concessionaria di pubblicità;</p> <p>3e) Verifica dell’avvenuta erogazione dei servizi pubblicitari;</p> <p>3f) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p> <p>4a) Analisi della documentazione richiesta dal c.c. relativa all’operazione di fusione;</p> <p>4b) Analisi dei criteri adottati dalla società per la contabilizzazione dell’operazione di fusione;</p> <p>4c) Verifica delle scritture contabili effettuate dalla società;</p> <p>4d) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p>		
MONDO TV	BDO	<p>1) “Valutazione immobilizzazioni immateriali”. Le immobilizzazioni immateriali sono pari ad Euro 37.7 milioni e gli ammortamenti e le svalutazioni di immobilizzazioni immateriali a Conto Economico sono pari ad Euro 4.9 milioni. Annualmente viene effettuato il test di <i>impairment</i> al fine di verificare se il valore recuperabile sia almeno pari al valore contabile. Il valore recuperabile è stimato in termini di valore d’uso, il quale viene determinato applicando i tassi Wacc e g, ai flussi di cassa. Tale voce è stata ritenuta significativa in considerazione del suo ammontare</p>	<p>1a) Comprensione dei criteri di capitalizzazione e valutazione della recuperabilità dei valori;</p> <p>1b) Svolgimento di analisi comparative;</p> <p>1c) Verifica della sussistenza delle condizioni di recuperabilità delle immobilizzazioni iscritte in bilancio;</p> <p>1d) Verifica di ragionevolezza delle assunzioni utilizzate per il test;</p> <p>1e) Verifica della corretta rappresentazione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali;</p>	×	×

		<p>e della soggettività e complessità insita nei processi valutativi.</p> <p>2) “Valutazione crediti commerciali”. I crediti commerciali sono pari ad Euro 38.7 milioni (40% del totale delle attività). In considerazione dell’ammontare e delle modalità di valutazione (che includono la sima di alcune componenti), tale voce è stata ritenuta significativa.</p> <p>3) “Valutazione dei criteri di rilevazione dei ricavi delle vendite e prestazioni”. I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pari ad Euro 28.4 milioni. In considerazione del suo ammontare e dei rischi ad essa collegati, tale voce è stata ritenuta significativa.</p>	<p>1f) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p> <p>2a) Svolgimento di analisi comparative;</p> <p>2b) Svolgimento di procedure di quadratura e di riconciliazione tra i dati;</p> <p>2c) Analisi delle modalità di valutazione dei crediti;</p> <p>2d) Verifica di ragionevolezza alla base delle stime;</p> <p>2e) Verifica della corretta rappresentazione in bilancio delle stime;</p> <p>2f) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p> <p>3a) Comprensione dei criteri di rilevazione dei ricavi in relazione ai differenti canali di vendita;</p> <p>3b) Svolgimento di procedure di analisi comparativa;</p> <p>3c) Verifica della sussistenza delle condizioni di iscrizione dei ricavi in bilancio;</p> <p>3d) Verifica della corretta rappresentazione in bilancio;</p> <p>3e) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p>		
Gruppo MutuiOnline	EY	<p>“Valutazione delle partecipazioni”. Le partecipazioni ammontano ad Euro 73.8 milioni e sono sottoposte annualmente alla verifica della presenza di eventuali indicatori di perdita (nel qual caso si effettua il test di <i>impairment</i>). Le modalità di valutazione del valore recuperabile delle stesse si basano su assunzioni complesse. In considerazione del giudizio richiesto agli amministratori nelle stime e del livello di complessità delle assunzioni, tale tematica è stata ritenuta significativa.</p>	<p>a) Analisi della procedura e dei controlli chiave posti in essere dalla società;</p> <p>b) Analisi delle previsioni dei flussi di cassa futuri;</p> <p>c) Verifica della coerenza dei flussi di cassa futuri delle controllate con i rispettivi piani pluriennali;</p> <p>d) Valutazione delle previsioni;</p> <p>e) Verifica della determinazione dei tassi Wacc e g;</p> <p>f) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p>	×	×
Openjobmetis	KPMG	<p>1) “Valutazione dell’avviamento”. L’avviamento è pari ad Euro 71.736 migliaia ed è allocato alla CGU composta dall’insieme delle attività e passività operative del Gruppo. Annualmente viene svolto</p>	<p>1a) Comprensione del processo adottato nella predisposizione del test;</p> <p>1b) Esame degli scostamenti tra i dati degli esercizi precedenti e i dati consuntivati;</p>	×	×

		<p>un test di <i>impairment</i> al fine di identificare eventuali perdite di valore. Tale test richiede un elevato grado di giudizio con riferimento alla stima dei flussi finanziari attesi e dei tassi Wacc e g da utilizzare. Pertanto, tale tematica è stata ritenuta significativa.</p> <p>2) “Valutazione dei crediti commerciali”. Il valore dei crediti commerciali è pari ad Euro 122.446 migliaia, al netto di un fondo svalutazione pari ad Euro 5.095 migliaia. La determinazione di quest’ultimo è basata sulla stima delle perdite su crediti che la società prevede di sostenere e tiene conto di molteplici elementi. In considerazione di quanto appena detto e della significatività della voce di bilancio in oggetto, tale tematica è stata ritenuta significativa.</p>	<p>1c) Analisi di ragionevolezza dei flussi finanziari attesi e delle principali assunzioni utilizzate;</p> <p>1d) Esame di ragionevolezza del modello del test con riferimento ai tassi Wacc e g;</p> <p>1e) Esame degli scostamenti;</p> <p>1f) Confronto tra il valore d’uso determinato sulla base del test e il valore di capitalizzazione di borsa;</p> <p>1g) Verifica dell’analisi di sensitività con riferimento alle assunzioni chiave utilizzate per lo svolgimento del test;</p> <p>1h) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p> <p>2a) Comprensione del processo di monitoraggio e gestione del rischio di credito;</p> <p>2b) Verifica dell’efficacia dei controlli rilevanti al fine della valutazione dei crediti commerciali;</p> <p>2c) Analisi di ragionevolezza del modello di valutazione dei crediti commerciali;</p> <p>2d) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p>		
Prima Industrie	PWC	<p>1) “Analisi indicatori di <i>impairment</i> con riferimento alle partecipazioni in società controllate”. Il valore delle partecipazioni in società controllate è pari ad Euro 171.9 milioni (54% del totale attivo). Annualmente le stesse vengono analizzate e, qualora il valore di iscrizione sia superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto, viene effettuato un test di <i>impairment</i>. In considerazione della significatività di tale voce e degli elementi di stima insiti nelle valutazioni della direzione, tale tematica è stata ritenuta significativa.</p> <p>2) “Valutazione della recuperabilità dei costi di sviluppo”. La voce “Immobilizzazioni immateriali”, include “Costi di sviluppo” per Euro 8.8 milioni (3% del totale attivo). Tale tematica è stata ritenuta significativa in considerazione</p>	<p>1a) Esame dell’andamento economico – finanziario delle controllate e valutazione della presenza di eventuali indicatori di <i>impairment</i>;</p> <p>1b) Analisi delle conclusioni raggiunte a seguito di eventuali test;</p> <p>1c) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p> <p>2a) Comprensione del sistema di controllo interno a presidio del processo di capitalizzazione dei costi di sviluppo;</p> <p>2b) Verifica dell’accuratezza dei costi di sviluppo capitalizzati;</p> <p>2c) Verifica della conformità al principio contabile internazionale IAS 38;</p> <p>2d) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p>	Il bilancio, per l’esercizio chiuso al 31/12/2016 è stato oggetto di revisione da parte di un altro revisore che, il 16/03/2017, ha espresso un giudizio senza modifica.	×

		dell'ammontare e degli elementi di stima insiti nelle valutazioni effettuate dagli amministratori.		
Reply	EY	<p>“Valutazione delle partecipazioni”. Le partecipazioni sono pari ad Euro 143.3 milioni. La direzione valuta annualmente la presenza di eventuali indicatori di perdita di valore, e in caso affermativo, effettua il test di <i>impairment</i>. Nel 2017 sono state rilevate perdite di valore per Euro 12.2 milioni. Le modalità di determinazione del valore recuperabile di ciascuna partecipazione si basano su assunzioni complesse che implicano il ricorso al giudizio degli amministratori. In considerazione del giudizio richiesto e della complessità della assunzioni, tale tematica è stata ritenuta significativa.</p>	<p>a) Analisi della procedura posta in essere dalla società in merito alla identificazione di eventuali perdite di valore e alla valutazione delle partecipazioni; b) Analisi del risultato del test; c) Analisi delle previsioni dei risultati; d) Coerenza delle previsioni dei risultati previsti con il <i>budget</i> del gruppo; e) Confronto delle previsioni rispetto alle precedenti ed i dati consuntivi; f) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p>	<p>×</p>
Retelit	Deloitte & Touche	<p>1) “Valutazione del valore d’uso relativo al <i>business</i> AAE-1”. Il valore di tale business, iscritto tra le immobilizzazioni immateriali ammonta ad Euro 24.8 milioni. Le assunzioni alla base della recuperabilità del suddetto investimento sono complesse. Pertanto, tale tematica è stata considerata significativa. 2) “Riconoscimento del ricavo da operazione di cessione dei diritti”. Retelit ha realizzato tale operazione commerciale con un operatore asiatico di durata ventennale. Tale operazione è stata considerata significativa per il suo impatto rilevante sulla situazione economico – patrimoniale e finanziaria del gruppo.</p>	<p>1a) Analisi delle modalità usate dalla direzione per la determinazione del valore d’uso del <i>business</i>; 1b) Rilevazione e comprensione dei controlli rilevanti posti in essere dalla direzione sul processo di predisposizione dell’<i>impairment test</i>; 1c) Analisi di ragionevolezza delle principali assunzioni utilizzate per la formulazione delle previsioni dei flussi di cassa; 1d) Analisi dei consuntivi rispetto ai piani originari; 1e) Verifica dell’analisi di sensitività; 1f) Verifica di ragionevolezza dei tassi Wacc e g; 1g) Verifica dell’accuratezza del modello matematico utilizzato per la determinazione del valore d’uso del <i>business</i>; 1h) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative. 2a) Esame della documentazione inerente all’operazione; 2b) Verifica della corretta rappresentazione contabile dell’operazione;</p>	<p>×</p>

			2c) Verifica della conformità ai principi contabili internazionali.		
Saes Getters	Deloitte & Touche	<p>1) “Partecipazioni”. Le partecipazioni e le altre attività finanziarie sono pari ad Euro 61.792 migliaia. All’esito del test di <i>impairment</i>, è stato accertato che i valori contabili delle partecipazioni fossero inferiori ai relativi valori recuperabili, e pertanto non sono state rilevate perdite di valore. Il valore recuperabile delle stesse è stato determinato identificando il loro <i>equity value</i>. Il processo di valutazione si basa su assunzioni complesse riguardanti la determinazione dei tassi Wacc e g, nonché la previsione dei flussi di cassa attesi. Tali assunzioni dipendono da aspettative future e dalle condizioni del mercato, e pertanto tale tematica è stata considerata significativa.</p> <p>2) “Attività fiscali differite”. La svalutazione delle attività fiscali differite è pari ad Euro 10.720 migliaia, relativamente alle perdite fiscali pregresse. Pertanto, le attività fiscali differite risultano pari ad Euro 2.067 migliaia. Gli amministratori hanno effettuato un’analisi di recuperabilità delle imposte differite attive sulla base di un piano 2018 – 2020, il quale porta a prevedere una base imponibile negativa per il 2018 e l’eventuale recupero delle attività iscritte per imposte anticipate. In considerazione della rilevanza dell’ammontare della svalutazione effettuata e della soggettività delle stime, tale tematica è stata considerata significativa.</p>	<p>1a) Analisi delle modalità usate per la determinazione del valore recuperabile delle partecipazioni;</p> <p>1b) Analisi dei metodi e delle assunzioni utilizzati dalla direzione nello sviluppo del test;</p> <p>1c) Comprensione della metodologia adottata per l’effettuazione del test;</p> <p>1d) Rilevazione e comprensione dei controlli rilevanti posti in essere dalla società sul processo di effettuazione del test;</p> <p>1e) Analisi di ragionevolezza delle principali assunzioni adottate;</p> <p>1f) Confronto dei dati consuntivi rispetto ai dati originari;</p> <p>1g) Analisi di ragionevolezza dei tassi Wacc e g;</p> <p>1h) Verifica dell’accuratezza del modello matematico usato per la determinazione del valore recuperabile della partecipazione;</p> <p>1i) Verifica della corretta determinazione del valore contabile dell’attività oggetto del test;</p> <p>1j) Verifica dell’analisi di sensitività;</p> <p>1k) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.</p> <p>2a) Rilevazione e comprensione dei controlli rilevanti posti in essere dalla direzione sul processo di determinazione degli imponibili fiscali prospettici;</p> <p>2b) Analisi della sostenibilità delle attività fiscali differite;</p> <p>2c) Analisi di ragionevolezza delle principali assunzioni adottate per la formulazione del piano industriale;</p> <p>2d) Esame della documentazione a supporto dei calcoli effettuati;</p> <p>2e) Analisi di ragionevolezza dell’iscrizione in bilancio delle attività fiscali differite residue;</p>	×	×

			2f) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.		
Tecnoinvestimenti	KPMG	“Recuperabilità del valore delle partecipazioni in imprese controllate”. Le partecipazioni in imprese controllate sono pari ad Euro 226.588 migliaia, iscritte al costo. In presenza di indicatori di perdita di valore viene effettuato il test di <i>impairment</i> . Esso si caratterizza per un elevato grado di complessità e per l’utilizzo di stime relative ai flussi finanziari attesi e ai parametri utilizzati al fine di determinare il tasso di attualizzazione.	1a) Comprensione del processo adottato nella predisposizione del test; 1b) Analisi degli scostamenti tra i dati degli esercizi precedenti con quelli consuntivati; 1c) Confronto tra i flussi finanziari utilizzati al fine del test e quelli previsti; 1d) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.	×	×
Tesmec	EY	1) “Riconoscimento dei ricavi: termini e condizioni degli accordi di vendita dei beni”. Il riconoscimento dei ricavi da queste transazioni richiede di valutare le condizioni contrattuali di vendita e l’adempimento delle obbligazioni derivanti. Tale tematica è stata ritenuta aspetto chiave della revisione a causa della complessità di alcune delle condizioni contrattuali applicate nelle transazioni di vendita. 2) “Conformità ai <i>covenants</i> economico – finanziari previsti dai contratti di finanziamento”. L’indebitamento finanziario netto è pari ad Euro 40.9 milioni. Alcuni contratti di finanziamento a medio/lungo termine prevedono <i>covenants</i> che non sono stati rispettati al 31/12/2017 e pertanto, la società ha iscritto tra le passività correnti la quota a medio/lungo termine di tali finanziamenti, pari ad Euro 5.6 milioni. In considerazione delle conseguenze attuali e potenziali del mancato rispetto dei <i>covenants</i> , tale tematica è stata ritenuta significativa. 3) “Rapporti con parte correlata”. La società ha sottoscritto un accordo con parte correlata, con il quale ha ceduto macchine, riconoscendo nel 2017 ricavi per Euro 3.3 milioni. In considerazione della rilevanza del rapporto con la parte correlata e delle motivazioni economiche e finanziarie sottostanti, tale tematica è stata ritenuta significativa.	1a) Comprensione del processo adottato per il riconoscimento dei ricavi in accordo con i principi contabili di riferimento; 1b) Analisi delle procedure e dei controlli chiave posti in essere dalla società sul riconoscimento dei ricavi; 1c) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative. 2a) Analisi dei contratti di finanziamento e delle comunicazioni intercorse con gli istituti di credito in merito ai <i>covenants</i> 2b) Verifica della classificazione di bilancio dei debiti finanziari rispetto al calcolo dei <i>covenants</i> sulla base dei criteri indicati nei contratti di finanziamento; 2c) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative. 3a) Verifica in merito all’applicazione della procedura interna sulle operazioni con parti correlate adottate dalla società; 3b) Riesame dei verbali di approvazione dell’operazione da parte del CdA; 3c) Esecuzione di procedure di validità con riferimento alle vendite eseguite dell’esercizio; 3d) Verifica della completezza e accuratezza delle note illustrative.	×	×

BIBLIOGRAFIA

CNDCEC. Allegato Nota Informativa n. 42, 2017.

Relazione Finanziaria Annuale 2017, Relazione di revisione Aquafil, 27/03/2018.

Relazione Finanziaria Annuale 2017, Relazione di revisione CAD IT, 27/03/2018.

Relazione Finanziaria Annuale 2017, Relazione di revisione ELICA, 26/03/2018.

Relazione Finanziaria Annuale 2017, Relazione di revisione Gefran, 29/03/2018.

Relazione Finanziaria Annuale 2017, Relazione di revisione Marr, 30/03/2018.

Relazione Finanziaria Annuale 2017, Relazione di revisione Massimo Zanetti Beverage Group, 16/03/2018.

SITOGRAFIA

http://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/61_2015.pdf?sfvrsn=2

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_IT_ALIA_700_04_7_2017_loc_v11_CL.pdf

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_IT_ALIA_701_04_7_2017_loc_v9_CL.pdf

https://www.tuttocamere.it/files/tabelle1/2010_39_2016_135_Confronto.pdf

<http://disa.uniroma3.it/wp-content/uploads/2016/11/Allegato-circolare-n.-28-del-2016.pdf>

<http://disa.uniroma3.it/wp-content/uploads/2016/11/Circolare-n.-28-del-2016.pdf>

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/DLGS_3_92010_con_1352016.pdf

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Decreto_135_17072016_GU16916.pdf

<https://www.pwc.com/it/it/publications/assets/docs/pwc-la-riforma-della-revisione.pdf>

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Regolamento_537_2014.pdf

<http://corporate.amplifon.com/documents/20182/924208/10-annual-report-ita-2017.pdf/dbbc46ed-0b94-4414-8d5b-76fe5a1ccd32>

http://www.gruppoascopiave.it/wp-content/uploads/2018/04/Ascopiave_Bilancio_2017_completo.pdf

http://www.astaldi.com/sites/astaldi16corp/files/relazione_finanziaria_annuale_2017_-_per_deposito_bassa.pdf

http://avio-data.teleborsa.it/2018%2fAvio-Relazione-Finanziaria-Annuale-2017_20180330_113425.pdf

<https://www.be-tse.it/wp-content/uploads/2018/03/Relazione-Finanziaria-Annuale-2017.pdf>

http://www.biessegroup.com/media/files/1463_BiesseGroup_relazione_annuale_2017_LR.pdf

<http://www.cembre.it/assets/Files/Relazione%20Finanziaria%20Annuale%202017.pdf>

http://centralelatteitalia.com/wp-content/uploads/2018/03/Relazione_Soc_Revisione_Bilancio_esercizio_2017.pdf

<https://www.datalogic.com/upload/pdf/bilanci/2017/Relazione%20Finanziaria%20Annuale%202017.pdf>

<https://www.datalogic.com/upload/pdf/bilanci/2017/Relazione%20di%20Revisione%20Bilancio%20Esercizio%202017.pdf>

http://www.deacapital.it/Allegati/news/ita/DeA%20Capital_Rel.%20Fin.%20Annuale%20Integrale%20al%2031.12.2017_Pubblicata%20280318.pdf

http://www.eitowers.it/bin/119/C_107_bilanci_54_allegato_it.pdf

http://elengroup.com/uploads/relazioni_e_bilanci/Relazione-della-societa-di-revisione-al-bilancio-separato-2017.pdf

https://www.emakgroup.it/media/filer_public/e9/c4/e9c4fb8c-4999-4e09-974e-a0a72062312a/emak_relazione_finanziaria_annuale_2017_completo_bassa.pdf

http://banzai-data.teleborsa.it/2018%2fEprice-Bil17-ITA-05_DEF-lr_20180327_023557.pdf

https://www.eurotech.com/DLA/IR/reports/2017/it/ETH2017_AR_civilistico_it.pdf

https://www.exprivia.it/exprivia-resources/images/File/financial_statements_it/Relazione_Annuale_2017_ULTIMA.pdf

<https://www.falckrenewables.eu/~media/Files/F/Falck-Renewables-V2/pdfs/assemblee-degli-azionisti/19%20aprile%202018/FALCK%20RENEWABLES%20SpA%2031122017.pdf>

http://www.fidia.it/wp-content/uploads/investor_relations/borsa/bilanci/2018/Bilancio_Relazione_annuale_30-3-18.pdf

<http://www.filagroup.it/wp-content/uploads/2015/05/F.I.L.A.-S.p.A.-Relazione-Finanziaria-Annuale-al-31-dicembre-2017.pdf>

https://www.gamenetgroup.it/sites/default/files/uploads/pdf/07_GAMENET%20GR OUP_Relaz%20di%20revisione_bilancio%20al%2031%20dic%202017.pdf

https://ima.it/wp-content/uploads/2018/03/4_Relazione-Finanziaria-Annuale-2017-protetto1.pdf

https://www.interpumpgroup.it/download/documenti/bilancio%202017_completo.pdf

http://www.1info.it/PORTALE1INFO/Pdf/Pdf?pdf=60483_oneinfo&data=2018&filetype=documenti&titolo

<http://www.mondotv.it/download/bilanci-e-relazioni/2018/relazione%20bdo%20bilancio%20d'esercizio.pdf>

http://www.gruppomol.it/pdf/Nota%20e%20relazione%20Consolidato%20IFRS%202017_def.pdf

http://investitori.openjobmetis.it/sites/default/files/OJM_Relazione%20Finanziaria%20Annuale%202017_ITA.PDF

<https://www.primaindustrie.com/wp-content/uploads/2018/03/2017-Relazione-finanziaria.pdf>

http://www.reply.com/InvestorsReports/it/REPLY_Relazione_Finanziaria_Annuale_2017.pdf

<https://www.retelit.it/public/CMS/Files/4717/Relazione-Finanziaria-2017-Progetto-per-Assemblea.pdf>

https://www.saesgetters.com/sites/default/files/Relazione%20finanziaria%20annuale%202017%20ridotto_1.pdf

<http://tecnoinvestimenti.it/wp-content/uploads/1.-Relazione-finanziaria-2017-DEF.pdf>

http://investor.tesmec.com/docs/IR_YEARREP/Tesmec_Relazione_Finanziaria_Annuale_2017.pdf

**“La Relazione della Società di Revisione a seguito del
Regolamento Europeo n. 537/2014”**

La relazione di revisione rappresenta l'esito dell'attività di revisione, per tale intendendosi la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, nonché l'attività di comprensione e verifica del sistema contabile e del sistema di controllo interno. La relazione di revisione è il documento attraverso il quale l'impresa di revisione incaricata del controllo contabile di una società, esprime il giudizio sul bilancio. Tale giudizio deve essere espresso in ordine all'attendibilità dei valori iscritti in bilancio e non anche alla veridicità e correttezza dello stesso, compito e dovere dell'organo di governo dell'impresa, tipicamente il Consiglio di Amministrazione. Il giudizio sul bilancio, in particolare, può essere favorevole, può contenere rilievi dovuti all'errata applicazione dei principi contabili adottati o rilievi dovuti a situazioni di incertezza, può poi contenere richiami di informativa, non escludendosi anche il giudizio negativo o l'impossibilità di esprimere un giudizio.

La relazione di revisione è stata profondamente modificata in ordine a struttura e contenuto, a seguito dell'introduzione della normativa attuale, ovvero il Regolamento Europeo n. 537 del 16 aprile 2014 e il d.lgs. n. 135 del 17 luglio 2016 che ha modificato il precedente d.lgs. n. 39/2010. È stato proprio il decreto legislativo n. 39/2010 il primo documento ad aver raccolto tutta l'attività di revisione in un unico testo. Le principali novità presentate dalla disciplina vigente attengono al contenuto della relazione di revisione, la quale era stata caratterizzata fino ad oggi da un formato alquanto standardizzato, secondo una logica binaria del tipo *pass or fail*, non permettendo di distinguere le caratteristiche specifiche di ciascuna società e del relativo bilancio. La nuova relazione, invece, ha un contenuto più ricco di informazioni e si adatta al tipo specifico di società oggetto della revisione.

I riferimenti normativi a cui bisogna attenersi nello svolgimento dell'attività di revisione sono, oltre al Regolamento UE n. 537/2014 e al d.lgs. n. 135/2016, i principi di revisione ISAs (*International Standards on Auditing*) emessi dallo IAASB

(*International Auditing and Assurance Standards Board*), che devono poi essere recepiti dai vari ordinamenti.

Gli ISAs dedicati alla relazione di revisione, nello specifico, sono:

- a) ISA 700 – “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”;
- b) ISA 701 – “Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile (*Key Audit Matters* o KAM) nella relazione del revisore indipendente”;
- c) ISA 705 – “Modifiche al giudizio della relazione del revisore indipendente”;
- d) ISA 706 – “Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente”;
- e) ISA 710 – “Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo”;
- f) ISA 720 – “Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile”.

L’ordinamento italiano, a riguardo, ha recepito il principio di revisione internazionale ISA Italia 700, interamente dedicato alla relazione sul bilancio. L’obiettivo è quello di disciplinare la responsabilità del revisore per la formazione del giudizio sul bilancio e stabilire la forma e il contenuto della relazione di revisione finale.

L’ISA Italia 701, invece, disciplina i nuovi obblighi di comunicazione relativamente alla relazione di revisione degli Enti di Interesse Pubblico (EIP), categoria nella quale sono comprese le emittenti valori mobiliari ammesse alla negoziazione sui mercati regolamentati, le banche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione. Ciò rappresenta una importante novità, in quanto la società di revisione, in questo caso, deve indicare in un apposito paragrafo gli aspetti chiave della revisione, ovvero le aree di bilancio a cui ha prestato particolare attenzione e le procedure di revisione adottate in risposta agli stessi. Sono infatti ritenuti significativi:

- a) Gli aspetti di ammontare rilevante caratterizzati da incertezza e pertanto unicamente stimabili, in quanto non risulta possibile calcolarne con precisione il valore;
- b) Le aree identificate come rischi significativi;
- c) Le aree nelle quali sono state incontrate difficoltà significative nello svolgimento dell’attività;

d) Le circostanze che hanno richiesto una variazione significativa dell'approccio utilizzato dal revisore.

Gli aspetti giudicati significativi, dunque, devono essere riportati in una sezione specifica della relazione di revisione, definita “Aspetti chiave della revisione contabile”, posizionata in prossimità del paragrafo sul giudizio e contenente una descrizione dettagliata e allo stesso tempo comprensibile degli stessi. In particolare, la descrizione di ciascun aspetto deve indicare perché lo stesso è stato ritenuto “maggiormente significativo” e in che modo è stato affrontato nell'ambito dell'attività di revisione. In presenza di rilevanti rischi di errori significativi dovuti a frode, invece, l'impresa di revisione deve fornire la descrizione degli stessi, una sintesi delle relative risposte e le osservazioni principali.

Il presente elaborato, dunque, ha l'obiettivo di presentare ed analizzare la relazione di revisione ai sensi della normativa vigente – il Regolamento UE n. 537/2014 e il d.lgs. n. 135/2016 – facendo particolare riferimento agli EIP.

La trattazione è suddivisa in due capitoli: il primo, prettamente teorico, è incentrato sulla presentazione e descrizione della relazione di revisione ai sensi della disciplina attuale, mettendo in evidenza le principali novità rispetto al passato; il secondo, invece, espone un'analisi empirica riguardante la struttura ma soprattutto il contenuto delle relazioni di revisione di un campione di trentotto società quotate sul segmento STAR.

L'obiettivo del primo capitolo, dunque, è quello di descrivere la struttura e le caratteristiche tipiche della relazione di revisione, operando un confronto con quanto previsto dalla precedente normativa ed evidenziando le novità.

Come detto in precedenza, una delle novità più importanti introdotte dal Regolamento UE n. 537/2014 e dal d.lgs. n. 135/2016 riguarda la relazione di revisione, che è stata profondamente modificata soprattutto in riferimento agli EIP.

Le ulteriori novità apportate dalla normativa sono qui di seguito esposte.

Il principio di indipendenza, che precedentemente doveva riguardare esclusivamente il soggetto che effettuava la revisione, è stato esteso a tutte le persone in grado di influenzare, anche indirettamente, l'esito della stessa.

Non è poi consentito al revisore o ai soggetti collegati all'attività di revisione detenere strumenti finanziari della società oggetto di revisione. È previsto un periodo di tempo durante il quale chi ha effettuato la revisione di una società non può rivestire cariche o prestare attività lavorativa presso la stessa.

Relativamente agli EIP, è stato ridotto il novero delle società rientranti nella categoria, che ora comprende solo le società quotate, le banche, le imprese di assicurazione e riassicurazione. Sono inoltre stati introdotti limiti quantitativi circa i compensi spettanti ai soggetti che effettuano la revisione degli EIP, per i servizi diversi dalla revisione.

È stata definita una procedura per la selezione del revisore legale e un nuovo regime sulla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile. Sono stati stabiliti in modo più accurato i compiti e il ruolo del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile (CCIRC).

È stata infine introdotta una nuova categoria di soggetti, denominata Enti a Regime Intermedio (ERI), in cui confluiscono tutti quei soggetti prima compresi nella categoria degli EIP, ai quali si applica parzialmente la disciplina in materia di EIP relativamente alla durata dell'incarico, ai divieti e alle condizioni in base a cui possono essere prestati servizi diversi dalla revisione contabile e soprattutto all'obbligo di affidare a un revisore esterno il compito di effettuare la revisione, con il conseguente divieto di affidarla al Collegio Sindacale.

Tuttavia, per poter descrivere al meglio la struttura e le caratteristiche tipiche della relazione di revisione, è necessario inserire la trattazione all'interno di un quadro più ampio, analizzando attentamente il Regolamento UE n. 537/2014 e il d.lgs. n. 135/2016. Sono dunque affrontate una serie di tematiche che contribuiscono a contestualizzare maggiormente la trattazione rendendone più agevole la lettura, ovvero:

- a) La relazione aggiuntiva al Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile (CCIRC) nella quale vengono descritti il tipo di attività di revisione effettuata e i risultati ottenuti;
- b) I requisiti di indipendenza, obiettività e scetticismo professionale che devono essere posseduti per tutta la durata dell'attività di revisione da chiunque sia potenzialmente in grado di influenzarne l'esito;

- c) La categoria degli EIP, che come detto, ha visto ridurre il numero delle società prima rientranti nella stessa;
- d) I servizi diversi dalla revisione che possono essere prestati agli EIP dalla società di revisione e quelli tassativamente vietati ai sensi dell'art. 5 del Regolamento n. 537/2014;
- e) La relazione di trasparenza che deve essere pubblicata dalla società di revisione sul proprio sito *web*;
- f) Le caratteristiche e le funzioni del CCIRC, il quale riveste un ruolo fondamentale nella procedura di selezione dell'impresa di revisione e nei successivi rapporti con la stessa durante lo svolgimento dell'incarico;
- g) Il processo di conferimento ed eventuale scioglimento anticipato dell'incarico di revisione, con particolare riferimento alla procedura di selezione dell'impresa di revisione;
- h) La categoria degli Enti a Regime Intermedio (ERI), nella quale sono comprese tutte quelle società che non rientrano più negli EIP, ovvero: le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, ancorché non quotate sui mercati finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati, le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio (SGR) e i relativi fondi comuni gestiti, le società di investimento a capitale variabile e fisso, gli istituti di pagamento e di moneta elettronica e gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB (banche e gruppi bancari; SIM e gruppi di SIM; SGR, SICAV e SICAF; istituti di moneta elettronica (IMEL); istituti di pagamento; conglomerati finanziari; intermediari finanziari; operatori del microcredito, confidi minori e operatori professionali in oro).

Il secondo capitolo, invece, è incentrato sull'analisi empirica di un campione di relazioni di revisione relative a trentotto società quotate sul segmento STAR, aventi cioè una capitalizzazione compresa tra Euro 40 milioni ed Euro 1 miliardo. Le imprese del campione, appartenenti per lo più al settore industriale, sono state selezionate accuratamente: sono state escluse, infatti, le società dal cui sito *web* non è stato possibile reperire l'informativa, le banche e gli istituti di credito, le assicurazioni e le

società le cui relazioni di revisione non sono comparabili né confrontabili ai fini del presente elaborato.

Tale capitolo, nello specifico, dopo aver presentato le società oggetto di revisione, le relative imprese che ne hanno effettuato la revisione, la data e il luogo delle relazioni di revisione, illustra gli aspetti giudicati chiave e le caratteristiche per le quali gli stessi sono ritenuti significativi e pertanto oggetto di maggiore attenzione da parte delle società di revisione nelle rispettive relazioni. Sono inoltre individuate ed analizzate le procedure di revisione messe in pratica più di sovente in risposta agli aspetti chiave.

L'obiettivo di tale capitolo, infatti, è quello di mostrare quale tra i modelli di relazione propri di ciascuna impresa di revisione è maggiormente chiaro, completo ed esaustivo, ma soprattutto quello di capire da un lato quali sono gli aspetti significativi riscontrati frequentemente durante l'attività di revisione e i motivi per i quali sono ritenuti tali e dall'altro quali sono le procedure di revisione tipiche in risposta ai relativi aspetti chiave.

Relativamente alla struttura, invece, risulta evidente dall'analisi delle relazioni di revisione del campione, che le stesse presentano tutte i medesimi requisiti:

- a) L'attestazione che l'attività di revisione è stata svolta in conformità ai principi di revisione ISA Italia;
- b) L'attestazione della presenza di elementi probativi giudicati sufficienti ed appropriati per lo svolgimento di una corretta attività di revisione;
- c) L'attestazione di indipendenza dell'impresa di revisione rispetto alla società revisionata;
- d) L'attestazione che per tutta la durata dell'attività di revisione è stato mantenuto lo scetticismo professionale;
- e) L'attestazione che, durante l'attività di revisione, sono stati identificati e valutati i rischi di errori significativi e che sono state definite e svolte le relative procedure di mitigazione degli stessi;
- f) L'attestazione di comprensione del funzionamento del sistema di controllo interno;
- g) L'attestazione dell'appropriatezza dei principi contabili utilizzati dalla società;
- h) L'attestazione della presenza del presupposto della continuità aziendale;
- i) L'attestazione che il bilancio oggetto della revisione presenta il requisito fondamentale della rappresentazione veritiera e corretta;

- j) L'attestazione di non prestazione dei servizi diversi dalla revisione vietati dall'art. 5 del Regolamento UE n. 537/2014;
- k) L'attestazione della coerenza della relazione di revisione alla relazione aggiuntiva al CCIRC ai sensi dell'art. 11 del Regolamento UE n. 537/2014;
- l) L'attestazione della coerenza della relazione sulla gestione al bilancio di esercizio ai sensi del principio di revisione n. 720B SA Italia, il quale deve essere applicato unitamente al principio ISA Italia 720.

Sono di seguito illustrate le osservazioni emerse da una serie di analisi effettuate sulle relazioni di revisione del campione.

La prima analisi ha riguardato gli aspetti giudicati significativi: è evidente che più della metà degli aspetti chiave riscontrati durante l'attività di revisione è rappresentato dall'*Impairment Test*, il quale ha ad oggetto, nello specifico, le partecipazioni in società controllate, l'avviamento e le attività immateriali a vita utile indefinita. La particolare attenzione dedicata a tale aspetto da parte delle imprese di revisione, trova spiegazione nell'ammontare rilevante delle poste in questione e nel fatto che il loro valore si basa su assunzioni complesse e allo stesso tempo influenzate dall'andamento del mercato nel quale l'impresa opera. Uno degli obiettivi principali dell'attività di revisione, dunque, è verificare che le attività siano iscritte in bilancio a un valore contabile non superiore al valore recuperabile, e nel qual caso, lo IAS 36 richiede di rilevare una perdita di valore pari alla differenza tra i due importi.

Con riguardo agli altri aspetti chiave individuati a seguito dell'analisi delle relazioni di revisione del campione, si segnalano:

- a) Il riconoscimento dei ricavi, in quanto voce di ammontare significativo caratterizzata da condizioni contrattuali peculiari e basata su assunzioni complesse, oggetto di verifica della corretta rilevazione e iscrizione in bilancio;
- b) Il recupero del valore dei costi di sviluppo, in quanto la determinazione del valore recuperabile presuppone l'utilizzo di un elevato grado di valutazione e giudizio, e dunque unicamente stimabile;
- c) La valutazione delle rimanenze di magazzino, in quanto voce di ammontare significativo basata su assunzioni complesse e dunque unicamente stimabile;

- d) Il recupero delle attività per imposte anticipate o differite, relativamente alla stima degli imponibili fiscali futuri della società;
- e) La valutazione dei crediti commerciali, in quanto basata su assunzioni circa l'ammontare recuperabile degli stessi, e dunque unicamente stimabile;
- f) Le operazioni straordinarie – fusione per incorporazione – per la peculiarità della fattispecie, non essendo disciplinate dai principi contabili di riferimento (IFRS 3) e per il significativo impatto dell'operazione sul bilancio della società;
- g) L'evoluzione prevedibile della gestione, in quanto basata su valutazioni e giudizi previsionali circa i possibili riflessi futuri sul presupposto della continuità aziendale;
- h) La valutazione delle passività potenziali e degli accantonamenti, in quanto basata su elementi complessi che implicano il ricorso al giudizio degli amministratori;
- i) La valutazione delle immobilizzazioni immateriali, in quanto basata su assunzioni complesse;
- j) I rapporti con parte correlata, a causa delle motivazioni economiche e finanziarie alla base del rapporto;
- k) La valutazione delle attività non correnti detenute per la vendita, a causa della complessità insita nella stima del *fair value*.

L'obiettivo della seconda analisi, invece, è stato quello di classificare gli aspetti chiave in ordine di rilevanza, relativamente a ciascuna impresa di revisione:

- a) PWC si è soffermata principalmente sull'*Impairment Test* relativo alle partecipazioni in società controllate, seguito dall'*Impairment Test* relativo all'avviamento e dal "Recupero dei costi di sviluppo";
- b) EY ha prestato maggiore attenzione all'*Impairment Test* relativo alle partecipazioni in società controllate, seguito dal "Riconoscimento dei ricavi" e dal "Recupero dei costi di sviluppo";
- c) Deloitte & Touche ha giudicato significativi l'*Impairment Test* relativo alle partecipazioni in società controllate, all'avviamento e alle attività immateriali a vita utile indefinita, seguito dal "Riconoscimento dei ricavi";
- d) KPMG ha ritenuto significativi l'*Impairment Test* relativo all'avviamento e alle partecipazioni in società controllate, seguito dal "Recupero dei costi di sviluppo";

- e) BDO si è soffermata sull'*Impairment Test* delle attività immateriali a vita utile indefinita;
- f) PKF si è soffermata sull'*Impairment Test* delle partecipazioni in società controllate.

La terza analisi ha poi individuato le procedure di revisione in risposta agli aspetti chiave che sono state attuate frequentemente dalle imprese di revisione:

- a) Analisi di sensitività;
- b) Verifiche di accuratezza;
- c) Discussione dei risultati con la Direzione aziendale;
- d) Comprensione delle assunzioni significative;
- e) Verifica della ragionevolezza delle assunzioni;
- f) Valutazione dell'appropriatezza dei tassi adottati;
- g) Analisi degli scostamenti significativi tra i dati previsionali e i dati consuntivi;
- h) Verifica di conformità ai principi contabili adottati;
- i) Comprensione del sistema di controllo interno;
- j) Verifica della corretta rilevazione ed iscrizione delle poste;
- k) Verifica dei calcoli dei modelli utilizzati dalla Direzione aziendale;
- l) Analisi delle circostanze che hanno comportato il conseguimento di una perdita;
- m) Verifica dell'adeguatezza dell'informativa di bilancio.

Osservando le procedure di revisione adottate dalle imprese di revisione in risposta agli aspetti chiave, è evidente che il fine ultimo della relazione di revisione è esprimere un giudizio relativo all'attendibilità dei valori iscritti in bilancio e non anche alla veridicità e correttezza dello stesso – compito e dovere tipico dell'organo di governo dell'impresa. Le società di revisione sono infatti tenute a comprendere il sistema di controllo interno della società revisionata e ad effettuare verifiche ed analisi relative all'operato della direzione aziendale della stessa, discutendo e confrontandosi con l'organo di governo circa i risultati aziendali.

Infine, ad avviso di chi scrive, le relazioni di revisione di PWC sono ritenute maggiormente chiare, complete ed esaustive rispetto a quelle delle altre imprese di revisione: quanto detto è ravvisabile, ad esempio, nel fatto che tale società di revisione, nel sottolineare la significatività delle poste, ne evidenzia chiaramente la rilevanza in

termini di percentuale in rapporto al totale dell'attivo, al Patrimonio Netto o ai ricavi. Per quanto attiene alle altre società di revisione, da un lato Deloitte & Touche e KPMG sottolineano la significatività delle voci senza però descriverne l'impatto sul bilancio in termini di percentuale, dall'altro lato, EY provvede a riportare il valore numerico delle poste senza esprimersi però in modo esplicito riguardo alla significatività delle stesse.

In sintesi, dunque, il presente elaborato dopo aver presentato e descritto la relazione di revisione ai sensi della normativa attuale – il Regolamento UE n. 537/2014 e il d.lgs. n. 135/2016 – ha evidenziato gli aspetti chiave (KAM) sui quali le imprese di revisione si sono soffermate durante l'attività di revisione, andando ad individuare le caratteristiche che hanno reso significativi tali aspetti e le relative procedure di revisione in risposta agli stessi che sono state messe in pratica.